

## INDICE I PARTE

### GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE E RICERCA STORICA

INTRODUZIONE .....	3
<b>1. GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE .....</b>	<b>14</b>
1.1 Introduzione alla giustizia di transizione .....	14
1.2 La strutture della giustizia di transizione .....	16
1.3 La resa dei conti nelle sue diverse modalità: quando e come nascono .....	20
1.4 Resa dei conti attraverso amnistia, verità e riconciliazione .....	25
<b>2. LA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE .....</b>	<b>31</b>
2.1 Nascita e sviluppo della comunità giuridica internazionale .....	31
2.2 I casi che hanno creato un precedente: Norimberga e Tokyo .....	36
2.3 La Guerra Fredda e i tribunali militari <i>ad hoc</i> .....	39
2.4 Le critiche mosse alla giustizia penale internazionale .....	42
<b>3. VINCOLI E CONSEGUENZE NELLA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE .....</b>	<b>48</b>
3.1 L'influenza politica .....	48
3.2 I vincoli economici .....	56
3.3 I risarcimenti .....	59
3.4 La giustizia di transizione e le vittime .....	63
3.5 La giustizia di transizione e i colpevoli .....	67
<b>4. LA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE È UGUALE PER TUTTI? ALCUNI ESEMPI DI PROCESSI .....</b>	<b>71</b>
4.1 I crimini contro l'umanità .....	71
4.2 Giustizia di transizione o "giustizia dei vincitori"? .....	74
4.3 Norimberga e i processi ai nazisti .....	79
4.4 I processi contro i responsabili della "guerra ai civili" in Italia .....	84
<b>5. LA GIUSTIZIA STORICA .....</b>	<b>89</b>
5.1 Il carattere storico della giustizia di transizione .....	89
5.2 Il giudizio storico e la giustizia internazionale .....	92
5.3 Etica e memoria .....	95

## **INDICE II PARTE**

### **SANT'ANNA DI STAZZEMA**

<b>1. LA STRAGE DI SANT'ANNA DI STAZZEMA</b> .....	99
1.1 Introduzione alla strage impunita .....	99
1.2 Guerra ai civili e stragi naziste in Italia e sulla Linea Gotica .....	101
1.3 La giustizia di transizione in Italia (1945-1953) .....	108
1.4 12 agosto 1944 .....	115
1.5 Motivi e colpe .....	118
1.6 Una strage senza giustizia.....	125
1.7 L'armadio della vergogna .....	133
<b>2. IL PROCESSO DI LA SPEZIA</b> .....	136
2.1 Linchiesta giudiziaria e la ricerca storica .....	136
2.2 Il processo: le accuse e gli accusati .....	140
2.3 Il processo: dibattimento e sentenza.....	144
2.4 Considerazioni sul processo.....	151
<b>3. LA MEMORIA A SANT'ANNA DI STAZZEMA</b> .....	155
3.1 l'impegno per il ricordo .....	155
3.2 L'importanza del ricordo .....	158
3.3 Una memoria oltraggiata .....	161
 <b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	 166

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro vuole prendere in esame fundamentalmente due tematiche chiave: giustizia di transizione e ricerca storica. In particolare cerca di evidenziare come in alcuni casi la ricerca storica svolga un ruolo fondamentale per l'attuazione della giustizia, soprattutto in quei casi in cui quest'ultima non riesce a trovare la corretta soluzione.

Nel tentare di far ciò ho ritenuto opportuno dividere il lavoro in due parti: la prima vuole analizzare la giustizia di transizione nelle sue caratteristiche e nelle sue modalità; rilevare poi come il suo risultato finale finisca a volte per diventare un giudizio storico e come la stessa ricerca storica la possa condizionare. La seconda parte pone l'attenzione su un esempio che possa servire a testimoniare quanto detto nella prima parte, individuandolo nella strage di Sant'Anna di Stazzema, perpetrata dai nazisti il 12 agosto del 1944.

Più precisamente la prima parte vuole essere una dettagliata analisi su come la giustizia di transizione nasce e si attua. Vedremo allora come quella particolare modalità di giustizia che si applica alla conclusione di grandi conflitti, così come alla conclusione di guerre civili e di grandi regimi totalitari, prenda origini in tempi molto lontani. Infatti per trovare i primi esempi di giustizia transitoria bisogna risalire all'età greca. Già da questo periodo storico le transizioni politiche sono state caratterizzate da tentativi, più o meno riusciti, di punire i responsabili di un vecchio ordinamento politico o di un nemico sconfitto in guerra. Gli esempi come vedremo non sono pochi, dalla guerra del Peloponneso passando per la restaurazione democratica dopo la breve

esperienza dei tiranni. Soprattutto quello che si noterà con maggiore evidenza sono le diverse tipologie di “resa dei conti” (vendetta, epurazione, procedimenti giudiziari, amnistia), tutte volte a tentare di iniziare un periodo di restaurazione della società e di attuazione di un nuovo ordinamento politico.

Dunque, per tutto l’arco storico dai greci fino ai giorni nostri la giustizia di transizione ha caratterizzato le transizioni politiche. Giustizia che nel corso del secolo ha cambiato le sue modalità e le sue caratteristiche, ma ha mantenuto fermi i suoi obiettivi e i suoi attori. Con questo intendo dire che a giudicare le colpe di un passato regime o di un nemico sconfitto in un conflitto, è sempre stato il vincitore, così come ad essere giudicato è sempre stato solo lo sconfitto. Sia nell’antica Grecia che nella Francia post napoleonica, così come al termine della Seconda Guerra Mondiale, a giudicare quelli che erano considerati colpevoli di crimini sono sempre stati i vincitori, ovvero coloro i quali hanno preso il loro posto al potere durante la transizione politica. Allo stesso modo l’obiettivo è sempre stato quello di ricostruire una nuova società civile e cercare di affermare il nuovo modello politico anche attraverso la punizione di quello passato. Vedremo allora quali sono stati solitamente gli agenti coinvolti e quali sono state le misure adottate durante le diverse modalità di giustizia transitoria.

È comunque con il XX secolo (il secolo delle tenebre come lo definisce Todorov)<sup>1</sup> che i procedimenti giudiziari diventano il marchio di fabbrica della giustizia di transizione. Chiaramente i tanti orrori e conflitti che caratterizzano questo secolo, uniti a un più elevato grado civile e giuridico della società, hanno permesso che fossero le aule di un tribunale a determinare colpe e colpevoli. Così dopo il primo fallimento

---

<sup>1</sup> Tzvetan Todorov, *Il secolo delle tenebre*, in Marcello Flores (a cura di), *Storia, verità, giustizia. I*

tentativo di punire giuridicamente chi ritenuto responsabile dell'inizio di un conflitto (Guglielmo II dopo la fine della Prima Guerra Mondiale), si arriva al più grande esempio di procedimento giudiziario per punire i responsabili, ovvero Norimberga. Il Novecento è stato sicuramente il secolo in cui si sono attuati tutti i tentativi di integrazione giudiziaria e penale iniziati dopo Vestfalia e che sono culminati nella creazione di grandi istituti internazionali e sovranazionali.

Ecco perché ho ritenuto necessario rilevare come la giustizia penale internazionale abbia svolto un ruolo chiave nei casi di giustizia di transizione del Novecento. Più precisamente l'integrazione giuridica universale diventa evidente nei casi di giustizia di transizione del secondo dopoguerra. Già con la firma dello Statuto di Londra del 8 agosto 1945 si sono poste le basi per una integrazione giudiziaria che potesse guidare i prossimi processi contro i responsabili nazisti dopo la fine della guerra. Ecco allora che a Norimberga e a Tokio si sono creati i primi precedenti di una giustizia penale internazionale che culminerà, dopo diversi passaggi, nella istituzione della Corte Penale Internazionale ratificata a Roma nel 1998. Ciò che più di tutto ha contribuito alla diffusione di una giustizia penale internazionale sono stati senza dubbio due temi prepotenti di questo secolo, ovvero: ambito internazionale sempre più prorompente e conflitti di grandi dimensioni. Ecco dunque che il progetto fondamentale della giustizia internazionale diventa quello di fare giustizia di tutti quei crimini che per la loro gravità non possono non riguardare l'intera comunità internazionale. Questo è più che mai evidente nei processi di Norimberga e di Tokio del '45, ma anche negli anni novanta, con la creazione dei tribunali militari *ad hoc* chiamati a giudicare i crimini commessi in Jugoslavia e in Ruanda, rispettivamente nel 1993 e nel 1994.

Dunque nel Novecento le pratiche giudiziarie sono diventate prevalenti rispetto alle altre durante le transizioni politiche. Allo stesso modo questo è anche il secolo in cui tutti i vincoli che caratterizzano la giustizia di transizione si fanno più evidenti. Infatti la globalizzazione giudiziaria finisce per obbedire a misure politiche che inevitabilmente finiscono per incidere le pratiche giudiziarie nei processi transitori. Così si assiste a negoziazioni politiche che determinano i risultati del processo stesso. Ancora una volta questo è evidente nei processi ai nazisti, a Milosevic, ma anche, andando a ritroso, in numerosi casi di giustizia di transizione del passato (in Grecia dopo la restaurazione, in Francia in entrambe le restaurazioni post napoleoniche, e molti altri come si noterà in seguito). In breve, interessi politici a volte hanno finito per influenzare eccessivamente la giustizia così come gli interessi economici, e quest'ultimo è un altro aspetto che trova molto spazio nelle pratiche transitorie.

Ovviamente tali vincoli incidono nel risultato finale della giustizia di transizione e finiscono anche per incidere sugli attori coinvolti. Infatti le conseguenze dei risultati finiscono per ricadere soprattutto sulle vittime e sui responsabili. Riguardo ai primi è bene dire che uno degli obiettivi principali della giustizia di transizione sia quello di riconoscere la vittima e in qualche modo reintegrarla nella nuova società. Le pratiche giudiziarie dell'ultimo secolo sono servite soprattutto a questo; con la condanna dei colpevoli, responsabili delle perdite fisiche, materiali e morali della vittima, si è tentato di fare in modo che essa possa sentirsi "ripagata" di quelle perdite, riconosciuta la sua persona politica e quindi reintegrata. Sui secondi le conseguenze sono ovviamente le condanne per i crimini che hanno commesso, ma probabilmente la conseguenza più

importante è che durante i procedimenti giudiziari finiscono quasi sempre per perdere ogni loro diritto.

Inoltre vedremo come proprio l'integrazione giudiziaria e penale relativa ai processi transitori non sia stata priva di novità e di critiche. Innanzitutto la novità più rilevante è che i più importanti capi di imputazione erano del tutto nuovi. Norimberga inaugura nuovi crimini per cui essere giudicati, come il crimine contro l'umanità o ancora cospirazione contro la pace. A Norimberga ad essere giudicati sono stati solo imputati nazisti e proprio questo ha contribuito a creare il dubbio se più che di giustizia di transizione non si debba parlare di "giustizia dei vincitori". In effetti le diverse falle della giustizia di transizione pongono in evidenza il fatto che a esercitare il diritto di giustizia siano solo i vincitori sugli sconfitti e che questo diritto viene esercitato in nome della democrazia e della solidarietà internazionale. Analizzando meglio il contesto si può notare in realtà come quelle stesse accuse mosse contro gli sconfitti non lo sono altrettanto contro i vincitori, anche quando questi si sono macchiati di reati perfettamente paragonabili a quelli degli sconfitti. L'esempio più lampante di ciò rimane Norimberga, dove i critici del sistema giudiziario universale fanno notare come probabilmente questo sistema sia diventato un potente strumento in mano alle potenze del pianeta per affermare la loro superiorità e i loro vantaggi. Per questo ho ritenuto opportuno analizzare nello specifico il processo di Norimberga, che in realtà (spesso se ne dimentica), è più di uno, dodici per l'esattezza, e che vede coinvolti solo appartenenti al regime nazista.

Al contempo ho individuato altri esempi sulle difficoltà della giustizia di transizione, ovvero nei processi celebrati in Italia contro i responsabili di quella che la

ricerca storica ha ribattezzato “guerra ai civili”. Più precisamente faccio notare come sia i processi celebrati dagli Alleati sia quelli celebrati dai tribunali militari italiani, abbiano dovuto fare i conti con i diversi vincoli che caratterizzano le transizioni politiche. Processi nati con lo scopo di dare un nome ai colpevoli di stragi di innocenti, ma che per le condizioni presentatosi non è stato possibile fare se non in una minima parte. Mi riferisco al processo contro Max Simon, a quello contro Albert Kesselring e quello contro Walter Reder.

Infine la prima parte pone l’attenzione su quello che ho definito “giustizia storica”. Con tale espressione mi riferisco al modo in cui la ricerca storica sia servita a evidenziare quella verità che spesso nei casi di giustizia di transizione non viene sufficientemente chiarita. Nei casi in cui i tanti vincoli e le tante defezioni della giustizia di transizione non permettano di accertare la verità, la ricerca storica diventa un mezzo fondamentale per permettere alle vittime di vedersi riconosciuta la verità. Quella stessa verità storica che, soprattutto nel contesto del secolo appena passato, i tanti procedimenti a carico dei responsabili hanno finito per connotarle un carattere giudiziario. Negli ultimi anni «è aumentato il riproporsi di una lettura giudiziaria della storia, quasi di una messa sotto processo della storia del tempo presente o per lo meno degli episodi più tragici della storia del XX secolo. I criteri giuridici, politici e morali che hanno accompagnato le connotazioni di alcuni crimini come “crimini di guerra” o “crimini contro l’umanità” ha conosciuto una svolta nel modo in cui ci si è mossi alla ricerca della riparazione, della giustizia, della verità»<sup>2</sup>. Così è quasi come se Norimberga non sia servita solo a punire i nazisti per i loro reati, ma sia diventato un

---

<sup>2</sup> Marcello Flores (a cura di), *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Op., Cit., p. IX.



mezzo per fare la storia, nel senso che attraverso questo processo le grandi potenze del pianeta hanno cercato di legittimare le loro azioni, il loro potere e di indirizzare in un determinato modo il percorso storico. Per fortuna la varietà della ricerca storica non ha permesso questo e la ricerca storica resta condizionata solamente dall'interpretazione che lo storico fornisce in merito ad un avvenimento, il quale rimane sempre libero a revisionismo.

La seconda parte prende spunto proprio da quest'ultima riflessione. Prendendo in considerazione uno dei più terribili episodi di guerra ai civili, la strage di Sant'Anna di Stazzema, cerco di evidenziare il ruolo svolto dalla ricerca storica nel processo di La Spezia che ha dato giustizia ai martiri santannini solo nel 2005. Il contesto storico in cui si consuma questa orrenda strage è quello della fase finale della Seconda Guerra Mondiale, in cui le forze alleate spingevano dal sud dell'Italia verso la conquista del paese precedentemente occupato dalle forze nazifasciste. Siamo nell'estate del '44, periodo in cui le squadre delle SS cominciano ad attivare quella strategia militare di annientamento totale ed indiscriminato che finirà per mietere migliaia di vittime dal sud al nord del paese. In questo delicato momento del conflitto i nazisti si trovano a difendere una delle poche linee difensive ancora rimaste in piedi in Italia, la Linea Gotica, la quale rappresentava l'ultima ancora di salvezza prima della capitolazione. A minacciare la linea non erano solo gli eserciti alleati, ma soprattutto le tante divisioni partigiane che già da tempo avevano intrapreso una campagna di resistenza per allontanare l'invasore tedesco. È in questo contesto storico che si consuma una tra le più grandi stragi di civili sulla Linea Gotica, seconda solo a quella di Marzabotto a livello nazionale per numero di vittime innocenti. Questa è una strage che si differenzia dalle altre soprattutto per

l'elevato numero di vittime tra donne e bambini, oltre che per la sua violenza. Come si noterà, il tentativo di stabilire dei motivi e delle colpe per questa strage sarà negli anni successivi di competenza più storica che giudiziaria. Infatti, dopo un primo timido tentativo da parte degli alleati di inserire tra i capi d'imputazione anche la strage di Sant'Anna nei confronti degli imputati nazisti per i crimini commessi in Italia, in realtà questa trovò poco spazio nei dibattiti delle aule di tribunali. Lo stesso si può dire anche per quel che concerne le indagini italiane, le quali abbandonarono il caso dopo le prime indagini, fino all'archiviazione del 1960.

All'abbandono giudiziario ha fatto seguito l'abbandono istituzionale di Sant'Anna. Al contrario delle altre grandi stragi, infatti, nessuna istituzione nazionale ha provveduto a commemorare e onorare le vittime dei nazisti. Negli anni, soltanto il lavoro scientifico degli storici ha cercato di consegnare la verità alla piccola comunità versiliese, soprattutto dopo che la stessa comunità cominciò ad elaborare una propria memoria e una propria verità. Il bisogno di cercare questa verità, dopo l'abbandono a cui era stata condannata, porterà ad accuse eccessive verso il movimento resistenziale partigiano, reo di aver provocato con le sue azioni l'ira del battaglione nazista. La ricerca storica non solo ha escluso la validità di queste accuse, ma soprattutto ha contribuito in maniera, oserei dire, determinante, nella ricerca della verità giudiziaria della strage.

Con il ritrovamento nel palazzo Cesi dei fascicoli "provvisoriamente archiviati" si è dato il via a una nuova fase giudiziaria italiana del post guerra. Tra i fascicoli rinvenuti c'erano anche quelli inerenti al caso santannino con l'inchiesta americana, che grazie alla testimonianza di un disertore tedesco conteneva i nomi dei responsabili della

strage. Inchiesta che non finì mai sul tavolo degli alleati durante i processi ai nazisti, ma che invece andò a finire nelle mani dei giudici del tribunale militare di La Spezia, chiamati a fare luce sul caso. Nel far ciò il tribunale, nella figura del P.M. De Paolis in primis, si è servito delle diverse ricerche storiche che hanno avuto vita sulla strage e soprattutto della consulenza di alcuni storici come Paolo Pezzino, Carlo Gentile e Alessandro Politi le quali deposizioni furono ammesse come prove per il caso. Si evidenzierà in questa seconda parte dunque come grazie alla ricerca storica il Tribunale poté emanare velocemente una sentenza nei confronti di dieci imputati tedeschi tutti condannati in contumacia il 22 giugno 2005. Ricerca storica che deve considerarsi fondamentale nell'attuazione di una giustizia che seppur dopo mezzo secolo deve considerarsi di transizione. Nel caso di Sant'Anna si può notare il ruolo svolto dalla ricerca storica per l'attuazione della giustizia, ecco perché a mio avviso, ancor prima di verità giudiziaria si dovrebbe parlare di giustizia storica, a maggior ragione in considerazione degli anni trascorsi dall'evento.

In ultima analisi questo lavoro pone l'accento sull'importanza della sentenza sulla memoria della comunità santannina. Dopo decenni di isolamento, adesso la storia di Sant'Anna di Stazzema si accomuna a quella di tutta la nazione. Grazie all'impegno di enti come la Regione Toscana, pian piano la memoria del paese si è potuta istituzionalizzare, dopo anni in cui è stata veicolata. Con la verità storica - giudiziaria la memoria di Sant'Anna è stata riconosciuta memoria nazionale e la comunità santannina si è vista riconoscere le proprie vittime e i propri colpevoli; almeno fino a quando la sentenza del Tribunale di Stoccarda nel 2012 ha rimesso tutto in discussione con l'archiviazione del caso, in quanto non sussistono gli elementi necessari per una

incriminazione. L'archiviazione non solo riapre una ferita che sembrava finalmente sul punto di ricucirsi, ma soprattutto mette in evidenza quanto detto nella prima parte di questo lavoro, considerando i tanti difetti e i tanti vincoli che guidano la giustizia di transizione anche a più di sessant'anni di distanza dai fatti.

# I PARTE

## GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE E RICERCA STORICA

# 1 GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE

## *1.1 Introduzione alla giustizia di transizione*

Nel corso della storia diverse sono state le modalità che hanno caratterizzato quello che molti intellettuali contemporanei hanno definito in vari modi, come “chiudere i conti”, o “fare i conti con il passato”. Con tali espressioni si vuol far riferimento al tentativo, da parte di un nuovo regime democratico, di fare giustizia per i reati e i crimini perpetrati dal precedente regime autoritario; o ancora al termine di conflitti, sia di vaste che di piccole proporzioni, contribuendo così all’affermazione e all’integrazione del diritto internazionale.

Come vedremo più avanti, diversi sono gli elementi che costituiscono la giustizia (procedimenti giudiziari, epurazioni, risarcimenti) nel corso di una transizione democratica. Il reale obiettivo che si vuol perseguire non è solo quello di punire i responsabili dei crimini del regime insieme ai suoi sostenitori, ma anche di rendere giustizia alle vittime, e soprattutto avviare un processo di ricostruzione della pace, nonché di una nuova società civile.

La giustizia di transizione non è un fenomeno recente, anzi la storia evidenzia come in realtà sia un fenomeno datato visto che le sue origini risalgono addirittura ai tempi dei greci, ed è proprio la storia che diventa componente essenziale di una giustizia di transizione per diversi motivi; innanzitutto perché come ci suggerisce Jon Elster

attraverso «la giustizia di transizione, le società organizzate politicamente possono imparare dall'esperienza»<sup>3</sup>.

Nell'ultimo secolo si è fatto un importante uso di questo tipo di giustizia, e questo essenzialmente grazie al fenomeno della globalizzazione che ha contribuito in grande parte alla diffusione del diritto internazionale e soprattutto, dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale, alla nascita di una comunità internazionale, la quale ha sentito come il bisogno di creare un progetto giuridico per punire i colpevoli dei crimini di massa, riconoscere le vittime e in qualche modo ricostruire i fatti, accertare gli avvenimenti, in modo tale da poter scrivere la storia e al tempo stesso onorare la memoria di quanto avvenuto. Questo progetto è diventato il punto di partenza da cui partire per creare le condizioni di una nuova convivenza civile, avviato per iniziativa delle grandi potenze occidentali (quelle europee e quella americana in primis), ma che ben presto si è espanso in tutto il mondo, avviando così quel processo che Pier Paolo Portinaro chiama globalizzazione delle “politiche del passato”<sup>4</sup>. Tale progetto ha creato una nuova tipologia di resa dei conti rispetto al passato, demandata a istituzioni giudiziarie, le quali procedono alla condanna di quanti si sono macchiati di crimini e violenza di massa.

Come si è detto in precedenza, la svolta decisiva per l'affermazione di una giustizia di transizione è stata la Seconda guerra mondiale; più precisamente la tragedia dell'Olocausto ha dato il via al più grande tentativo della storia di avviare procedimenti giudiziari internazionali per punire i crimini di un regime. Quanto avvenuto a Norimberga, a Tokio e in tutti i successivi processi in cui si videro imputanti membri

---

<sup>3</sup>Jon Elster, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, , Bologna, Il Mulino, 2008, p. 17.

<sup>4</sup>Pier Paolo Portinaro, *I conti con il passato. vendetta, amnistia, giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 12.

del regime nazista o dei suoi alleati, ha posto le basi per la creazione di una giurisdizione penale internazionale.

Un' altra svolta in tal senso è rappresentata dalla fine della Guerra Fredda e del bipolarismo, che ha permesso una diffusione capillare del diritto internazionale e, con esso, della giustizia internazionale, rappresentata dal proliferare di tribunali e commissioni internazionali d'inchiesta (come successo in Jugoslavia o in Ruanda) e soprattutto dall'approvazione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale il 17 luglio 1998 e alla sua entrata in vigore il 1° luglio 2002. Attraverso istituzioni giudiziarie si cerca di garantire il rispetto dei diritti umani. Non a caso già in precedenza con il processo di Norimberga si inserirono capi d'accusa del tutto nuovi al diritto internazionale, come quello di cospirazione per crimini contro la pace o ancora crimini contro l'umanità.

### *1.2 La struttura della giustizia di transizione*

Quando si fa riferimento alla giustizia di transizione diventa fondamentale concentrarsi sul suo elemento più importante, ovvero la giustizia.

I diversi modi di intendere la giustizia e le motivazioni che la guidano, aiutano in gran parte a comprendere perché essa cambi la sua struttura a seconda dei casi presi in considerazione. Jon Elster sostiene che «nel decidere come trattare i colpevoli e le vittime del vecchio regime, i leader del nuovo sistema politico sono spesso guidati,



almeno in una certa misura, dalle proprie idee su ciò che la giustizia richiede»<sup>5</sup>. Sempre secondo il filosofo norvegese ragione, emozioni e interessi, costituiscono le motivazioni prevalenti in una giustizia di transizione, più ancora che il desiderio di fare giustizia, forse per distinguersi dal vecchio regime evitando di ereditarne pratiche illegali (come la vendetta personale).

Anche nei casi di giustizia di transizione, la giustizia è prima di tutto una istituzione, la quale però possiede connotati diversi, in quanto non è solo legale ma anche politica. Questo è più che mai evidente nel caso del secondo dopoguerra (ma non è l'unico), quando le potenze alleate che occupavano il suolo tedesco optarono per una mirata individuazione dei criminali e per la loro condanna, senza che questi potessero esercitare alcun diritto alla possibilità di appello, di scegliersi l'avvocato, alla presunzioni di innocenza, e inoltre il potere giudiziario non dipendeva più esclusivamente dallo stato, ma era caduto nelle mani di speciali tribunali militari composti da giurati appartenenti alle forze vincitrici.

In merito a quanto appena detto, diventa importante soffermarsi sui diversi livelli in cui viene attuata la giustizia di transizione, chi sono gli agenti coinvolti e soprattutto quali sono le decisioni che vengono prese. Jon Elster individua diversi livelli, uno dei primi è sicuramente quello sovranazionale appunto, come i tribunali di Norimberga o quello di Tokio, ma anche i tribunali penali internazionali per il Ruanda e per l'ex Jugoslavia, dove gli stati vincitori di un conflitto puniscono individualmente i responsabili di un crimine.

---

<sup>5</sup> J. Elster, *Chiudere i conti*, op. cit., p. 118.

Un ulteriore livello è quello dello stato nazionale; in questo caso, al termine di un periodo autoritario, a procedere giuridicamente contro gli appartenenti a un passato regime è lo stesso regime democratico appena instaurato, il quale avrà il compito di punire quanti si sono macchiati di crimini in maniera quasi indipendente (dico quasi perché in molti casi la restaurazione democratica ma anche quella giudiziaria avviene sotto la supervisione della comunità internazionale).

Infine un doppio livello sul quale la giustizia di transizione viene consumata è quello degli attori collegiali e degli individui. La peculiarità degli attori collegiali, ossia organizzazioni come partiti politici o religiosi, oppure importanti imprese o aziende, è che possono presentarsi sia come “vittime” che come responsabili, durante la giustizia di transizione. Infatti in alcuni casi vengono risarciti per riconosciuti torti subiti (come avvenuto in Europa dell’Est, quando molte Chiese si videro riconsegnati beni confiscati dal regime comunista, o come nel caso italiano quando l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia si costituì parte civile durante i processi contro i nazisti), in altri al contrario possono essere condannate per collaborazione con un regime autoritario nell’atto del suo crimine (come nel caso tedesco, dove diverse banche, imprese, associazioni mediche e scientifiche, compagnie assicurative e anche testate giornalistiche vennero condannate). Per quel che concerne il livello individuale, questo è quel tipo di giustizia che viene definita *privata* perché esercitata personalmente dalla vittime o possibili tali. Si tratta di una giustizia che non attende la fine di un regime o di una guerra, ma viene esercitata il prima possibile attraverso una catena di omicidi, come accadde alla fine della seconda guerra mondiale in diversi paesi (si pensi a Italia e Francia).

Importante al fine di comprendere la giustizia di transizione è capire chi ne è direttamente coinvolto. A fianco di responsabile e di vittime (di cui ci occuperemo nello specifico più avanti), bisogna ricordare anche altre figure. Ognuna di queste svolgono un ruolo diverso e subiscono degli effetti diversi, a seconda del proprio atteggiamento durante i fatti incriminati, e per ciò può essere individuata come testimone o come responsabile e quindi condannata, oppure come agente che ha subito dei torti e deve essere risarcito. Mi riferisco ad esempio a coloro che hanno dato un aiuto cercando in qualche misura di attenuare le ingiustizie rivolte alle vittime, o ancora a chi si è opposto ai criminali, ma anche a chi si oppone alla stessa giustizia di transizione, ostacolando la sua realizzazione. Tutte queste figure rientrano direttamente nell'ambito del processo, in quanto il loro ruolo aiuta a capire come sono andati realmente i fatti, evidenziano la loro utilità per il compito che si prefigge la giustizia di transizione.

Al culmine del suo atto la giustizia di transizione arriva al verdetto, ovvero a delle decisioni che sono inappellabili e che diventano una sentenza storica. Dal punto di vista prettamente giuridico, l'esito finale segue l'*iter* dei procedimenti, con decisioni che possono essere legislative, amministrative e giudiziarie. La storia ci ha comunque insegnato che oltre alle modalità, anche le decisioni finali cambiano a seconda dei casi. In alcuni casi a prevalere è la giustizia (come al termine della Seconda guerra mondiale), in altri la verità (come nel caso delle commissioni di riconciliazione e verità), in altri ancora a trionfare è il seppellimento di quanto accaduto (come nell'Europa comunista al termine del regime). Tuttavia anche se le politiche adottate cambiano, e anche se si preferisce percorrere la strada della giustizia retributiva piuttosto che quella riparatrice, queste faranno riferimento a decisioni che si basano su

punti comuni. In primis si individuano quali azioni devono considerarsi criminose e, successivamente, si deve individuare chi le ha commesse (dai vertici più alti fino ai gregari). Dopodiché si esaminano le pene che devono colpire i condannati (le quali solitamente vanno dalla pena di morte, dalla reclusione, ai lavori forzati, passando per la perdita dei diritti civili e politici). Infine una volta accertati i fatti e puniti i colpevoli, si passa alla compensazione e al risarcimento delle vittime che hanno subito dei torti.

### *1.3 La resa dei conti nelle sue diverse modalità: quando e come nascono*

Come accennato in precedenza, il tentativo di fare giustizia per i torti perpetrati da un regime autoritario non è un fenomeno recente, anzi ha origini antichissime. Sicuramente rispetto al passato più remoto cambiano le modalità; infatti se prerogativa della “resa dei conti” dell’ultimo secolo, alla fine di guerre civili o genocidarie, è stata quella della via giudiziaria, in precedenza alla fine di periodi di guerra e oppressione si è preferito percorrere strade completamente diverse, come quelle della vendetta o dell’oblio ovvero dell’amnistia.

La vendetta è stata sicuramente la forma più utilizzata ma anche quella più cruenta dato che finisce per giustificare una serie di violenza che sfociano nell’ambito di una giustizia privata; vendetta utilizzata tanto nel mondo antico tanto in quello moderno, tanto in Europa che nel resto del mondo. A testimonianza di ciò si possono citare diversi esempi: nel 411 e nel 404 a.c. gli ateniesi hanno visto sovvertita la loro democrazia per mano di un regime oligarchico. Alla restaurazione della democrazia

seguirono provvedimenti punitivi molto duri nei confronti degli oligarchi. Le fonti parlano di oltre 1500 ateniesi condannati all'esecuzione. Esempi di ricorso alla vendetta e quindi alla violenza come strumenti di giustizia sono presenti anche nel mondo romano al termini di conflitti civili. Anche in età medievale non sono mancati episodi di vendetta e di violenza per giungere alla giustizia.

Sicuramente l'elemento politico intrecciato a quello giudiziario ha cominciato a farsi più rilevante con l'età moderna e con l'ondata rivoluzionaria che la caratterizza. La rivoluzione inglese, quella francese e anche quella americana hanno conosciuto alla loro fine una transizione giudiziaria che potremmo definire più clementi rispetto a quelle precedenti. Se facciamo riferimento alle due restaurazioni francesi del 1814 e del 1815 (soprattutto quest'ultima) ad esempio, notiamo come oltre ad episodi di violenza e condanne si sia fatto un uso importante dell'epurazione dei sostenitori di Napoleone nella pubblica amministrazione, indice della volontà di voler cercare una via d'uscita politicamente negoziata.

Con il XX secolo si assiste al proliferare di diverse pratiche di resa dei conti, le quali vanno dalle espulsioni alle deportazioni, fino alla pulizia etnica. Pratiche queste evidenti soprattutto durante la dittatura di regimi totalitari che hanno caratterizzato questo secolo, e che hanno operato una vera e propria criminalizzazione ed eliminazione degli oppositori. «La giustizia politica del *Volksgerichtshof* nazista, i processi-farsa staliniani sono di ciò documenti di terribile evidenza»<sup>6</sup>. Anche durante la Seconda guerra mondiale non sono mancati episodi di resa dei conti "brutali" come la vendetta esercitata dalle milizie partigiane in Italia e in Francia. Ovviamente la ferocia e la

---

<sup>6</sup> P. Portinaro, *I conti con il passato*, op. cit. p.51

violenza di questi fatti devono essere analizzati nel contesto della guerra, visto che le milizie erano riconosciute come combattenti, oltre che dai numerosi casi di crimini perpetrati dai nazisti e dai suoi alleati, che in parte potrebbero “giustificare” l’azione dei partigiani.

La storia del XX secolo, è costellata di episodi di vendetta per riparare ai torti subiti; vengono in mente soprattutto le guerre fratricide in Africa<sup>7</sup>, e quelle rivoluzionarie del Sud America. Molto violenta è stata senza dubbio la resa dei conti consumatasi nella zona balcanica, quando gli Jugoslavi, liberatisi dal regime nazista che li opprimeva verso la fine della Seconda guerra mondiale, operarono una dura vendetta (si calcola che tra i 60.000 e le 100.000 persone furono eliminate). Ad aumentare la violenza in questo contesto è stato il sostituirsi di un regime totalitario con un altro anche se ideologicamente diverso. Infatti secondo Portinaro, solo i governi democratici sono in grado di porre fine alla resa dei conti violenta e adottare una via giuridica e pacifica. Per porre freno al tasso di violenza al termine di un regime, tre fattori giocano un ruolo fondamentale: «a) il tasso di violenza arbitraria e di crudeltà imputabile al precedente regime o a determinati settori di esso; b) la tempestività del nuovo regime o dei suoi attori più significativi nel riprendere il controllo della situazione e imporre regole giuridiche condivise; c) il grado di interiorizzazione delle norme giuridiche o, per converso, il tasso di anomia presente nella popolazione»<sup>8</sup>. Senza questi tre fondamentali fattori, e senza quindi una via pacifica e giuridica, difficilmente si possono instaurare le basi per la ricostruzione di una nuova società civile.

---

<sup>7</sup> Basta ricordare il caso congolese del 1996 e la vendetta esercitata sugli hutu al termine della guerra genocidaria, o quella ruandese del 1994.

<sup>8</sup> Ivi p. 56.

Un'altra modalità di resa dei conti ripresa più volte durante la storia è quella dell'epurazione. Ancora una volta a darne l'esempio più antico sono i greci, che emanavano provvedimenti di epurazione, in alternativa alla pena di morte, nei confronti di personaggi sospettati di ambire a posizioni di tirannia, e per questo allontanate dalla comunità democratica<sup>9</sup>. Ad Atene, così come a Roma, i condannati all'epurazione perdevano ogni diritto di cittadinanza e politico.

Con l'età moderna, ma soprattutto nell'ultimo secolo, una sempre più ampia burocratizzazione ha comportato un modo diverso di applicare pratiche di epurazione, ovvero con l'allontanamento da incarichi d'ufficio dell'apparato amministrativo e politici. Il regime totalitario è l'emblema di tutto ciò, dal momento che sia durante la sua instaurazione (per garantirsi fedeltà) che dopo la sua caduta (per eliminare ogni tipo di collegamento con il passato regime), si assiste ad una epurazione amministrativa<sup>10</sup>.

Nonostante pratiche come vendetta o epurazioni si siano esercitate anche durante il XX secolo, questo è sicuramente caratterizzato dal tentativo, a volte riuscito a volte meno, di punire i colpevoli attraverso dei processi. La via giudiziaria sembra essere tutt'oggi la strada più facile e più giusta da percorrere quando si consumano reati contro l'uomo in quanto individuo e appartenente a una comunità politica. La teoria di una giustizia politica affidata a componenti giudiziarie (quali pubblica accusa, giuria ecc.), nasce già agli albori dell'età moderna (si pensi alle teorie di Machiavelli), ma soltanto con il Novecento si verifica il passaggio dalla teoria alla pratica.

Il primo vero processo politico internazionale in cui l'imputato era accusato di crimini di guerra e politici, fu consumato a Lipsia nel 1919 al termine della Prima

---

<sup>9</sup> La pratica di epurazione greca è meglio conosciuta come ostracismo.

<sup>10</sup> La denazificazione iniziata e non completata dagli Alleati, che portò all'arresto di numerosi funzionari di partito, membri delle SS, rappresenta il caso più importante.

guerra mondiale. In questo caso i colpevoli furono individuati nell'imperatore Guglielmo II e nei suoi principali collaboratori. I processi di Lipsia si possono considerare un vero e proprio fallimento<sup>11</sup> dal punto di vista di una giustizia internazionale. I motivi sono evidenti; innanzitutto il sistema vestfaliano era tutt'altro che tramontato, il potere sovrano, anche quello giudiziario, era considerato ancora intoccabile ed estremamente difeso da un nazionalismo e da un corporativismo militare che presero le difese dell'Imperatore. A giustificare quanto detto c'era l'assoluta convinzione che i fatti di guerra non potevano essere considerati criminosi, ne soggettivamente ne tanto meno oggettivamente.

Il tentativo di una punizione giudiziaria nei confronti dei colpevoli, e potrei dire anche della storia, furono dunque fallimentari. Un esito completamente diverso in tal senso ebbero i due processi tenutisi dopo la Seconda guerra mondiale, che segnano in definitiva la nascita della giustizia penale internazionale. Mi riferisco al processo di Norimberga e a quello di Tokyo. Il processo che si è tenuto nella città madre e simbolo del nazionalsocialismo è finito per diventare un precedente per la creazione di un sistema giuridico internazionale, il quale trova i suoi principi nello Statuto di Londra firmato l' 8 agosto del 1945. I due processi segnano il declino del sistema di Vestfalia e l'inizio di un nuovo sistema internazionale sia politico che giudiziario. Da questo momento la via giudiziaria della resa dei conti diventa prevalente ed usata nei vari angoli del mondo (dall'Europa, all'America Latina, passando per l'Africa). Proprio questo internazionalismo, unito allo sviluppo di una comunità internazionale, favorito senza dubbio dalla globalizzazione, ha comportato un netto indietro

---

<sup>11</sup> Alla fine dei processi i condannati furono pochi e di scarsa importanza.



dell'indipendenza giudiziaria di un paese. Ma è servito al contempo a porre fine alla subordinazione del potere giudiziario a quello politico ed economico. Come si diceva in precedenza, Norimberga rappresenta il punto d'inizio della giustizia penale internazionale, ma anche di una serie di critiche che hanno portato a dubitare della sua effettiva validità.

#### *1.4 Resa dei conti attraverso amnistia, verità e riconciliazione*

Quella dei processi non è in realtà l'unica strada che negli ultimi anni si è deciso di percorrere per risarcire i torti subiti dalle vittime e condannare i colpevoli. A volte, quando la via giudiziaria sembra produrre solo una scia di "processi politici" senza via di uscita, è stato preferito scegliere delle soluzioni diverse, che potessero comunque garantire una ricostruzione sociale e civile. Mi riferisco all'amnistia e alla creazioni di speciali commissioni denominate di "riconciliazione e verità".

Quando si sceglie di utilizzare uno strumento politico come quello dell'amnistia, l'imperativo dell'oblio e del seppellimento del passato è inevitabile. Proprio per questo amnistia non fa rima con giustizia. Innanzitutto perché viene cancellata la responsabilità di chi ha commesso dei crimini, e soprattutto perché finisce per ostacolare l'obiettivo principale della giustizia di transizione: riconoscere la vittima, evidenziare i torti subiti e risarcirla. Tuttavia, ancora una volta la storia ci insegna come l'utilizzo dell'amnistia non solo è stato numeroso, ma anche efficiente in alcuni casi. Ad Atene garantì la

restaurazione della democrazia dopo la guerra del Peloponneso nel 403 a.C. e una situazione di pace stabile fino all'arrivo dei macedoni.

A Roma l'amnistia venne usata già a partire dai primi conflitti civili che videro opposti i patrizi ai plebei. Anche durante l'età medievale le fonti evidenziano un importante utilizzo dell'amnistia, ma è con l'età moderna che l'amnistia entra a far parte del diritto internazionale e nella formazione dello stato nazionale<sup>12</sup>.

Il più delle volte comunque, l'amnistia finisce per rilegare la figura della vittima e negare gli avvenimenti e la loro natura criminosa, e di conseguenza impedisce di chiedere e fare giustizia. Il che non solo finisce per non punire i responsabili, ma può avere degli effetti negativi per le vittime, che rischiano la pazzia<sup>13</sup>. «L'impunità prolunga così gli effetti del crimine all'infinito. Condannarlo pubblicamente è il solo modo per mettervi fine. Stabilire la verità dei fatti, qualificarli correttamente e imputarli a persone in carne e ossa ad opera di un organo istituzionale, e dunque democratico, inizia a porre fine al crimine»<sup>14</sup>. Quando, soprattutto nel contesto contemporaneo, si utilizza l'amnistia - secondo molti intellettuali - si avvia una rimozione della verità da parte del potere politico, o ancora si evidenzia l'impotenza da parte del diritto. Nonostante ciò si possono individuare delle motivazioni comuni che hanno portato a scegliere l'amnistia piuttosto che un altro strumento per la resa dei conti e che hanno apportato alcuni vantaggi. «In primo luogo, va rilevato che nella scelta dell'amnistia considerazioni politiche di opportunità e di prudenza (ragion di stato) prevalgono sulle

---

<sup>12</sup> Si ritrovano numerosi atti di amnistia nelle diverse guerre civili e rivoluzionarie come quella francese del 1789 e inglese del 1660.

<sup>13</sup> Considerato che l'impunità e la negazione possano finire per convincer la vittima di non aver mai subito quei torti che prima dell'impunità era certo di aver subito.

<sup>14</sup> A. Garapon, *crimini che non si possono né punire né perdonare*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 169, 170.

motivazioni propriamente giuridiche o sulla domanda di giustizia per le vittime. In secondo luogo, l'amnistia come mezzo per la neutralizzazione del conflitto interno è spesso imposta o fortemente raccomandata da un attore esterno (il vincitore di una guerra o una potenza imperiale). In terzo luogo, quando non si tratti di una decisione presa sotto tutela, l'amnistia è prevalentemente l'atto politico di un vincitore debole, che intende così consolidare la sua posizione preminente, mettendola al riparo dal riesplodere della conflittualità. L'amnistia, infine, è sempre l'atto politico di un vincitore moralmente compromesso, che ha un evidente interesse a cancellare la memoria anche dei suoi crimini. Fra i vantaggi dell'amnistia vanno annoverati il raffreddamento del contenzioso giudiziario, l'interruzione della catena delle vendette, il bilanciamento delle colpe (nel caso delle guerre civili) e il mantenimento della funzionalità del sistema»<sup>15</sup>. Sono stati proprio questi vantaggi che hanno portato nell'ultimo secolo alla possibilità di creare delle commissioni che, dopo aver accertato la verità, operassero attraverso l'uso massiccio dell'amnistia. Proprio per questo le commissioni per la verità e la riconciliazione sono state etichettate come strumenti ibridi, a metà strada tra processo e amnistia.

L'elaborazione giudiziaria del passato ha subito nel tempo un profondo ridimensionamento per quel che concerne le aspettative nella società di vittime. Per questo motivo la giustizia di transizione, praticata dalle commissioni, ha assimilato - oltre al potere giudiziario - misure economiche per poter garantire risarcimenti retributivi alla vittime, e inoltre ha assunto un atteggiamento fondato sul canone religioso del perdono, fuoriuscendo dal modello della pena. Con le commissioni, il

---

<sup>15</sup> P. Portinaro, *I conti con il passato*, Op. Cit., pp.143,144.

ruolo di protagonista viene assunto dalle vittime, che “rubano” la scena al processo e ai tribunali. Le commissioni intraprendono una tipologia di giustizia, quella riparatrice, completamente diversa da quelle viste fino ad ora, avendo come obiettivo finale la reintegrazione nella società, e la riconciliazione.

L'esempio più importante di commissione per la verità e la riconciliazione, ci viene offerta dal caso Sudafricano. Alla fine dell'*apartheid* si è deciso di istituire una commissione (la quale ha operato tra il 1996 e il 2001, in merito alla violazione dei diritti umani avvenuti tra il 1960 e il 1993) con la convinzione che questa avrebbe potuto avere degli effetti benefici sulla società, in quanto si preoccuparono di far luce su quanto avvenuto senza pervenire alla criminalizzazione di una parte della società o di singoli individui. Obiettivo primario era quella di porre in luce la verità attraverso la sua istituzionalizzazione. Ecco perché al processo che si celebrò alla fine delle indagini della commissione, si assistette a una massiccia partecipazione di carnefici e vittime.

Al termine dell'*apartheid* il maggior numero di documenti provanti le colpe degli accusati scomparve, e proprio per questo motivo si volle evitare un processo farsa che sarebbe terminato con l'assoluzione dei responsabili di terribili crimini nei confronti della gente di colore del Sudafrica. Se proprio questi dovevano rimanere impuniti era meglio che lo fossero attraverso un'amnistia che comunque evidenziava la verità. Infatti durante il processo, chiunque ambiva ad un'amnistia era costretto ad ammettere la propria colpa descrivendo gli atti criminali commessi. Solo dichiarandosi colpevoli e veramente pentiti di quanto fatto, ricevevano l'amnistia. Il passo successivo e più complicato del processo e del lavoro della commissione, consisteva nel convincere le

vittime a sforzarsi nel perdonare i loro carnefici e ad avviare un processo di ricostruzione delle relazioni umane.

Ciò che si è perseguito in Sudafrica dunque non è la giustizia per le vittime e la pena per i responsabili, ma semplicemente la verità. La componente giudiziaria ha lasciato completamente il posto a quella religiosa fondata sul perdono e attraverso la quale poter iniziare una nuova storia del Sudafrica.

Quella del Sudafrica non è l'unico esempio di commissione, né tantomeno il primo. Precedente a questa si ricordano la commissione verità argentina, costituita alla fine della dittatura militare di Videla e conclusasi con la relazione pubblicata nel 1985 dal titolo *Nunca más*, in cui si illustravano gli orrori della dittatura. Un'altra commissione verità, che forse tra le altre ha raggiunto il maggior successo in termini di risultati prefissi, è stata quella cilena. Istituita dal presidente Aylwin nel 1990, la commissione riuscì ad esaminare in brevissimo tempo oltre 3000 casi tra omicidi e sparizioni, nonostante l'opposizione militare ancora in qualche misura legata al precedente regime Pinochet. Entrambi i casi si distinguono da quello sudafricano per una più accentuata componente giudiziaria. Nei casi sudamericani la voglia di giustizia e resa dei conti è stata più forte di quella sudafricana. Infatti molti degli indagati hanno subito un regolare processo che ha portato alla condanna dei maggiori responsabili, evidenziando dunque come le due opzioni (commissioni per la verità e giustizia) sono coniugabili.

Oltre alle più evidenti differenze, è comunque possibile intravedere degli elementi comuni a tutte le commissioni: «1. Analizzano il passato, 2. Forniscono un quadro complessivo della violazione dei diritti, 3. Hanno un arco di vita limitato, che si

conclude con la presentazione di un rapporto, 4. Hanno accesso privilegiato alle informazioni e sono protette durante le indagini. La loro funzione primaria consiste comunque nell'affermazione di un'identità collettiva capace di volontà politica e di rigenerazione morale»<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Ivi p.190

## **2 LA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE**

### *2.1 Nascita e sviluppo della comunità giuridica internazionale*

Come si accennava in precedenza, il ricorso a sistemi giudiziari (quindi a processi) come mezzo per la “resa dei conti” da parte di chi ha subito dei torti, è diventato quello prevalentemente usato durante il XX secolo. Allo stesso modo, si nota come anche il diritto internazionale abbia conosciuto un ampliamento delle sue prerogative e della sua utilità.

Non è un caso che i due fenomeni (giustizia e diritto internazionale) siano strettamente collegati al secolo dei genocidi e dei totalitarismi. I numerosi crimini perpetrati in questo secolo hanno sicuramente contribuito all’accelerazione di pratiche legislative che regolamentassero le modalità da seguire nei casi di crimini di massa e di guerre di aggressione, concernenti le punizioni di chi li commette, ma che fungessero anche da deterrente. È proprio la mostruosità dei crimini commessi che desta l’interesse internazionale.

Quello che si è tentato di fare, o meglio che si sta tentando di fare, è creare un sistema giuridico internazionale dopo aver creato una comunità internazionale. Le grandi guerre combattute nel Novecento si collegano direttamente all’ambito internazionale, ampliando il discorso a livello universale, perché pongono in stretto legame il diritto con la politica. Proprio questo stretto legame rischia di subordinare il diritto e la giustizia ai rapporti di forza.

Tuttavia il sistema giudiziario ad oggi globalizzato, si pone il compito complicato di giudicare le violenze che l'uomo, fino a qualche tempo prima, non sembrava minimamente in grado di compiere<sup>17</sup>. Inoltre la giustizia internazionale, attraverso un regolare processo, deve riuscire a «riconoscere la vittima, onorare la memoria, raccontare la storia e impedire la guerra. Queste nuove funzioni della giustizia ne favoriscono la potenza – se non l'onnipotenza –, mentre al contempo la giustizia penale internazionale deve costantemente fare i conti con la sua mancanza di potenza, che può trasformarsi in totale impotenza, a mano a mano che si emancipa dalla sovranità statale»<sup>18</sup>, dovuto appunto al problematico rapporto con i sistemi politici, che ancora regolano le relazioni internazionali.

I primi approcci e riferimenti ad un diritto internazionale risalgono già al 1648 con il trattato di Vestfalia e con i primi tentativi di costruire uno stato di diritto. In questo caso però il diritto internazionale era visto essenzialmente come mezzo garante delle relazioni internazionali, senza nessun riferimento alla possibilità di esercitare pratiche giudiziarie. Il motivo è presto detto, nessuno stato voleva vedersi privato della propria autonomia, autorità e sovranità, cosa tra l'altro garantita dal trattato stesso.

Fino al termine del Secondo conflitto mondiale, ogni tentativo ad allargare il diritto internazionale anche a mansioni giudiziarie e penali furono fallimentari<sup>19</sup>. Fino a quel momento, al diritto internazionale si affidava il compito di impartire sanzioni economiche o politiche nei confronti del paese che avesse violato le sue norme. In

---

<sup>17</sup> Da qui nuovi capi di accusa come: crimini contro l'umanità, cospirazione contro la pace, ecc..

<sup>18</sup> A. Garapon, *crimini che non si possono né punire né perdonare*, Op. Cit., p.9

<sup>19</sup> Il fallimento più evidente, come detto in precedenza, è stato il tentativo di incriminare l'imperatore tedesco Guglielmo II al termine della Prima guerra mondiale, durante i processi di Lipsia. Un altro esempio importante in tal senso, è il trattato di Sévres del 1920, che concluse la pace con la Turchia e che conteneva disposizioni giudiziari contro imputati accusati di crimini commessi ai danni degli armeni. Disposizioni che non solo non ebbero vita, ma con il successivo trattato di Lisbona che lo sostituiva, agli imputati fu garantita l'amnistia.



qualunque caso, ad essere posto sotto accusa non potevano mai essere singoli individui; solo gli stati erano riconosciuti come soggetti del suo ordinamento.

È la Seconda guerra mondiale a determinare un radicale cambiamento nelle modalità e nelle competenze del diritto internazionale. Quanto tragicamente avvenuto durante il conflitto, ha imposto alle potenze vincitrici il dovere e il bisogno (amplificate dall' opinione pubblica) di punire in modo esemplare quanti macchiatosi di quegli assurdi crimini (deportazioni, genocidi ecc..). Così, ancora con il conflitto in pieno svolgimento, - anche se ormai con esito vittorioso chiaramente in mano - le potenze alleate cominciarono le discussioni a Washington su come intervenire nei confronti degli sconfitti. Discussioni che daranno vita alla Carta delle nazioni unite<sup>20</sup>. Nella Carta la guerra di aggressione viene considerata alle stregua di un crimine e per tanto perseguibile penalmente. Al Consiglio di sicurezza viene affidato il compito di fermarlo e sanzionarlo.

Dunque, è con i processi di Norimberga e con quello di Tokyo nati al termine del conflitto, che il diritto internazionale comincia propriamente la sua attività. La creazione di speciali Tribunali militari internazionali, servì a dar luogo ad un processo regolamentato da un sistema giuridico comunitario che combinasse punizioni nei confronti del battuto regime nazista e dei suoi alleati.

Dopo questi processi si assiste ad una lunga pausa per la giustizia penale internazionale, che dura per tutta la Guerra Fredda. Bisogna infatti attendere il 1993 per rivedere in atto un processo internazionale con la creazione, su proposta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del Tribunale penale internazionale *ad hoc* per l'ex

---

<sup>20</sup> Carta che sarà poi estesa ed imposta a cinquanta paesi invitati a San Francisco nel 1945 subito dopo la fine della guerra.

Jugoslavia e di quello per il Ruanda un anno più tardi. Ma l'atto che sancisce la vera e propria istituzionalizzazione del sistema giudiziario internazionale è rappresentato dalla ratifica a Roma nel 1998, da parte di 120 paesi, dello statuto che dà vita alla Corte penale internazionale (International Criminal Court). La funzione della Corte riveste un ruolo importante nell'ottica di una giurisdizione internazionale. Infatti, a differenza dei tribunali che l'hanno preceduta, possiede una propria giurisdizione, comune a tutti i paesi che hanno ratificato lo statuto di Roma e ha sede permanente. Attraverso la CPI si consacra il passaggio della giustizia interna su un livello internazionale.

Successivamente alla nascita della Corte penale internazionale, si cominciano ad effettuare dei nuovi esperimenti giudiziari che hanno portato alla costituzione di istanze giudiziarie "miste", ovvero di corti giudicanti composte sia da giudici internazionali che da giudici appartenenti alla nazione coinvolta nel processo, e si applicano normative penali del diritto internazionale insieme a quelle nazionali, le quali diventano complementari una all'altra<sup>21</sup>. Esempi di giurisdizioni "miste" si trovano in tutto il globo, dal caso cambogiano a quello kosovaro, passando per la Sierra Leone ed il Timor Est. Ultimo, in ordine cronologico, è l'istituzione a Baghdad nel 2003 del tribunale penale speciale (Iraqi Special Tribunal), fortemente sponsorizzato dagli Stati Uniti al termine del secondo intervento statunitense in Iraq determinato dall'attacco alle twin Towers l'11 settembre 2001. Pur essendo nazionale, il tribunale iracheno presenta molte similitudini a quello dei tribunali militari *ad hoc*<sup>22</sup>, innanzitutto perché istituito dalle forze occupanti e vittoriose, l'esercito anglo-americano, nei confronti degli

---

<sup>21</sup> Il più delle volte l'istituzione di questi tribunali dipende dalla scarsa efficienza o totale mancanza, delle strutture giudiziarie locali.

<sup>22</sup> In questo caso non è stato possibile usufruire della Corte penale internazionale, poiché l'Iraq non era tra i 120 paesi firmatari dello statuto di Roma.

sconfitti, ovvero Saddam Hussein (condannato a morte) e i principali esponenti del regime ba'athista.

Si può ben notare come gli anni novanta del Novecento siano stati quelli in cui si è assistito al più grande sforzo di creare una comunità giuridica universale. Hanno comunque giocato un ruolo fondamentale in tale sforzo, le continue violazioni del diritto internazionale, soprattutto durante guerre civili, e l'adozione di politiche genocidarie che hanno portato a commettere crimini contro l'umanità. Dal momento che tali episodi continuano a ripetersi nel corso della storia si è creduto che «l'istituzione di un sistema penale globale al fine di contenimento e prevenzione della macrocriminalità politica avrebbe potuto contribuire a evitare il ricorso allo strumento della coercizione armata»<sup>23</sup>.

Molti intellettuali sono concordi con questo e vedono favorevolmente la costituzione di una giustizia penale internazionale, soprattutto nell'attuale contesto globalizzato. Per molto di loro solo questo può essere utile a frenare quel ciclo di violenza che caratterizza la nostra società. Lo strumento penale può servire da deterrente, in quanto in futuro chiunque prima di scatenare conflitti o effettuare crimini di massa violando i diritti dell'uomo, è ben consapevole di essere perseguitato e andare in contro a sanzioni esemplari (anche la pena capitale) comminate da una Corte di giustizia.

---

<sup>23</sup> P. Portinaro, *I conti con il passato*, Op. Cit. p. 108

## *2.2 I casi che hanno creato un precedente precedenti: Norimberga e Tokyo*

I processi celebrati dal tribunale militare internazionale a Norimberga e dal tribunale militare per l'estremo oriente a Tokyo rappresentano senza dubbio il primo riuscito tentativo di punire i responsabili dello scoppio di una guerra che ha generato l'uccisione di milioni di persone. Cosa ancor più importante, è che tutti i processi hanno seguito le norme che costituiscono il diritto internazionale, segnando la nascita della giustizia penale internazionale come istituzione. Quanto avvenuto a Norimberga a posto le base per l'inizio di una comunità giuridica universale. Infatti tutti i principi, le normative e i capi d'accusa, usati durante il processo e contenuti nello Statuto di Londra definito l'8 agosto 1945, sono confluiti nella Corte penale internazionale.

Lo Statuto rappresenta l'intenzione delle Nazioni Unite (Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica in testa) di portare davanti un tribunale i responsabili del conflitto. Inoltre si decise che i principali colpevoli di crimini di guerra sarebbero stati processati con locazione geografica precisa ed individuata dagli alleati e puniti per comune decisione dei governi alleati. Tutti gli altri esponenti dell'esercito tedesco, del partito nazista e dei suoi alleati, sarebbero stati processati per i loro atroci crimini negli stessi paesi in cui hanno consumato il delitto. L'accordo di Londra dà il via all'istituzione del tribunale militare di Norimberga.

Gli articoli che costituiscono l'accordo sono più di trenta e stabiliscono modalità, normative e tempistica del processo. Tali articoli rappresentano una novità assoluta, dato che mai prima d'ora si era tentato di dar vita ad un processo di tali dimensioni, che coinvolge molti paesi e numerose persone. Tra le novità più

significative meritano una menzione particolare i capi d'accusa mossi contro i processati, infatti si sentono nominare amputazioni del tutto estranee fino ad allora. L'articolo VI dello statuto precisa quali sono i crimini a seguito dei quali gli individui possono essere considerati direttamente responsabili e quindi puniti:

- a) Crimini contro la pace, consistenti nella pianificazione, preparazione o iniziazione di una guerra di aggressione.*
- b) Crimini di guerra, consistenti nella violazione delle leggi e dei costumi della guerra.*
- c) Crimini contro l'umanità, consistenti nell'uccisione, sterminio, riduzione a schiavitù, deportazioni o altri atti inumani ai danni della popolazione civile.*

Norimberga è stata considerata da numerosi storici da una parte come la prosecuzione della guerra con armi diversi, quindi in tal senso rappresenterebbe l'ultimo atto della Seconda guerra mondiale. Dall'altra, nel corso del tempo, ha acquisito decisamente il valore di precedente che ha segnato tutta la storia successiva del diritto internazionale. A Norimberga, così come a Tokyo, si diedero vita a dei tribunali militari internazionali composti esclusivamente da corti e giudici appartenenti ai paesi vittoriosi del conflitto (senza la minima presenza di giudici neutrali), i quali erano chiamati ad indagare in merito ai crimini perpetrati dagli sconfitti. Nonostante l'Onu fu la grande esclusa dalla partecipazione a tutti i processi (anche a quelli che hanno fatto seguito a

Norimberga) durante la sua prima Assemblea, avvenuta immediatamente dopo l'esito dei processi, provvide a raccogliere tutte l'eredità dei principi di Norimberga, i quali furono adottati nel 1950 dalla Commissione del diritto internazionale. Con questo si mise per inciso che chi non rispetta le sue norme è perseguibile penalmente, e il suo obiettivo principale doveva essere quello di bandire la guerra.

L'idea di creare un sistema giuridico comune tra le nazioni, capace di incriminare le violenze di un conflitto, nasce anche, e forse principalmente, dalle continue pressioni dell'opinione popolare, soprattutto ovviamente da chi ha vissuto in prima persona quelle violenze. Al termine della seconda guerra mondiale l'opinione pubblica dei paesi vincitori (in primis quella americana e quella britannica) era fortemente a favore di azioni penali nei confronti dei nazisti e dei suoi alleati, i quali meritavano punizioni esemplari. Opinione che in qualche misura fu influenzata dalla campagna giudiziaria promossa dai principali giuristi europei nelle maggiori testate giornalistiche del vecchio continente. Su queste basi nasce l'idea di creare il tribunale di Norimberga, capace di andare oltre le dinamiche di potere che regolano i rapporti tra le nazioni.

Sia a Norimberga che a Tokyo si sono create le condizioni giuste per istituzionalizzare la giustizia penale universale. Tutti i successivi processi si sono evidentemente ispirati a Norimberga nel rispettare tale istituzione. Ma questo non bastò ad evitare feroci critiche che finirono per condannare i due tribunali e hanno alzato un dibattito sulla vera efficacia e legittimità del diritto penale internazionale.

### *2.3 La guerra fredda e i tribunali militari ad hoc*

Al processo principale di Norimberga hanno fatto seguito una serie di altri processi portati avanti dagli alleati in tutta Europa e non solo, ma molto spesso questi vengono posti nel dimenticatoio, probabilmente perché ridimensionati dalla fama e dal fascino (data anche l'importanza degli imputati) di Norimberga. In realtà questa ondata giudiziaria internazionale non durò molto, messa in disparte dalla crescente preoccupazione, da parte degli alleati, della minaccia sovietica che spaventava l'Europa occidentale. Nel pieno svolgimento della Guerra Fredda il riarmo tedesco, al fine di garantirsi il suo appoggio contro i sovietici, divenne la preoccupazione principale degli Stati Uniti. Così, il cancelliere tedesco Adenauer, sapendo dell'importanza strategica per gli Stati Uniti della presenza della Germania Ovest nel blocco occidentale, approfittò della situazione per chiedere la fine dei processi e ridurre molte delle pene comminate nei processi precedenti. Questa era una condizione imprescindibile se gli angloamericani speravano in un appoggio della Germania Ovest nella battaglia antisovietica. La preoccupazione americana, tra i promotori principali di Norimberga, in questo modo si spostò sulla questione sovietica. Anche se molta dell'opinione pubblica era ancora convinta dell'importanza di continuare la stagione dei processi contro i nazisti, il governo statunitense ritenne più importante concentrarsi sulla battaglia contro il nuovo nemico comunista.

La Guerra Fredda pose un freno alla realizzazione della giustizia penale internazionale, immediatamente acceleratosi però alla fine della stessa. La fine della cortina di ferro ha rianimato il progetto universale di giustizia. Ne sono testimonianza i

diversi processi eseguiti successivamente a delle transizioni democratiche, dato che il crollo del sistema sovietico ha comportato la conclusione di diversi conflitti e di diversi regimi. Ma gli eventi che hanno permesso di inaugurare nuovamente il progetto della giustizia internazionale, sono stati le creazioni di due tribunali militari internazionali chiamati ad indagare in merito alla violazione dei diritti umani commessi in ex Jugoslavia e in Ruanda.

Per quel che concerne la situazione in ex Jugoslavia, ebbe un ruolo fondamentale per l'intervento delle potenze occidentali, come a Norimberga, l'opinione pubblica. Infatti i governi occidentali seppero dei terribili crimini consumati dai serbi nei confronti dei bosniaci già nella primavera del 1992, ma questo non servì a farli intervenire. Ma quando la verità sui crimini serbi venne scritta sui più importanti giornali mondiali, a mobilitarsi in favore di un intervento fu proprio l'opinione popolare, la quale fu sconvolta dalle notizie dell'utilizzo di nuovi campi di concentramento, ma soprattutto dalle immagini crudeli dei bombardamenti<sup>24</sup>. Si diffuse la convinzione di dover istituire un tribunale sul modello di Norimberga per punire gli autori di quei crimini. Questo fece cambiare del tutto la tattica usata fino a quel momento dai governi occidentali, ovvero quella dei negoziati politici. Attraverso la negoziazione si sperava di poter placare la violenza dei serbi e allo stesso tempo evitare un intervento armato.

Il 13 agosto 1992 il Consiglio di sicurezza dell' Onu ordinò un rapporto sulle violazioni commesse. I cinque giuristi chiamati ad esaminare le violazioni riconobbero la verità sui crimini commessi in ex Jugoslavia. Questo determinò il cambiamento del

---

<sup>24</sup> Sicuramente rispetto a Norimberga giocarono un ruolo fondamentale le nuove tecnologie mediatiche. Infatti le immagini potevano ora essere trasmesse in televisione e milioni di persone potevano vedere con i loro occhi quanto succedeva.



carattere delle negoziazioni, da politiche a giudiziarie. Il 25 maggio 1993, ancora con il conflitto in pieno svolgimento, venne istituito il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (Icty) sulla base della risoluzione 827 del Consiglio di sicurezza. Il cambiamento del carattere negoziale, fu determinato dalla piena convinzione che solo un intervento penale potesse servire a porre fine ai crimini, alle violazioni dei diritti umani, e soprattutto a concludere la guerra e riportare la pace in ex Jugoslavia. Il tribunale si pose subito come ente sovranazionale e tenne la sua prima udienza a l'Aja il 7 maggio del 1996; la prima di un tribunale internazionale dopo Norimberga.

Con il fenomeno della globalizzazione in continua accelerazione, si accelerò anche l'istituzione di tribunali internazionali. Rispetto a Norimberga, il tribunale militare per l'ex Jugoslavia ha goduto di maggiore visibilità perché l'imputato chiamato a rispondere dei crimini commessi era un capo di Stato e importante uomo politico come Slobodan Milošević.

Sulla scia del caso serbo venne istituito l'8 novembre 1994 il tribunale penale internazionale per il Ruanda (Ictr) sulla base della risoluzione 955. Anche in questo caso il tribunale fu chiamato ad indagare sulla violazione dei diritti umani commessi dal governo ruandese nei confronti della minoranza tutsi, durante la guerra civile.

Molti studiosi individuarono dei parallelismi tra i casi di Norimberga e Tokyo e quelli dell'ex Jugoslavia e Ruanda, per via delle modalità e dei principi su cui si basarono. In realtà i casi presentano un'importante differenza. Nei casi slavi e ruandesi, infatti, il sistema giuridico internazionale si era evoluto e aveva raggiunto un grado di autonomia molto più elevato rispetto al secondo dopoguerra. Il diritto penale internazionale godeva di una certa stabilità normativa e i crimini internazionali erano

entrati ormai definitivamente nel lessico del diritto comune a tutte le nazioni. Questo facilitò sia l'istituzione dei tribunali, sia il loro svolgimento. Nonostante questo, anche i tribunali militari internazionali *ad hoc* vennero sottoposti a dure critiche per certi versi simili a quelle che colpirono Norimberga e Tokyo. Si può comunque considerare i due tribunali come fondamentali per i lavori che porteranno all'istituzione della Corte penale internazionale.

#### *2.4 Le critiche mosse alla giustizia penale internazionale*

Sin dal momento della sua progettazione, e ancora oggi, l'internazionalizzazione di normative giuridiche ha subito diversi attacchi e critiche provenienti da più parti. In sintesi, l'accusa più grave mossa da importanti intellettuali, ma anche da importanti uomini politici, è quella di distruggere il diritto alla sovranità di un paese. Si è da più parti affermato che l'affidamento ad un ente sovranazionale per la regolazione di un diritto comune a tutte le nazioni porti via l'autonomia di una singola nazione e di chi appartiene a quella nazione. Da qui nasce anche un altro dibattito che ha posto molta confusione, ovvero quello della competenza universale. Diventa sempre più complicato, man mano che il diritto internazionale si amplia, riuscire a comprendere quando finiscono le competenze (giuridiche nel nostro caso) di un paese e cominciano quelle internazionali. Il noto giurista francese Antoine Garapon, spiega come questa confusione abbia dato la possibilità a uno stato di perseguire un sospettato di crimini contro l'umanità, anche se non rientra nelle sue competenze territoriali. Così, singoli

tribunali nazionali possono giudicare i delitti commessi fuori dal suo territorio e criminali, o vittime, che non appartengono al suo territorio, o comunque non è stato minimamente coinvolto nell'azione criminosa. Tutto questo è possibile in quanto gli stati possono ricorrere a testi come la convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti, o alle quattro convenzioni di Ginevra del 1949<sup>25</sup>. Garapon pone il caso Pinochet come l'esempio più lampante per risaltare la competenza giuridica universale, specificatamente quando l'ex dittatore cileno nel 1999 venne arrestato a Londra dietro un mandato di cattura emesso dalla Spagna. Inoltre sostiene come anche nelle competenze universali si ripropone una forte tensione fra diritto e potere. La competenza universale trova molte difficoltà ad emanciparsi da considerazioni politiche internazionali, come dimostra lo stesso caso Pinochet, visto la premura con cui le autorità britanniche hanno concesso i domiciliari al condannato per evitare preoccupazioni di natura diplomatica<sup>26</sup>.

Considerazioni come queste hanno portato a una serie di interrogativi ancora irrisolti: che ruolo ha la giustizia nell'obbiettivo finale della pace? E questa, coincide esattamente con la giustizia? La giustizia attraverso processi, riescono effettivamente a guarire e risarcire la vittima? Veramente tale giustizia è capace di scrivere la, giusta storia? Dare risposte a quesiti del genere non è affatto semplice, soprattutto nel momento in cui durante la sua attività entrano in causa finalità politiche eccessive, che

---

<sup>25</sup> Le quattro convenzioni di Ginevra furono adottate il 12 agosto 1949 ed erano le seguenti: convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, convenzione per il miglioramento delle condizioni dei malati, dei feriti e dei naufraghi delle forze armate sul mare, convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

<sup>26</sup> A. Garapon, *crimini che non si possono né punire né perdonare*, Op. Cit., pp. 23,25.

spesso e volentieri non permettono alla giustizia penale internazionale di funzionare come dovrebbe.

Abbiamo visto come negli ultimi decenni si è assistito ad un'evoluzione storica della giustizia penale internazionale, almeno a detta dei suoi fautori, iniziata con il tribunale internazionale di Norimberga, continuata con la creazione di tribunale internazionale *ad hoc* in ex Jugoslavia e Ruanda, per poi concludersi con l'istituzione della Corte penale Internazionale. In realtà questa evoluzione più che lineare e coerente è stata incerta, ha compiuto passi falsi, e avvolta ha finito per essere contraddittoria. Ad esempio la stessa CPI vista come la massima espressione del successo di una giustizia penale internazionale, presenta alcune arretramenti rispetto ai tribunali internazionali in riferimento a pratiche procedurali, le quali avvolta sono state claudicanti, incerte e incompiute. Senza dubbio negli ultimi tempi la giustizia internazionale ha raggiunto una dimensione e una forma assolutamente impensabile prima della Seconda guerra mondiale, tuttavia «non è riuscita a scalzare i vecchi modelli di giustizia sommaria. La novità non va quindi ricercata in un movimento generale e lineare che condurrebbe verso l'apoteosi di una giustizia universale, in cui tutte le ingiustizie del mondo, tutte le vicissitudini della storia, saranno alla fine sottoposte a giudizio secondo il diritto e la ragione, ma nella giustapposizione, a fianco della giustizia militare classica, sommaria e spettacolare, di una via nuova per giudicare certi crimini che in precedenza sfuggivano a qualsiasi sanzione»<sup>27</sup>.

Una delle più importanti critiche mosse alla giustizia internazionale è la sua contraddittorietà. Infatti nello svolgimento delle sue funzioni essa fa riferimento a due

---

<sup>27</sup> Ivi p. 27.

tipologie di diritto che tendono ad escludersi vicendevolmente. Da una parte si rifà al diritto internazionale che riconosce esclusivamente gli stati come soggetti giuridici, dall'altro al diritto penale, il quale riconosce solo i singoli individui.

Nel momento in cui si è affermato la possibilità di creare un ente sovranazionale capace di emanare leggi e farli rispettare in qualsiasi territorio (fino a quel momento esclusiva prerogativa di uno stato) si è distrutto il modello vestfaliano creato nel 1648 che garantiva la sovranità degli stati e la loro impunità. Il modello garantiva quindi l'impossibilità di condannare la sovranità, compromesso raggiunto tra diritto e politica. Il diritto internazionale classico, quindi si richiamava a delle norme comuni che regolamentavano lo spazio internazionale e crimini che minacciavano interessi comuni come la pirateria, la tratta degli schiavi e lo spaccio di stupefacenti. Inoltre andava a regolamentare la guerra nei suoi usi e costumi. L'attuale diritto internazionale ha ampliato il suo raggio d'azione introducendo nuove categorie come genocidio e crimini contro l'umanità. La novità sostanziale sta nel fatto che a cadere nelle maglie della giustizia internazionale sono ora anche i sovrani stessi. Così facendo quel compromesso fra diritto e politica viene dissolto, così come la separazione fra diritto internazionale e diritto interno.

Il modello vestfaliano ha avuto il merito di salvaguardare il sistema giuridico interno e soprattutto garantire le relazioni internazionali, stabilire gli elementi che riguardavano il diritto interno e quelli che riguardavano il diritto internazionale e separava la morale dalla politica. Con la sua dissoluzione tutto questo è stato rimesso in discussione e ha posto un velo silenzioso sui rapporti fra diritto e potenza. Uno dei più grandi sostenitori del modello vestfaliano, e allo stesso tempo critico

dell'internazionalizzazione del diritto, è stato Carl Schmitt, il quale nel *Der Nomos der Erde*, non solo sottolinea la fine della centralità europea dopo la fine della Prima guerra mondiale, ma fa notare come il superamento di Vestfalia ha contribuito a porre fine ad un ordinamento internazionale e spazializzato, sostituendolo con un ordinamento universalistico e despazializzato, ovvero la Società delle Nazioni, voluta e controllata dall'allora presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow Wilson. La principale critica che Schmitt mosse nel testo al wilsonismo e quindi alla Società nata a Ginevra, era che invece di preoccuparsi di migliorare la "ritualizzazione" della guerra, limitarla e creare dei nuovi regolamenti in grado di eliminare l'elemento d'annientamento della guerra (cosa che Westfalia aveva cercato di fare, fallendo ma anche riuscendovi in alcuni casi), concentrasse eccessivamente il suo sforzo nell'impresa utopica di bandire giuridicamente la guerra, in nome del dogma universalistico. Per Schmitt con l'esaurimento del modello vestfaliano, si è assistito al superamento di quello che fin dal medioevo aveva risparmiato all'Europa o meglio all'umanità intera molte guerre di sterminio, ovvero il *bellum justum* e il principio della legalità della guerra interstatale, condotta da sovrano che si riconoscono uguali di fronte al diritto di guerra, iniziata per far valere gli interessi dello stato. La fine della "guerra giusta" ha significato l'affermarsi di un principio etico-politico della guerra secondo cui l'aggressore deve essere considerato in ogni caso alla stregua di qualsiasi altro delinquente e quindi perseguitato penalmente. Come sostiene Danilo Zolo probabilmente Schmitt ha dimenticato le diverse guerre che hanno martoriato la popolazione europea come le guerre napoleoniche, ma bisogna dare atto alle tesi schmittiane quando sostengono che l'affermarsi di nuove istituzioni internazionali, capace di superare l'anarchia vestfaliana,

abbiano significato una revisione della nozione della sovranità degli stati<sup>28</sup>. Le critiche mosse al sistema universalistico della giustizia prendono spunto dalla graduale perdita della sovranità dello stato, ma non vanno dimenticati gli attacchi rivolti all'efficacia delle istituzioni sovranazionali e non semplicemente interstatali, che hanno fatto parlare di un loro vero e proprio fallimento. Probabilmente la critica che si può muovere con maggiore evidenza al sistema universalistico è il suo carattere dualistico. Questo lo si comprende soprattutto se si prendono in analisi i diversi casi di giustizia di transizione alla fine di grandi conflitti e che quindi vede coinvolti non solo le forze perdenti ma anche quelle vincitrici. In questi casi, come a Norimberga (come vedremo specificatamente più avanti), si nota come ciò che vale per lo sconfitto non vale per il vincitore, e questo può far pensare come se da un lato il carattere anarchico che regolavano i rapporti tra gli stati, dall'altro si siano affermate delle istituzioni che sono tacitamente controllate dalle potenze più forti che ne hanno sponsorizzato la creazione.

---

<sup>28</sup> D. Zolo, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Roma - Bari , Laterza , 2006, p.6.

### **3 VINCOLI E CONSEGUENZE NELLA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE**

#### *3.1 L'influenza politica*

Durante il suo esercizio la giustizia di transazione è stata, e tutt'ora lo è ancora, influenzata da dei vincoli tacitamente accettati dai paesi coinvolti. Parlo di vincoli importanti come quello politico. In realtà durante la progettazione della giustizia universale si decise che questa non avrebbe dovuto obbedire a nessuna strategia geopolitica, la pace e la giustizia sarebbero state ricercate attraverso una qualificazione morale del delitto e non attraverso soluzioni negoziate. Per i partigiani della giustizia internazionale, la giustizia diventa un mezzo al servizio della pace e non un mezzo per interessi politici. Ma come spesso accade nella storia, l'attuazione di un progetto (specie se questo assume grandi proporzioni come nel caso della giustizia internazionale) non segue fedelmente l'idea che ha portato alla sua realizzazione. La storia ci insegna che molto spesso le decisioni e le procedure della giustizia di transizione sono figlie di negoziazioni politiche.

Nel pieno svolgimento dei suoi compiti la giustizia di transizione finisce col dover andare politicamente incontro alle esigenze del nuovo regime democratico, che ha preso il posto di quello autoritario che lo ha proceduto. Allo stesso modo il nuovo regime deve adattarsi e a sua volta andare politicamente incontro alle decisioni procedurali della giustizia di transizione. In breve si assiste a una negoziazione tra



vecchia e nuova élite. Infatti i leader del nuovo regime non riescono quasi mai ad applicare la giustizia che vorrebbero, nel momento in cui la transizione è stata caratterizzata da accordi con il vecchio regime che prevedevano amnistie o clemenza, in cambio della loro volontaria rinuncia al potere. Appare dunque evidente come nella maggior parte dei casi questa negoziazione avvenga sotto la supervisione di una parte terza, che coincide con la vincitrice di un conflitto armato.

I casi storici testimoniano quanto appena affermato, come ci suggerisce Jon Elster. Il primo esempio di transizione negoziale è la restaurazione della democrazia ateniese nel 403 a.C., transizione negoziale avvenuta tra oligarchi, democratici e i vincitori della guerra, gli spartani. Proprio l'intervento di quest'ultimi permise una moderazione delle punizioni verso gli oligarchi (al contrario di quanto chiedevano i democratici restaurati) i quali godettero di amnistie e clemenze, per favorire una risistemazione e una pace sociale. Elster individua anche nel caso delle due restaurazioni francesi prassi di transizione negoziale tra il vecchio ed il nuovo regime sotto la supervisione di una terza parte. Nel 1814 Luigi XVIII fu praticamente costretto, dalle potenze alleate che sconfissero Napoleone, ad applicare punizioni molto più moderate rispetto a quelle che avrebbe voluto comminare. Dopo la fine dei cento giorni e la nuova sconfitta di Napoleone a Waterloo, sempre lo stesso Luigi XVIII fu costretto ad emanare il Proclama di Cambrai che prometteva l'immunità ai seguaci di Napoleone e delegava al parlamento le misure punitive, così come voleva il diplomatico e uomo politico di fiducia del re Talleyrand, convinto che solo attraverso tali misure politiche si sarebbe potuto contrastare chi era contrario alla transizione, i quali dal canto loro ascoltarono Talleyrand ed acconsentirono ad una transizione pacifica con la speranza

che le elezioni avrebbero portato alla creazione di un parlamento che non li avrebbe puniti<sup>29</sup>.

Anche la transizione greca del 1974 è stata caratterizzata da negoziazioni con il nuovo regime democratico che garantirono, attraverso un decreto, l'amnistia ai militari. Secondo Elster sono stati proprio questi accordi politici, e quindi la promessa di una protezione giuridicamente incontestabile a fare in modo che gli ufficiali greci lasciassero il potere. È proprio questa garanzia d'impunità a determinare il buon esito di una transizione, ma questa garanzia è valida solo quando a testimoniarla e a rettificarla è una parte terza. Infatti senza supervisione alcuna non si può garantire un'impunità prolungata nel tempo, in quanto una volta ristabilita la democrazia con la successione di parlamenti o tribunali, è possibile che i successori non si sentano in alcun modo vincolati agli accordi presi dai loro predecessori. Al contrario quando l'accordo è raggiunto sotto supervisione di una terza parte, i rappresentanti del vecchio regime hanno maggiori possibilità di vedersi garantita l'impunità. Per esempio «il terzo attore può offrire asilo all'élite uscente, o, in alternativa, minacciare di sanzioni quella subentrante nel caso in cui essa venga meno alla promessa di amnistia»<sup>30</sup>.

I casi in cui sono stati accordi politici più o meno leciti a determinare la giustizia di transizioni sono moltissimi, e spesso tali accordi sono stati presi in totale segretezza, come successo in svariati casi del Sudamerica. In Argentina e Uruguay le pratiche negoziali sono state nascoste a lungo all'opinione pubblica e gli accordi di amnistia sono stati garantiti dal controllo che i vecchi regimi esercitavano ancora sull'esercito. In

---

<sup>29</sup> Cosa che non avvenne visto che le elezioni portarono al parlamento deputati ultrarealisti molto più inclini alla vendetta e alle dure punizioni dei seguaci di Napoleone.

<sup>30</sup> J. Elster, *Chiudere i conti*, Op. Cit., p. 267.

questi casi l'accordo politico stava nell'evitare un golpe militare, avvolte sfiorato come in Uruguay nel 1986, in cambio di una incontestabile immunità dei suoi esponenti.

Anche nell'Europa orientale alla caduta del sistema socialista sovietico, si è assistito a negoziazioni di natura politica che hanno caratterizzato la transizione alla democrazia. Ma a differenza dei casi sudamericani, gli esponenti dei regimi sovietici avevano meno carte da poter giocare in loro favore per vedersi garantita l'immunità. Tuttavia, secondo le ricostruzioni di molti storici, pare che si sia raggiunto in molti paesi come Polonia e Ungheria degli taciti accordi che hanno imposto dei limiti alla giustizia di transizione e garantito punizioni soft a molti esponenti della vecchia élite<sup>31</sup>. Durante la riunificazione tedesca pare che accordi politici (dico pare perché ancora prove schiaccianti di ciò non sono state trovate) imposti dall'Unione Sovietica come inevitabili per il suo assenso, abbiano vincolato la giustizia di transizione. Questo a testimonianza che l'élite russa possedeva un certo peso al momento della riunificazione, riuscendo a conservare parte di proprietà confiscate tra il 1945 ed il 1949 e soprattutto riuscendo ad impedire l'incriminazione di molti suoi esponenti per reati commessi nella Germania dell'Est durante l'occupazione nello stesso arco di tempo.

Le commissioni d'inchiesta nate in Sudafrica, Argentina, Cile e Salvador presentano tutte vincoli politici. Infatti «l'idea di trattare in modo equanime colpevoli e vittime è caratteristica delle sole transizioni negoziali. Oltre a desiderare ovviamente l'immunità, era importante per le élite uscenti far apparire le violazioni dei diritti umani da esse perpetrate come giustificate da quelle commesse dall'opposizione»<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> In Cecoslovacchia la transizione negoziata consentì ai comunisti di restare nel ministero dell'interno il tempo necessario per distruggere alcuni documenti che testimoniavano la loro colpevolezza.

<sup>32</sup> Ivi, p. 275.

Ovviamente anche il più grande caso di giustizia di transizione, ovvero quello tedesco tenutosi al termine della Seconda guerra mondiale, presenta importanti vincoli politici. Questo risulta evidente se si pensa alla grande differenza fra l'intenzione per le punizioni che precedettero il processo di Norimberga, e non solo, con l'effettiva punizione impartita alla Germania. I preparativi al più grande processo della storia furono infatti caratterizzati da grandi propositi e condanne draconiane per il paese maggiormente responsabile dello scoppio del conflitto, come lo smantellamento dei suoi apparati produttivi e militari, oltre a pesanti condanne nei confronti dei suoi principali esponenti politici e militari. Ma gli avvenimenti politici seguiti immediatamente la fine del conflitto determinarono un cambio di rotta da parte degli angloamericani. La minaccia comunista e l'inizio della guerra fredda spostò la loro attenzione sulla necessità di fermare l'avanzata russa. La giustizia di transizione iniziata con il processo di denazificazione della Germania e nelle intenzione destinata a proseguire con misure giudiziarie dure e la smilitarizzazione del paese, subì un rallentamento evidente, rendendola molta più moderata rispetto alle intenzioni iniziali. Le forze angloamericane decisero che la situazione politica che si era creata rendeva indispensabile ridare forza, anche e soprattutto militare, alla Germania in modo che questa poteva essere utilizzata come scudo antisovietico. Furono esponenti politici del calibro di Winston Churchill, ancor prima della conclusione del conflitto a dichiarare che «non bisognava indebolire troppo la Germania, perché se ne potrebbe aver bisogno per contrastare l'ascesa bolscevica». Anche per gli Stati Uniti la minaccia sovietica determinò un repentino cambio dell'atteggiamento politico tenuto in Germania. Con l'inizio della guerra fredda, la priorità politica degli Stati Uniti divenne la ricostruzione economica e militare della

Germania occidentale, in modo tale da garantire una maggiore sicurezza dell'Europa occidentale, minacciata dall'avanzata comunista.

Si può ben notare dunque che l'elemento politico giocò un ruolo fondamentale durante la giustizia di transizione in Germania. Infatti il rapido cambiamento dell'atteggiamento degli americani spostò l'attenzione dalla punizione dei nazisti al confronto di potere con l'Unione Sovietica, e già dal 1947 le procedure di denazificazione furono ridimensionate. Infatti, se subito dopo la fine della guerra gli occupanti internarono più di 200.000 persone tra funzionari di partito, membri delle ss e pubblico amministrativo, nel 1947 a subire condanne ed epurazione furono soltanto chi aveva ricoperto ruoli importanti durante il regime, a testimonianza dello sciamare dell'intervento alleato dettato da nuovi interessi strategici politici determinati dalla guerra fredda e che portarono, a detta di molti studiosi, al fallimento del processo di denazificazione.

Che la giustizia di transizione a seguito della guerra ebbe degli importanti vincoli politici, lo si nota anche dal dibattito sulle modalità e caratteristiche che il processo di Norimberga, e in generale la punizione da impartire alla Germania e ai suoi alleati, avrebbe dovuto avere. Ad animare il dibattito furono le due diverse visioni politiche sostenute da una parte dal ministro della Guerra statunitense Stimson e dall'altra dal ministro del tesoro Morgenthau. Il primo sosteneva una giustizia di transizione più moderata, dove i capi nazisti fossero sottoposti a processi legali e le punizioni puntassero alla ricostruzione economica del paese, il quale ai suoi occhi si era ormai arreso all'evidenza della sconfitta e deciso a restaurare la democrazia. Il secondo, decisamente più severo, sosteneva misure economiche drastiche, pena capitali attraverso

esecuzione sommaria e impedire alla Germania di accumulare materie prime rendendola militarmente inoffensiva. Ma il nucleo centrale del suo pensiero si basava sullo smantellamento industriale, lo smembramento politico del paese e una rieducazione politica della sua popolazione violenta. Ma «la giustizia politica che egli aveva proposto fu sostituita dalla giustizia legale»<sup>33</sup> di Stimson. In realtà almeno inizialmente la seconda trince della giustizia di transizione, ovvero quella che fa seguito al processo di Norimberga, prevedeva anche un decentramento politico e militare della Germania, progetto poi abbandonato a causa del timore degli angloamericani per la crescente minaccia comunista.

Il problema della politicizzazione della giustizia di transizione investe anche in un'ottica più generale, il diritto internazionale. Sulla Corte penale internazionale ad esempio, si è ampiamente dibattuto sul ruolo del procuratore generale, il quale in teoria non è un organo politico, anzi durante il suo lavoro deve fare dell'imparzialità la sua migliore virtù, ma in pratica finisce per influenzare politicamente, sin dal momento in cui riceve l'incarico, lo stato in cui sta investigando, riuscendo ad avere il controllo sulle indagini che gli stati avevano già avviato.

Anche per quel che riguarda i tribunali penali internazionali la questione politica diventa evidente. Come nel caso del procuratore, anche i tribunali devono essere imparziali e comunque non soggetti a tematiche di natura politica. Invece facendo semplicemente riferimento allo svolgimento delle sue attività si nota che «la ricerca della cooperazione esige attivazione di capacità diplomatiche e negoziali, che sono tradizionalmente qualità politiche. In questo senso i tribunali operano in uno spazio

---

<sup>33</sup> Ivi 278.

politico ed esercitano l'arte della negoziazione»<sup>34</sup>. Ma il rischio più grosso a cui si va incontro è l'uso politico della giurisdizione dei tribunali. «Il Consiglio di sicurezza, infatti, da un lato ha il potere di sottoporre alla Corte anche casi di violazioni dei diritti che siano state commesse in territori o da cittadini di stati che non hanno accettato la giurisdizione della medesima, dall'altro ha il potere di sospendere per un periodo di dodici mesi, rinnovabile, indagini o processi in corso. La politicizzazione della giurisdizione penale internazionale non è destinata a dipendere soltanto dalle intenzioni e dalle azioni dei suoi diretti componenti bensì anche dalle decisioni degli attori politicamente rilevanti entro il contesto»<sup>35</sup>.

L'elemento politico agisce in grande misura sull'azione della giustizia di transizione, e anche se questo pare evidente, i difensori della giustizia internazionale o meglio gli utopisti come li chiama Garapon, continuano a negare ogni coinvolgimento politico. Secondo lo studioso francese, quello che gli utopisti della giustizia internazionale non capiscono è che un coinvolgimento politico è tutt'altro che negativo, anzi è positivo. Addirittura evidenzia come in alcuni casi, come quello serbo con l'arresto di Milosevic, è stato il trattamento giudiziario ad essere usato come violenza politica e il loro mescolamento rischia di non distinguerli. L'uso della politica può avere benefici sull'andamento giudiziario in quanto fa della regola una condizione imprescindibile, identificando da subito responsabilità e pene. Dunque per Garapon «la separazione fra la giustizia, che deterrebbe il monopolio del giudizio, e la politica, che avrebbe quello dell'azione, non è salutare. Rischia di deresponsabilizzare il potere politico, come è accaduto in Bosnia, in cui si è creato un tribunale internazionale per

---

<sup>34</sup> P. Portinaro, *I conti con il passato*, Op. Cit., p. 121.

<sup>35</sup> Ivi, p. 122

non intervenire militarmente. Se l'accusa deferisce i responsabili di delitti consumati, l'azione politica ha come scopo quello di impedire che tali crimini si verifichino»<sup>36</sup>. In definitiva si può affermare come in alcuni casi si è assistito ad un uso sproporzionato dell'arma politica che ha finito per influenzare modalità e decisioni della giustizia di transizione. Allo stesso tempo bisogna ammettere che giustizia e politica sono due facce della stessa medaglia, dato che separate difficilmente riescono a raggiungere i loro obiettivi, ma insieme riescono a colmare le lacune una dell'altra.

### *3.2 I vincoli economici*

Un altro importante elemento che ha contribuito in misura abbastanza rilevante a condizionare l'esercizio della giustizia di transizione è quello economico.

In diversi occasioni infatti vincoli economici hanno influenzato procedimenti giudiziari e risarcimenti, e anche caratterizzato il periodo successivo alla transizione. A differenza di quanto accaduto quando di mezzo ci sono stati interessi politici, la giustizia di transizione è stata, e può esserlo tutt'ora, condizionata sia se la transizione è stata dovuta ad una sconfitta militare, sia ad un collasso interno. I vincoli economici «possono limitare rigidamente la giustizia di transizione realizzabile se si presentano come particolarmente gravi: per esempio, se il nuovo regime deve farsi carico di riparazioni di guerra ingenti (come dopo il 1815), avviare la ricostruzione economica

---

<sup>36</sup> A. Garapon, *crimini che non si possono né punire né perdonare*, Op. Cit., p. 51.



(come dopo il 1945), o realizzare la transizione a un economia di mercato (come dopo il 1989)»<sup>37</sup>.

I casi più emblematici in cui si può osservare come l'elemento economico abbia giocato un ruolo importante nella giustizia di transizione sono quello della Seconda guerra mondiale e quello della caduta del sistema socialista in Europa orientale. In entrambi queste esperienze i vincoli economici hanno determinato condizionamenti per quel che riguarda processi, epurazioni e risarcimenti. Il rischio più importante e comune ad entrambi i casi, è che i procedimenti giudiziari e le epurazione avrebbero potuto coinvolgere personalità economicamente rilevante e importanti dei due paesi maggiormente coinvolti nella transizione (Germania e Russia) e senza i quali difficilmente si sarebbe potuto arrivare a quello che le negoziazioni si erano prefissati. Ovvero, per il primo caso ricostruzione economica del paese per poter contrastare la minaccia sovietica, e nel secondo il passaggio da una economia pianificata a una economia di mercato, in modo da aprire quella fetta di mercato al contesto internazionale.

In relazione a ciò si nota come nel 1945 i collaborazionisti economici del Reich (sia tedeschi sia dei paesi occupati dai tedeschi) non subirono grandi persecuzioni giudiziarie, anzi in alcuni casi non furono proprio indagati. Gli esempi sono diversi: Austria, Belgio e Olanda adottarono dei decreti anti incriminazioni e anti epurazione pur di non vedersi privati di persone considerati importanti per la ricostruzione economica dei paesi. In Francia diversi sono state le grandi imprese e società accusate di collaborazionismo col regime di Vichy, ma solamente alcune saranno poi veramente

---

<sup>37</sup> J. Elster, *Chiudere i conti*, Op. Cit., p. 289.

coinvolti in procedimenti giudiziari che nella maggioranza dei casi hanno visto l'allontanamento dei loro vertici. È il caso dell'impresa di costruzione Sainrapt et Brice, inizialmente depennata e poi reinserita data la sua grande importanza e per il fatto che, al termine del conflitto, risultava essere una delle poche imprese i cui impianti fossero rimasti intatti. La stessa sorte toccò anche al capo dell'impresa M. Brice, espulso dalla direzione dell'azienda e poi reintegrato cinque anni più tardi. Un altro esempio in Francia è rappresentato dall'industria automobilistica della Renault, accusata e processata per collaborazionismo ma successivamente praticamente assolta. In entrambi gli esempi giocarono un ruolo fondamentale anche le spinte reintegrazioniste dei sindacati che volevano difendere migliaia di posti di lavoro.

Anche alla fine del socialismo in Europa orientale alcune decisioni giudiziarie furono condizionati da vincoli economici. Ad esempio molti economisti che avevano fatto parte della nomenklatura<sup>38</sup> rimasero al loro posto in Polonia perché i nuovi leader polacchi non poterono fare a meno delle loro abilità ed esperienza per far partire un nuovo tipo di economia.

Dunque la giustizia di transizione nel suo svolgimento vede porsi dei limiti dovuti alla razionalità economica, la quale condizione anche l'instaurazione delle nuove pratiche democratiche o della loro ricostruzione a secondo dei casi. Nonostante la grandi campagne mediatiche di punizioni e di esempi che la giustizia avrebbe dovuto avere sia nel caso tedesco del 1945 sia in quello sovietico del 1989, alla fine «le

---

<sup>38</sup> Elenco dei nomi che indicava le posizioni e i lavori di maggiore responsabilità del partito comunista di tutta l'Unione Sovietica.

considerazioni di opportunità e gli imperativi economici finirono per prevalere sulla domanda di giustizia retributiva»<sup>39</sup>.

### 3.3 I risarcimenti

Quando si parla delle questioni economiche che condizionano la giustizia di transizione, non possiamo evitare di concentrare la nostra riflessione anche sui risarcimenti e sulle riparazioni, che nella maggior parte delle transizioni sono appunto di carattere economico.

Sin dai tempi dei greci e dei romani<sup>40</sup> si è creduto che il modo migliore di ripagare la vittima dei torti subiti fosse il risarcimento economico, che col passare del tempo è finito col diventare prerogativa e diritto di ogni vittima ancora di più della giustizia giudiziaria, che condanna e punisce chi ha commesso il torto. Quello della riparazione economica è diventato col trascorrere del tempo la pratica maggiormente usata per risarcire le vittime. Questo riguarda non solo singoli e ordinari casi giudiziari, ma riguarda «anche il problema delle riparazioni materiali delle ingiustizie storiche»<sup>41</sup>.

Episodi di riparazioni economiche a termini di grandi conflitti infatti non sono nuovi alla storia, basta ricordare la guerra del Peloponneso con la restituzione dei beni confiscati dai trenta ad Atene, fino ad arrivare alla restaurazione francese del 1815, dove si provvide al risarcimento dei beni perduti durante i cento giorni. Il primo vero esempio in cui si è fatto delle riparazioni non soltanto una pratica giuridica ma anche una

---

<sup>39</sup> P. Portinaro, *I conti con il passato*, Op. Cit., p. 67.

<sup>40</sup> Riferimenti a sostegno delle riparazioni materiali si ritrovano anche nel *De officiis* di Cicerone.

<sup>41</sup> Ivi, p. 164.

questione morale, è quello della Prima guerra mondiale. Alla conclusione del conflitto insieme ai lavori che avrebbero portato al fallimentare processo di Lipsia, si cominciò a considerare l'ipotesi di riparazioni economiche da imporre alla Germania sconfitta nei confronti dei paesi invasi, e da quel momento in poi la parola riparazione entrò nel lessico del diritto internazionale, diventandone un suo elemento chiave. Il trattato di pace prevedeva dunque anche un ammenda economica che la Germania doveva pagare non soltanto in quanto aveva perso la guerra, ma - facendo riferimento al carattere moralizzatore della riparazione - per riparare a una colpa e per aver causato un conflitto di enormi proporzioni che portò con sé morte e distruzione. Sicuramente dietro la questione della riparazione morale si nascondevano motivi di interessi economici, che portarono la Germania al pagamento della spaventosa cifra di 132 miliardi di marchi oro da pagarsi in trentasette anni<sup>42</sup>, soprattutto per un paese, che pur godendo di un apparato industriale importante, era pur sempre uscito sconfitto da un conflitto duro e logorante anche dal punto di vista economico.

Il concetto moralizzante delle riparazioni acquisì significati molto più importanti al termine della Seconda guerra mondiale. Questo fu determinato da una parte dalle dimensioni ancora più grandi della guerra precedente e dall'altra dagli orrori perpetrati dai nazisti nei confronti degli ebrei. La situazione del 1945 si presenta completamente diversa rispetto a quella del 1918. La Germania non è considerata l'unica perseguibile di riparazioni (anche se certamente la maggiore), e soprattutto al termine della guerra è un paese occupato. Proprio questo determinò una serie di dibattiti sulle modalità e l'entità delle riparazioni, dal momento in cui le quattro potenze che occupavano il

---

<sup>42</sup> Cifra che subirà nel corso degli anni delle diminuzioni e una maggiore dilatazione del tempo e che verrà in definitiva estinta nel 1932.

paese presentarono piani diversi. Dibattito in seguito ampliato dalla separazione della Germania in due parti. Quella occidentale, occupata dalle forze angloamericane e francesi, iniziò una forte propaganda in favore di risarcimenti economici per i paesi usciti malconci dal conflitto per aiutare la loro ripresa, ma successivamente la propaganda si affievolì per la paura di disordini sociali e la preoccupazione (soprattutto britannica) che le riparazioni avrebbero potuto favorire la concorrenza sui mercati. Quella orientale occupata dai Sovietici al contrario si dimostrò meno incline a chiedere riparazioni economiche sia per una mentalità politica avversa nei confronti del mercato, sia per una questione prettamente politica, visto che la nascita della Ddr e dunque di una Germania socialista voleva prendere le distanze dal passato nazista.

Nonostante questo e nonostante la mancanza di un trattato di pace che li regolamentasse (altra differenza col 1918) tutti i paesi vincitori chiesero ed ottennero riparazioni materiali, pagati dai paesi sconfitti, e proprio l'Unione Sovietica fu il paese maggiormente beneficiario (ma anche quello maggiormente bisognoso). Inoltre l'esperienza della Seconda guerra mondiale presenta un'altra importante differenza rispetto alla Prima. Quanto accaduto con l'olocausto determinò una maggiore attenzione di riparazioni nei confronti delle vittime. La Germania Ovest concentrò importante quantità di denaro come risarcimenti alle vittime del nazionalsocialismo<sup>43</sup>, con la speranza che questo poteva servire a cancellare la loro colpa. Ma il neo nato stato di Israele ci teneva a tener separate il risarcimento con l'estinzione della colpa; questa sarebbe stata di competenza giudiziaria, anche se alla fine accettò di buon grado i

---

<sup>43</sup> Alcune indiscrezioni parlano di 104 miliardi di marchi per 500.000 sopravvissuti all'olocausto.

risarcimenti economici della Germania che si conclusero soltanto poco tempo fa col pagamento dell'ultima rata effettuata dal cancelliere tedesco Angela Merkel nel 2010.

Le riparazione tedesche hanno sicuramente fornito un modello, ma non sono riuscite a chiarire i criteri dei modelli di riparazione materiale. Ancora oggi esistono molti dubbi su quali devono essere individuate come categorie oggetti di riparazione, se esiste un modello universalmente riconosciuto di riparazione e se sia possibile concedere riparazioni materiali per avvenimenti che ormai fanno parte della storia, come lo schiavismo.

Portinaro sostiene che oggi è difficile dare una risposta concreta a tali quesiti, ma sicuramente si sta cercando di adottare misure che possono in qualche misura riconoscere riparazioni a tutte le categorie che hanno subito dei torti importanti. Così «in conseguenza della difficoltà di stabilire criteri condivisi e sostenibili per i risarcimenti, ha finito assai spesso per prelevare la tendenza a privilegiare la dimensione simbolica su quella materiale delle riparazioni. Come variante meno onerosa delle riparazioni si è diffusa nel mondo occidentale, in funzione compensatoria, la pratica del chiedere scusa. Questa morale politica finisce inevitabilmente per acquistare una dimensione strategica sia per il debitore-donatore sia per i creditori eredi delle vittime, in quanto ha come corollario l'assunzione di impegni finanziari. Si pensi alle dichiarazioni sulle responsabilità americana in materia di schiavismo del presidente Bill Clinton in Africa nel 1998, alle quali hanno fatto seguito concreti impegni finanziari»<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Ivi, p.178.

### 3.4 La giustizia di transizione e le vittime

I vincoli che presenta la giustizia di transizione contribuiscono pesantemente, nella maggior parte dei casi, a determinare un suo fallimento per quel che riguarda i provvedimenti retributivi e avvolte anche giudiziari. Ai vari elementi politici ed economici si devono aggiungere la «scarsità e l'incompatibilità degli obiettivi»<sup>45</sup>. Nel corso dei diversi casi di giustizia di transizione, a volte gli obiettivi raggiunti non coincisero con gli obiettivi prefissati. E così si nota come obiettivi quali processi veloci (intesa sia come rapidità di inizio del processo alla fine di un conflitto, sia che di giudizio), severità di giudizio (con condanne che possono prevedere pene capitali), processi giusti (proporzionando la condanna al reato e rispettando le regole dello stato di diritto), processi estesi (condannando il maggior numero di responsabili e i collaborazionisti possibili) e processi efficaci (rendendo efficiente le risorse usate durante i processi e i suoi giudizi), siano di difficile realizzazione. Il pericolo in cui si è andato incontro è stato soprattutto quello dell'accavallamento di questi obiettivi che hanno finito per annullarsi a vicenda. Sicuramente, per esempio, cercare di rendere il più rapido possibile un processo, e allo stesso tempo cercare di punire tutti i collaborazionisti di un regime, risulta essere un'impresa titanica, perché quest'ultimo obiettivo richiede anni di indagini.

La giustizia di transizione deve quindi fare i conti anche con l'impossibilità di godere di risorse adeguate, non soltanto per le difficoltà finanziarie evidenti per ogni paese che ha appena concluso un conflitto, ma anche perché l'attenzione e le risorse di

---

<sup>45</sup> J. Elster, *Chiudere i conti*, Op. Cit, p. 294.

quel paese finiscono per concentrarsi su altre tematiche come ricostruzione economica appunto (o passaggio ad una economia di mercato, come nel caso sovietico), oppure stendere una nuova costituzione (come avvenuto in molti paesi come l'Italia alla fine della guerra e del regime fascista), piuttosto che concentrarsi su procedimenti giudiziari.

La giustizia di transizione ha conosciuto anche altri importanti vincoli che non hanno permesso di raggiungere i suoi obiettivi, come la carenza di giudici, avvolta ancora fedeli al passato regime (e questo può essere individuato come uno dei motivi che hanno portato a ricorrere a tribunali militari), o la distruzione delle prove di colpevolezza degli imputati, soprattutto di quelli che hanno goduto di una posizione politica importante e dunque avevano accesso a documenti provanti la loro colpevolezza (come accaduto al termine della Seconda guerra mondiale da parte dei tedeschi, o nell'Europa orientale dopo la caduta del blocco Sovietico).

Benché molti degli obiettivi siano stati vincolati e quindi fallimentari, lo stesso non si può dire per quello che molti studiosi e realizzatori della giustizia di transizione hanno definito l'obiettivo principale: riabilitare e riconoscere le vittime. Questo obiettivo si è rafforzato dopo la Seconda guerra mondiale a causa delle sofferenze immane patite dalle vittime, sia di guerra che dell'olocausto. La reazione delle vittime al termine di un conflitto può essere mossa in diverse direzioni, ma essenzialmente il primo pensiero va alla vendetta, quindi a fare in modo che chi ha commesso il torto patisca la stessa sofferenza, in modo da annullare il danno. Ma, come già detto, un'altra modalità molto praticata (sin dall'antico diritto germanico) per annullare il danno, è quello del risarcimento, anche se deve rimanere separato dalla condanna del colpevole. Ovviamente l'annullamento del danno diventa un concetto molto astratto, dal momento



che riparare a gravi danni, materialmente ad esempio, è estremamente complicato. «Forse si potrebbe dire che la vittima ha diritto alla somma di felicità di una vita che avrebbe potuto aspettarsi di godere, date le proprie circostanze iniziali, se il danno non si fosse prodotto»<sup>46</sup>. Le sofferenze, così come le reazioni, possono essere diverse. Le sofferenze materiali, ad esempio, con la perdita di proprietà immobili o personali, come successo a molti ebrei nell' Europa occupata dai nazisti, i quali confiscarono case, terreni (poi rivenduti ad ariani) e bloccarono i conti bancari degli ebrei. O ancora nella Germania occupata dai sovietici, dove molte proprietà aristocratiche furono nazionalizzate o trasformate in aziende agricole. La giustizia di transizione ha cercato anche di adottare misure di risarcimento, tramite restituzioni dei beni posseduti, ma è chiaro che tale obiettivo sia rimasto nei diversi casi incompiuti dato la loro distruzione.

La sofferenza maggiormente protratta durante regime o guerre sono quelle subite dalle persone sulla propria pelle. Ancora una volta l'attenzione non può che ricadere sulle sofferenze patite dalle persone durante l'occupazione tedesca in Europa, si pensi ai lavori forzati cui erano sottoposti slavi (e in generale sugli Europei orientali) ed ebrei, costretti a lavorare fino a morire, ma anche agli stupri, alle torture e agli esperimenti medici sugli esseri umani. Così come le sofferenze, anche i risarcimenti hanno avuto diversa entità. A lungo si è dibattuto durante la transizione tedesca sulla possibilità di misurare il risarcimento secondo la sofferenza subita e soprattutto a chi l'ha subita. Si è venuto così a creare una netta distinzione tra le sofferenze patite dagli ebrei e quella patite dalle altre vittime di guerra, il che ha significato distinzione di risarcimento

---

<sup>46</sup> Ivi, p. 235.

(maggiore per gli ebrei perché consci del loro destino finale, minore per gli altri<sup>47</sup>). In ogni caso, durante i processi le vittime stesse devono provare le sofferenze subite, se vogliono usufruire di risarcimenti; l'onere delle prove ricade su essi stessi.

Tornando all'obiettivo principale, cioè quello del riconoscimento, questo avviene quando, subendo il crimine, l'elemento umano e politico della vittima viene esportata, e di conseguenza viene estraniata dalla comunità. Solo tramite un atto giudiziario la vittima può essere riconosciuta ed è quello che essa si aspetta e pretende. «Il processo deve permettere alla vittima di sentirsi giuridicamente al pari del suo boia e a entrambi di vedersi riconoscere come membri effettivi della comunità politica»<sup>48</sup>. Il riconoscimento della vittima è diventato sempre più evidente col passare del tempo soprattutto se si fa riferimento al ruolo di essi svolti nei processi, quasi nullo a Norimberga, decisamente più importante a Gerusalemme nel processo Eichmann e nei tribunali internazionali di Serbia e Ruanda, fondamentali in Sudafrica e in generale nel lavoro delle commissioni per la verità. Questo progressivo riconoscimento della vittima si nota dall'importanza che le viene data nel ruolo di testimone. Nei processi nuovamente la parola delle vittime viene ascoltata e riconosciuta giuridicamente, politicamente e quindi torna ad essere parte integrante della comunità sociale. Garapon sostiene che in questo modo il maggior pericolo in cui si va incontro è la “cristallizzazione” della vittima, ovvero che rimanga incastrata nel suo ruolo, senza riuscire a fuoriuscirne. Pur affermando l'importanza della narrazione del testimone, anzi la sua parola diventa sacra e i testimoni sono ausiliari della giustizia, sostiene che si può

---

<sup>47</sup> In Germania ovest, godettero di qualche risarcimento anche tedeschi opposti politicamente ed ideologicamente al regime. Ma la cosa non è valsa anche per gli oppositori comunisti del reich, i quali non godettero di risarcimento in quanto ritenuti dannosi al nuovo regime democratico. Questo ad evidenziare la disparità di trattamento, il che ha avuto anche connotati politici.

<sup>48</sup> A. Garapon, *crimini che non si possono né punire né perdonare*, Op. Cit, p. 131.

correre il rischio che la vittima non riesca a fuoriuscire completamente da quella posizione per far ritorno in pieno della comunità. Inoltre si corre il rischio di andare incontro ad un processo delegittimato, nel senso che ciò che rende legale e democratico un processo è la sua imparzialità, e non credere che sia stata già tutto deciso. Chiaramente un assoluzione dell'imputato sarebbe come una nuova sofferenza per la vittima, e quindi la negazione di ciò che ha vissuto. Si finisce così per introdurre nel processo false equivalenze, dettate dalle aspettative delle vittime. In questa situazione il testimone diventa colui che presiede il processo in sostituzione del giudice. «Tutti gli elementi fondamentali del processo sono rivalutati non in relazione ai principi di giustizia, bensì in funzione del “dover di memoria”»: la delimitazione dell'oggetto del processo, la presunzione d'innocenza, l'uguaglianza fra le parti, la terzietà del giudice, i principi cardini del processo, vengono travolti»<sup>49</sup>. Proprio questi elementi evidenziano come l'obiettivo del riconoscimento della vittima sia stato raggiunto anche a rischio di danneggiare qualcos'altro, a testimonianza di come questo obiettivo è di fondamentale importanza per la giustizia di transizione.

### *3.5 La giustizia di transizione e i colpevoli*

Le conseguenze più importanti in regime di giustizia di transizione ricadono sui colpevoli, ovvero su coloro che durante un regime autocratico o durante un conflitto si macchiano di crimini, nei confronti di altri esseri umani. Ciò che la giustizia di

---

<sup>49</sup> Ivi, p. 142.

transizione si propone di fare è tradurre le azioni commessi in un regime in capi d'accusa, un compito tutt'altro che semplice, soprattutto nel momento in cui quando sono stati commessi i crimini per cui sono accusati, questi non erano tali.

Anche per quel che riguarda i colpevoli se ne possono distinguere diversi tipologie. Jon Elster individua essenzialmente tre tipologie di colpevoli: i fanatici, i conformisti e gli opportunisti. I fanatici sono i «responsabili persuasi positivamente di fare la cosa giusta; gli opportunisti e i conformisti agiscono sapendo che il proprio comportamento è sbagliato, ma mentre i primi lo fanno di propria iniziativa, i secondi tenderebbero semplicemente a cadere alle pressioni (anche deboli) di altri. Mentre l'opportunistista è un carrierista, il conformista desidera semplicemente salvaguardare il proprio sistema di vita»<sup>50</sup>. In realtà diversi studiosi sono concordi col individuare altre tipologie di colpevoli come i collaboratori, i farabutti, i profittatori, i malfattori, gli esaltati ideologici, i maligni, ognuno delle quali hanno commessi dei crimini mossi da motivazioni differenti. Sicuramente alla base delle motivazioni, soprattutto per i vertici più alti delle gerarchie di un regime, si può individuare la convinzione che quello che facevano fosse cosa giusta, avvolta raccomandata dalla loro ideologia politica. Altre motivazioni plausibili sono il desiderio di vantaggi che possono derivare dai crimini commessi, o viceversa dalla paura di perdite materiali, e non, se non li commettono.

Durante un processo il colpevole tende a esporre la propria difesa sulla base di giustificazioni e scusanti che, se pur potrebbero avere un peso psicologico, dal punto di vista giuridico non hanno nessuna validità. Mi riferisco a scusanti come la costrizione (se non l'avessi fatto mi avrebbero ucciso) o a giustificazioni come quella del male

---

<sup>50</sup> J. Elster, *Chiudere i.*, p. 193.

minore (se non l'avessi fatto io l'avrebbe fatto qualcun altro), ovvero quella maggiormente usata dai membri delle SS, o dai funzionari pubblici amministrativi e dai proprietari dei quotidiani dei paesi occupati dai tedeschi, i quali preferirono continuare a esercitare la loro professione invece di lasciare i loro incarichi ai tedeschi<sup>51</sup>. Un'altra giustificazione spesso usata dai membri delle SS per difendersi dalle accuse degli orrori commessi in Europa orientale, è stata quella della necessità di iniziare il conflitto per fermare l'ascesa del bolscevismo.

Ovviamente così come si presentano diverse tipologie di colpevoli, anche le misure punitive sono misurate secondo il grado di responsabilità. Le giustificazioni e le motivazioni spesso hanno finito per pesare sulla condanna inflitta all'imputato, quasi come se fungessero da attenuanti. Per esempio gli opportunisti sono stati trattati con maggiore clemenza rispetto ai fanatici. Anche i collaborazionisti dei paesi occupati all'inizio del conflitto dai tedeschi hanno avuto maggiore clemenza rispetto a quelli della parte conclusiva, visto la loro importanza in quel momento per la Germania. Un'altra componente che può influire sul giudizio è l'età dell'imputato. Sia l'età molto giovane, sia molto anziana hanno determinato in numerosi casi delle pene più lievi rispetto a imputati nel rigore degli anni. Le pene più severe sono state comminate ai fanatici e a coloro hanno preso consapevolmente parte ad un progetto criminale nato dall'orrore di una ideologia inumana.

La giustizia di transizione, riprendendo i concetti di Garapon, finisce per accomunare le posizioni e il destino di colpevoli e vittime. Infatti se l'identità politica della vittima si annulla mentre si commette il crimine, lo stesso avviene per il colpevole

---

<sup>51</sup> Addirittura in Olanda delle istruzioni segrete del 1937 raccomandavano ai dipendenti pubblici di conservare le loro posizioni nell'interesse della popolazione, in caso di occupazione straniera.

durante il processo. Il diritto alla presunzione di innocenza viene meno per l'imputato e avvolte si ha come l'impressione che solo la sua condanna possa servire a riabilitare la vittima. «I carnefici non devono essere né demonizzati né spinte fuori dall'umanità, ma giudicati. Il processo è un modo per riaffermare un rapporto politico: il processo è un'istanza di riconoscimento, non solo per la vittima, che dà atto alla sua sofferenza, ma anche per l'accusato, al quale si riconosce una facoltà di agire e di utilizzare la sua libertà»<sup>52</sup>. Dunque l'atto giuridico, o meglio la pena come ci insegna Hegel, diventa umanizzante non solo per la vittima ma anche per il colpevole, perché lo allontanano dal suo atto e li viene data l'occasione per reintrodursi nella comunità sociale. È proprio attraverso l'atto giuridico che si riconosce la parità delle persone, che è anche un loro diritto, se questo non avviene e anzi si assiste a una celebrazione della vittima, l'atto giuridico perde ogni sua prerogativa, e in questo modo si dà adito alle critiche dei detrattori della giustizia di transizione e di quella internazionale.

Nelle commissioni per la verità e la riconciliazione sudafricane il ruolo del colpevole è stato maggiormente messo in rilievo, data la sua forte componente religiosa. Sicuramente nel lavoro svolto in Sudafrica il boia è stato messo in una situazione di parità con la vittima, che hanno potuto godere di un confronto diretto. Ma il ruolo riabilitativo della giustizia in questo caso è andato ben oltre le sue competenze, con l'impunità degli imputati, è questo probabilmente è stato dovuto al prevalere della dimensione religiosa su quella giuridica.

---

<sup>52</sup> A. Garapon, *crimini che non si possono né punire né perdonare*, Op. Cit, p. 148.

## **CAP 4: LA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE È UGUALE PER TUTTI? ALCUNI ESEMPI DI PROCESSI.**

### *4.1 I crimini contro l'umanità*

Abbiamo visto dunque come la giustizia di transizione abbia una storia millenaria ma, concentrandoci sulla sua elaborazione degli ultimi decenni, possiamo notare come le novità ad essa apportate siano state di grande rilevanza, tanto da riuscire a creare una giurisdizione internazionale come mai si era riusciti fin dal 1648. Queste innovazioni hanno contribuito ad affermare il suo modello di giustizia in tutto il globo ma, allo stesso tempo, hanno subito una serie di critiche da parte degli antiuniversalisti, i quali non solo hanno messo in dubbio la sua validità legale ma la riconoscono esclusivamente come una giustizia in mano alle grandi potenze politiche, militari ed economiche che guidano il pianeta.

Soffermandoci un momento sugli ultimi decenni, le novità più rilevanti sono uscite dalla giustizia di transizione applicata nel secondo dopoguerra e più precisamente con il processo di Norimberga. È stato infatti il trattato di Londra del 1945 ad ampliare giuridicamente il raggio d'azione della giustizia di transizione apportando, ad esempio, dei nuovi capi d'accusa. Tra questi quello che ha avuto, ed ha tutt'oggi, maggiore diffusione mediatica è stato il crimine contro l'umanità. Probabilmente è stato proprio questo a determinare il successo della giustizia internazionale, nel senso che la sua sensibilità e attenzione verso episodi di inaudita violenza e di atrocità di massa come

l'olocausto, ha esteso globalmente la necessità morale di punire tali crimini, anche se questo significasse invadere i confini giuridici di un paese.

Il crimine contro l'umanità deve essere considerato una vera e propria categoria di crimine alla stregua di tutti gli altri (omicidio, crimini di guerra ecc.), con la novità che il crimine acquisisce un valore morale, in quanto si esercita nel momento in cui un uomo viene privato della sua umanità. Se pur i crimini contro l'umanità sono ugualmente sottoposti a regime giuridico tanto in scontri civili, tanto durante l'oppressione di regimi totalitari, è inevitabile che si connette direttamente con i più grandi conflitti militari, quasi come se fossero una loro conseguenza inevitabile e dolorosa, è proprio per questo viene considerata alla pari dei crimini di guerra. Durante il processo di Norimberga, infatti, i crimini contro l'umanità vennero considerati come un codice appartenente ai crimini di guerra. All'epoca in realtà il concetto giuridico di crimine contro l'umanità era ancora molto acerbo, tanto che ad essere accusati di questi crimini non fu un grande numero di imputati e soprattutto c'era grande confusione nell'identificare il crimine. Per tanto a Norimberga si stabilì che ad essere accusati di crimini contro l'umanità sarebbero stati gli assassini di vittime "razziali", mentre le altre vittime come i caduti in battaglia, la popolazione civile e i partigiani della resistenza, furono categorie "assegnate" ai criminali di guerra. Col passare degli anni, il crimine contro l'umanità ha subito alcune modifiche che hanno ampliato le categorie delle vittime e i contesti<sup>53</sup> (conflitti interni) a cui fa riferimento. Questo ha permesso al crimine contro l'umanità di separarsi e di differenziarsi dal crimine di guerra, ovvero da coloro che combattendo una guerra "giusta" regolata dai principi fra belligeranti,

---

<sup>53</sup> Per esempio il tribunale militare internazionale per la ex Jugoslavia, quindi in un contesto di conflitto interno, avanzò accuse e condanne per crimini contro l'umanità.



commettono infrazioni. Per questo i militari vittime dei conflitti, anche se hanno subito violenze, non sono considerati una categoria appartenente al crimine contro l'umanità, ma a quello del crimine di guerra. I crimini di guerra si differenziano dai crimini contro l'umanità per tre fattori principali: i soldati non sono considerati vittime, la guerra viene riconosciuta solo se esiste parità delle armi, e in fine la guerra viene giurisdizionata con obiettivi strategici stabiliti. Al contrario è accusato di crimine contro l'umanità, il soldato e lo stato che ben equipaggiato colpisce degli innocenti, indifesi e disarmati e che quindi non rappresentano un ostacolo strategico di guerra. Il crimine contro l'umanità si esercita nel momento in cui il massacro diventa l'obiettivo di un conflitto.

Gli effetti di un crimine contro l'umanità hanno ripercussioni evidenti sulla vittima anche quando il crimine si esaurisce, in quanto la stessa si vede privata della sua condizione di umano e dei suoi diritti in quanto tale. È stato proprio questa conseguenza ha determinare un'attenzione da parte della giustizia internazionale, anche su singoli conflitti interni, in quanto il suo obiettivo primario è quello di affermare i diritti fondamentali di ogni uomo sottoposti al controllo dalla comunità internazionale, oltre che dallo stato a cui appartengono. Il crimine contro l'umanità, ci insegna la storia, è un crimine discriminatorio, esercitato da regime totalitario, che tende ad escludere politicamente dalla società una determinata categoria. Ma quello che più deve fare preoccupare è che in molti casi il crimine non è esclusivamente opera del regime, ma è appoggiato dal consenso popolare, è quindi un azione collettiva (caso emblematico è stato il nazismo in Germania e la sua politica antiebreica).

Quella del crimine contro l'umanità può essere considerata la più grande novità apportata alla giustizia di transizione da Norimberga, anche se l'olocausto ha un ruolo

marginale nel processo è preso in considerazione solo nell'ultima parte. Ma allo stesso tempo rappresenta uno dei maggiori punti su cui si focalizzano le critiche al sistema universalistico della giustizia, in quanto evidenzia la disparità di trattamento fra vinti e vincitori e quindi il suo carattere dualistico.

#### *4.2 Giustizia di transizione o “giustizia dei vincitori”?*

Negli ultimi decenni (da Norimberga in poi) la giustizia di transizione ha subito una serie di attacchi che hanno messo in dubbio la sua funzione di giustizia egualitaria. Il processo di Norimberga rappresenta da questo punto di vista un vero e proprio spartiacque, dato che da lì è cominciato tutto. Abbiamo visto come le tesi schmittiane sostengono che già dai primi anni del Novecento, la fine della centralità europea abbia posto le basi per il fallimento del modello westfaliano sostituito da quello universalistico. Sicuramente questo è vero, ma dal punto di vista squisitamente giuridico è stata Norimberga a determinare l'inizio di una giustizia internazionale. Abbiamo anche notato quali sono state le dinamiche, le modalità e gli obiettivi da essa perseguiti e che l'hanno caratterizzata. Ma un'altra cosa che ha caratterizzato Norimberga e che ha contribuito ad assegnarle l'importanza che ha avuto, è stata l'ondata di critiche e di accuse che si è trascinata dietro e che ancora oggi non sono certamente esaurite. Di sicuro questi attacchi hanno fatto in modo che i principi dello statuto di Norimberga, ma anche quello del tribunale per l'estremo oriente, non fossero applicati in altri processi se non moltissimi anni dopo, ovvero con la conclusione della guerra fredda. Norimberga e

più in generale l'intera giustizia di transizione tedesca, ha subito critiche severe dai più importanti intellettuali dell'epoca, anche di origine ebraica come Hannah Arendt. La critica a Norimberga mossa da Hans Kelsen è stata quella più severa e allo stesso tempo quella maggiormente condivisa. Kelsen fu il primo a sostenere come a Norimberga il principio di giustizia non sia stato realizzato, e a notare come il processo possa essere considerato come il proseguimento delle ostilità con forme diverse da quelle belligeranti, per questo motivo non poteva essere considerato un modello da seguire. Fra tutti si può notare un vizio di forma macroscopico, ovvero la disparità di trattamenti. Se veramente Norimberga voleva essere un atto giudiziario internazionale e moralmente giusto, tutti i criminali del conflitto (vincitori e vinti) avrebbero dovuto subire la medesima punizione, non soltanto quelli nazisti. Al contrario gli appartenenti alle potenze vincitrici non sono stati sottoposti alla giurisdizione di una corte penale, cioè a quella che per Kelsen sarebbe dovuta essere una corte con un'assise indipendente, imparziale e con una giurisdizione ampia. Invece si è assistito a un vero e proprio tribunale militare che occupava il suolo tedesco, con una corte composto selettivamente da appartenenti alle forze alleate. Se queste critiche hanno avuto vita, e ancora oggi fanno eco nelle aule del tribunale di Norimberga, è stato perché c'erano le prove della colpevolezza dei soldati vincitori, i quali alla pari dei loro colleghi tedeschi hanno violato il diritto internazionale. Tanto è vero che anche la debole difesa degli imputati hanno fatto più volte leva su questo, ma senza fortuna in quanto la corte giudicante era chiamata a giudicare solo i crimini commessi dai tedeschi, mentre gli altri non erano di sua competenza e quindi, inizialmente considerati irrilevanti, per poi essere definitivamente accantonati.

Le critiche sono riuscite a ritardare la diffusione dei principi e delle procedure di Norimberga ma non a farle estinguere. Infatti i tribunali militari internazionale per la ex Jugoslavia prima e quello per il Ruanda dopo e infine anche la Corte penale internazionale, hanno fatto esplicitamente riferimento a quei principi, e inevitabilmente hanno ereditato tutti i suoi difetti. Un'importante controversia riguarda la guerra di aggressione, quasi non considerata dai tribunali internazionali del dopo Guerra Fredda. Così come a Norimberga «si è andato affermando di fatto un sistema dualistico di giustizia penale internazionale, una sorta di doppio binario per cui a una “giustizia su misura” per le grandi potenze del pianeta e per i loro *leaders* vittoriosi si affianca una giustizia per i popoli oppressi. La guerra di aggressione, crimine per lo più commesso da autorità politiche e militari di grandi potenze, è stato sistematicamente ignorata. Nonostante il Tribunale di Norimberga l'avesse qualificata come “crimine internazionale supremo”, i suoi responsabili restano impuniti ai vertici della piramide del potere internazionale»<sup>54</sup>. Un esempio clamoroso è la guerra in Kosovo del 1999, durante la quale la NATO, senza autorizzazione del Consiglio di sicurezza, non solo è intervenuta nel conflitto violando le norme della Carta delle Nazioni Unite, ma addirittura si è macchiati di crimini di guerra con continui bombardamenti vietati dal diritto internazionale (si parla di oltre diecimila attacchi con mille aerei che hanno sganciato bombe tossiche) che il Procuratore generale del tribunale Carla Del Ponte, ha abilmente ignorato e mascherate dietro il bisogno di un intervento umanitario, facendo quindi in modo che i principali esponenti politici della NATO rimanessero impuniti al contrario degli esponenti del governo jugoslavo. Inoltre già durante i dibattiti dei

---

<sup>54</sup> D. Zolo, *La giustizia dei vincitori*, Op. Cit., p. 33.

preparativi a Roma per la costituzione della Corte penale internazionale, si può ben vedere come il carattere dualistico della giustizia internazionale fosse più che mai veritiero. Ancora una volta è la definizione di guerra di aggressione a creare molto ambiguità e discordie, nel momento in cui si è deciso che ha definire il carattere aggressivo di un conflitto non sarebbe stato la Corte ma il Consiglio di sicurezza. Questo è stato un altro chiaro tentativo da parte del Consiglio e dei suoi membri, Stati Uniti in primis, di subordinare la Corte ad essa, limitandone poteri e autonomia (addirittura il Consiglio può sospendere l'attività della Corte).

Su queste basi le critiche evidenziano come il diritto internazionale sia diventato uno strumento in mano alle forze vincitrici di un conflitto. Prendendo in considerazione nuovamente Norimberga, si nota come si tratti essenzialmente di una “giustizia dei vincitori” che ha finito per affermarsi nel corso degli anni e che Zolo chiama “modello di Norimberga”. Secondo il giurista italiano sono tre gli elementi costitutivi del modello: il primo è la mancanza di due requisiti fondamentali come, autonomia e imparzialità, il che ha trasformato il processo da giudiziario a politico (tanto che si può parlare di giustizia politica); il secondo è la violazione dei diritti soggettivi degli imputati, come l'eguaglianza di fronte alla legge inoltre la violazione del principio di irretroattività è evidente, ovvero gli imputati sono stati accusati per crimini che quando perpetrati non erano giuridicamente illegali; il terzo è la filosofia delle pene inflitte. In esse i valori della finalità non sono nemmeno sfiorati, si trattava solo di affliggere pene per vendetta<sup>55</sup>. Questi elementi si ritrovano tutti nei tribunali militari *ad hoc* e anche in quello speciale per l'Iraq che ha processato il dittatore Saddam Hussein.

---

<sup>55</sup> Ivi, pp. 145,146,147.

Anche Garapon insiste sul carattere eccessivamente politico della giustizia dei vincitori<sup>56</sup>. Sembra che più che per fare giustizia alle vittime e creare un modello duraturo di pace, i processi di guerra siano una manifesta superiorità politica del vincitore sul vinto. Per questo si può parlare di progetto utopico, quando si parla di giustizia internazionale, in quanto i processi non sono equi e dall'esito scontato. Un altro vizio congenito della giustizia internazionale è "l'arbitrio geopolitico", evidente già da Norimberga, ma non mancano casi più recenti come quello che riguarda Vladimir Putin, rimasto impunito per gli orrori commessi in Cecenia, al contrario di suoi colleghi politicamente meno importanti, come quelli ruandesi. Inoltre non bisogna dimenticare come il paese maggiormente impegnato nella realizzazione di una giustizia penale internazionale, gli Stati Uniti, non esitano a giudicare un criminale di guerra americano secondo il diritto americano e non quello internazionale. È come se avessimo due pesi due misure, dove a contare sembra essere il potere politico di chi giudica.

Contestualmente a queste critiche si comprende come l'universalizzazione della dottrina giudiziaria sia tutt'altro che cosa semplice è fatta. Al contrario si nota come non sia nemmeno in grado di imporre alle grandi potenze il rispetto delle sue regole. Uno dei motivi dell'insuccesso è dovuto «in primo luogo alla struttura gerarchica del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. Il plusvalore giuridico che le potenze vincitrici del conflitto mondiale si sono attribuite le rende immuni dal processo di criminalizzazione della guerra di aggressione»<sup>57</sup>. Nonostante queste evidenti vizi di forma la giustizia di transizione non ha conosciuto ostacoli alla sua realizzazione.

---

<sup>56</sup> A. Garapon, *crimini che non si possono né punire né perdonare*, Op. Cit., cfr, pp. 56, 57, 58, 59

<sup>57</sup> Ivi, p. 45.

### *4.3 Norimberga e i processi ai nazisti*

Come più volte detto in precedenza, l'esempio più importante di giustizia di transizione e cooperazione internazionale per punire i crimini di guerra è rappresentato dalle Seconda guerra mondiale e quindi dai processi seguiti al termine della stessa. Volendo entrare più dettagliatamente nelle modalità e conseguenza della giustizia di transizione del secondo dopo guerra, non possiamo fare a meno di analizzare sia il processo madre, ovvero Norimberga, sia tutta quella serie di processi che hanno avuto luogo dopo di esso e prolungatisi a lungo nel tempo e che sono arrivati fino ai giorni nostri (come il processo di La Spezia del 2005, giudicante l'eccidio di S. Anna di Stazzema, di cui entreremo nel merito più avanti). Mi riferisco a tutti quei processi che vedevano coinvolti personalità legate al mondo nazista e ai suoi alleati, che hanno finito per avviare delle pratiche giudiziarie complesse e a volte incomplete in tutta Europa. Le corte create nei paesi occupati del vecchio continente, in conflitto o alleate dell'asse, diedero vita per la prima volta a dei processi per crimini di guerra.

Prima di soffermarci sui processi è utile ricordare come Norimberga si differenzia rispetto ad altre giustizie di transizione in quanto è diviso in due parti. La prima fa riferimento al processo più diffuso creato a tavolino dai paesi vincitori ancor prima della fine della guerra, nel quale vennero giudicati da un tribunale militare internazionale gli elementi considerati i maggiori responsabili del conflitto e dell'olocausto. La seconda parte, decisamente meno conosciuta, riguarda una serie di processi, dodici per l'esattezza, in cui vennero giudicati, da tribunali militari statunitensi, i maggiori criminali di guerra di secondo rango i quali appartenevano a

diverse sfere del nazionalsocialismo; dalla burocrazia all'esercito, dall'industria alla finanza, fino alle professioni (medici in particolar modo). Insieme «i tredici processi di Norimberga, in modi diversi, derivavano concettualmente dall'idea di giudicare individui e organizzazioni coinvolte nell'ideazione e nell'avvio delle politiche criminali che, a causa della loro ampiezza di applicazione, non avevano una “precisa localizzazione geografica” – fu questo il criterio in base al quale i criminali perseguiti furono definiti “maggiori”»<sup>58</sup>.

Prima del processo di Norimberga, in realtà, diversi furono da più parti i tentativi di giudicare i nazisti per crimini di guerra, ancora col conflitto in pieno svolgimento, iniziando dalla Gran Bretagna fino agli Stati Uniti (questi diedero vita a processi in seguito a stragi in cui erano stati coinvolti militari statunitensi). Ma quando ci si rese conto della grande mole di lavoro giudiziario, cominciò a prendere corpo l'idea di un grande processo internazionale che condannasse i maggiori responsabili del conflitto. L'idea fu fortemente sponsorizzata dagli Stati Uniti, i quali ebbero da subito l'appoggio inglese e poi quello sovietico e francese. Nell'agosto del 1946 fu concordata la celebrazione del processo di un tribunale militare internazionale, chiamato ad indagare non solo sui crimini di guerra degli sconfitti, ma anche su altre tematiche del tutto nuove al diritto internazionale, come il crimine contro l'umanità volto ad assicurare la punizione per le atrocità naziste. Nonostante i primi pareri contrastanti su come procedere giuridicamente nei confronti dei nazisti, alla fine divenne maggioritaria la linea americana secondo la quale incriminare i tedeschi per il loro piano di dominazione continentale, organizzativo - cospirativo – criminale.

---

<sup>58</sup> Donald Bloxham, *I processi per crimini di guerra nell'Europa post bellica*, in Luca Baldissara e Paolo Pezzino (a cura di), *Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra diritto e politica*, Napoli, l'ancora del mediterraneo, 2005, p.148.



Una volta stabilita la linea di condotta, cominciarono i preparativi per quello che divenne il più grande processo della storia. Innanzitutto, si scelse Norimberga come luogo dove tenere il processo per un duplice motivo. Il primo è che Berlino, la capitale del paese, era ridotta a un cumulo di macerie e nessun palazzo di giustizia (come anche le prigioni) presentava le condizioni ideali per il processo. Il secondo perché Norimberga aveva un enorme valore simbolico, essendo stata la città dove vennero promulgate le leggi razziali del 1935 e dove il partito nazista tenne i suoi più importanti congressi e propagande, facendone la capitale ideologica del nazionalsocialismo.

Le conferenze precedenti al processo e alla fine del conflitto (Teheran 1943, Jalta 1945, e Potsdam 1945) individuarono oltre 200 imputati, i quali vennero giudicati nei tredici processi di Norimberga, mentre altri 1600 furono giudicati da corti nazionali militari. Come già ricordato, al primo processo vennero giudicati i criminali maggiori, i quali vennero inclusi in una lista di 30 persone insieme a 6 organizzazioni: la Schutzstaffel (ss), Sicherheitsdienst (sd), la Gestapo, la Sturmabteilung (sa), l'alto comando dell'esercito e il partito nazionalsocialista. Tra i trenta nomi presenti nella lista, sei di questi non poterono essere giudicati per diversi motivi. Adolf Hitler, cancelliere della Germania e principale accusato, Heinrich Himmler, comandante delle ss, e Joseph Goebbels, ministro della propaganda, morirono suicidi prima dell'inizio del processo, Benito Mussolini capo dello stato fascista italiano, fu assassinato dai partigiani, mentre Adolf Eichmann e Josef Mengele<sup>59</sup>, riuscirono a fuggire in Sudamerica. Per tanto il processo diede inizio alle sessioni di udienza il 18 ottobre 1945

---

<sup>59</sup> Eichmann, sarà successivamente ritrovato e giudicato dal tribunale di Gerusalemme nel '62; mentre Mengele non sarà mai più ritrovato e morirà nel '79 impunito.

contro 24 imputati accusati a vario titolo di cospirazione contro la pace, guerra d'aggressione, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Il processo terminò le sue sessioni il 1 ottobre 1946 emanando le seguenti sentenze:

- *12 condanne a morte, tra cui le più importanti furono quelle di Joachim von Ribbentrop (ministro degli esteri tedesco), Hermann Göring<sup>60</sup> (capo della Luftwaffe e considerato il numero due del terzo reich), Alfred Rosenberg (ideologico del partito nazista e padre delle teorie naziste) e Wilhelm Frick (ministro degli interni tedesco).*
- *3 ergastoli nei confronti di Walther Funk (ministro dell'economia tedesca), Rudolf Hess (segretario del partito nazista fino al 1941 ed erede designato di Hitler) e Erich Raeder (grandammiraglio e comandante della Kriegsmarine).*
- *4 condanne a 10, 15 o 20 anni di carcere, tra i più importanti Albert Speer (ministro degli armamenti tedesco) e Baldur von Schirach (capo della Hitlerjugend).*
- *3 assoluzioni, nei confronti di Hjalmar Schacht (ministro dell'economia tedesco), Franz von Papen (ambasciatore tedesco in Turchia) e Hans Fritzsche (commentatore radiofonico tedesco).*

---

<sup>60</sup> In realtà riuscì a scampare all'esecuzione suicidandosi la notte prima, ma comunque impiccato simbolicamente.

Inoltre Gustav Krupp uno dei maggiori industriali tedeschi, non venne processato per motivi di salute e Robert Ley si suicidò in cella prima dell'inizio del processo.

Il successivo filone del processo di Norimberga, quello passato alla storia come i processi secondari di Norimberga, si tenne tra il 9 dicembre 1945 e il 13 aprile 1949. I dodici processi che compongono tale filone sono:

- 1 Il processo ai dottori,*
- 2 Il processo Milch,*
- 3 Il processo ai giudici*
- 4 Il processo Pohl*
- 5 Il processo Flick*
- 6 Il processo all'IG Farben*
- 7 Il processo agli ostaggi*
- 8 Il processo all'RSA*
- 9 Il processo agli 'Einsatzgruppen*
- 10 Il processo Krupp*
- 11 Il processo ai ministri*
- 12 Il processo all'alto comando*

I dodici processi vedevano in totale imputati 177 persone, di cui 142 furono condannati (24 pene di morte, 20 ergastoli, 98 sentenze inferiori ai 25 anni) e 35 furono assolti. I più importanti dei dodici processi sono sicuramente i primi due. Nel processo

ai dottori si accusarono 23 tra medici e amministratori tedeschi, Rudolf Brandt su tutti, di aver effettuato esperimenti clinici su esseri umani (sia prigionieri che civili) durante il conflitto e per questi vennero condannati per crimini di guerra e per crimini contro l'umanità. Il processo Milch, accusò il generale tedesco di crimini di guerra e crimini contro l'umanità per aver schiavizzato e usati in azioni belliche i prigionieri e i lavoratori delle fabbriche occupate.

I processi di Norimberga sollevarono sin da subito diverse discussioni sulla sua validità. Le accuse più importanti che si levarono da più parti, ma soprattutto dai difensori degli imputati erano relative alla composizione delle corti (il che permise ai vincitori di giudicare i vinti) , alle emanazione di leggi retroattive e alla disparità dei trattamenti. Il processo di Norimberga, evidenzia il suo carattere dualistico anche per la disparità giuridica con cui vennero processato i nazisti rispetto agli alleati. Infatti se i nazisti sono stati accusati di atrocità e stragi di civili, lo stesso non è accaduto per gli alleati che hanno fatto lo stesso. L'esempio più lampante è rappresentato sicuramente dallo sgancio da parte degli americani delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che provocarono decine di migliaia di vittime civili.

#### *4.4 I processi contro i responsabili della "guerra ai civili" in Italia*

Nonostante i tredici processi evidenzino l'importante sforzo giudiziario e incriminatorio da parte degli alleati per punire gli orrori nazisti, le ricerche storiografiche hanno evidenziato come le sofferenze patite dalle popolazioni civili

durante l'occupazione nazista siano state molte di più di quanto gli alleati dimostrarono e giudicarono. Col trascorrere del tempo queste sofferenze sono diventati oggetto degli studi storici e sono riconosciuti dagli storici stessi come “guerra ai civili”.

Molte delle ricostruzioni di quei fatti, risalgono alle informazioni contenute nelle carte processuali, e se pur queste sono fonti privilegiate per lo storico, bisogna essere cauti nell'analizzarle. Come ci ricorda Michele Battini, «nei documenti può essere decodificata una pluralità di registri narrativi: la ricostruzione dei fatti secondo un paradigma giudiziario, il quadro di riferimento normativo degli inquirenti, i principi giuridici che orientano i processi, lo svolgimento dei dibattimenti giudiziari. Ciò significa che il senso di quelle fonti non si esaurisce tutto all'interno della vicenda processuale, poiché esse presuppongono a monte una preistoria e a valle uno scontro di potere, una lotta giocata attorno l'esecuzione o alla modifica delle sentenze, che rinvia a linguaggi politici e codici culturali profondamente stratificati nella conoscenza europea»<sup>61</sup>.

Gli episodi di strage ed eccidi commessi dagli ufficiali tedeschi in tutte le zone di occupazione nei confronti di civili sono numerosi e meritano la nostra attenzione, anche per il filone giudiziario che ne è conseguito. Riducendo il campo, possiamo soffermarci ad analizzare due esempi tra i più importanti accaduti in Italia, ovvero la strage di Marzabotto e quella delle Fosse Ardeatine. Per quanto concerne il primo episodio ricordiamo che fa riferimento all'insieme di stragi esercitate dalle truppe nazifasciste tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre del 1944 sulle pendici di Monte Sole nel bolognese. La strage fu consumata nel momento in cui i nazisti scoprirono un

---

<sup>61</sup> Michele Battini, *Sul processo Kesselring e dintorni*, in Luca Baldissara e Paolo Pezzino (a cura di), *Giudicare e punire*, Op. Cit., p. 178.

importante azione svolta in quella zona dal movimento partigiano chiamato *Stella Rossa*, e il conseguente tentativo di porre fine all'azione partigiani causò una forte rappresaglia nei confronti di civili innocenti. Solo durante l'eccidio, senza contare i morti a seguito di conflitti, furono assassinati brutalmente quasi mille persone, facendo della strage uno dei più grandi episodi di crimini di guerra di tutta la Seconda guerra mondiale. Al termine della guerra cominciarono da subito le indagini per punire quanti macchiatosi di quegli orrendi crimini. Il principale colpevole fu individuato nel maggiore Walter Reder, comandante del 16° reparto corazzato ricognitori delle SS (*ss-Panzergrenadier-Division Reichsführer*), il quale dopo la sua fuga, fu catturato dagli americani e consegnato nel 1948 agli italiani affinché lo giudicassero per quello che commise sul suo italiano. Il tribunale militare di Bologna lo condannò, per crimini di guerra, all'ergastolo il 31 ottobre 1951<sup>62</sup>. Dopo un periodo di totale silenzio, nel 2006 ebbe inizio un processo contro 17 imputati, ufficiali e sottoufficiali, grazie al ritrovamento di 695 fascicoli d'inchiesta presso la sede della corte militare d'appello di Roma nel 1994. Tali fascicoli provavano la colpevolezza degli imputati per l'eccidio, ma furono segnati col timbro dell'archiviazione provvisoria nel 1960 e lasciati in un armadio. Il 13 gennaio il tribunale militare di La Spezia condannò dieci dei diciassette imputati, per crimini di guerra. Tra loro si ricordano, Paul Albers, aiutante maggiore di Reder; Josef Baumann, sergente comandante di plotone; Hubert Bichler, maresciallo delle ss.

Il secondo episodio, l'eccidio delle fosse Ardeatine, fa riferimento al massacro di 335 civili e militari italiani a Roma, avvenuto in seguito ad un attacco partigiano dei

---

<sup>62</sup> Reder, dopo una serie di richieste di grazia, sarà liberato dal governo Craxi nel 1985, sotto raccomandazioni del governo austriaco e tedesco, e fece ritorno in Austria, senza mai pentirsi per quello che ha fatto.

GAP (gruppo d'azione patriottica) alle truppe tedesche in via Rasella, che causò la morte di 33 militari tedeschi. Quando la notizia giunse al quartier generale di Hitler, questo si dimostrò subito intransigente e ordinò l'uccisione di 50 italiani per ogni soldato tedesco morto nell'attentato e la deportazione di 1000 romani. L'ordine dell'esecuzione fu dato dal Generale Albert Kesselring, che riuscì a convincere il Führer a rivedere il suo ordine e ad abbassare il numero da 50 a 10. Le modalità di individuazione delle persone da uccidere e le modalità dell'esecuzione non furono mai chiarite e questo determinò l'elevato numero di civili tra i giustiziati. Della ricerca dei giustiziabili, e della loro esecuzione, se ne occuparono i generali Kurt Mälzer e Mackensen, insieme al tenente colonnello Herbert Kappler, responsabile delle prigioni della capitale. Alla fine del conflitto i tre generali nazisti (Kesselring, Mälzer e Mackensen) vennero giudicati da un tribunale militare britannico. Durante il processo gli imputati vennero condannati a morte mediante fucilazione, ma la difesa del generale Kesselring riuscì a comminare la pena in 21 anni di carcere nonostante le prove inchiodassero il generale come colui che dette effettivamente l'ordine di uccidere 320 italiani. Kappler fu invece giudicato e condannato all'ergastolo da un tribunale militare italiano.

Quello per l'eccidio delle Fosse Ardeatine fu uno dei pochissimi processi che gli Alleati tennero in Italia. Nonostante il numero di tedeschi, come Kesselring, macchiatosi di orrendi delitti in Italia fosse altissimo, si è assistito ad un numero molto basso di processi (si ricorda anche l'archiviazione dei fascicoli sulla strage di Monte Sole). Probabilmente il motivo è da rintracciarsi ancora una volta nei vincoli politici che caratterizzano la giustizia di transizione, nel momento in cui l'Italia sperava di evitare

un giudizio nei confronti dei militari italiani fascisti per crimini di guerra, minimizzando le colpe e le condanne per gli imputati tedeschi.



## 5 LA GIUSTIZIA STORICA

### *5.1 Il carattere storico della giustizia di transizione*

Come più volte sottolineato, nella maggior parte dei casi, l'esperienza della giustizia di transizione costituisce un fenomeno storico. Ogni episodio di giustizia di transizione, infatti, è stato oggetto di interpretazione storica. Proprio questo ha contribuito a creare una sorta di parallelismo fra lo storico e il giudice, nel senso che entrambi lavorano per dare soddisfazione alla domanda di verità. Così come il giudice nelle aule di un tribunale, tra un'udienza e l'altra, cerca di accertare la verità dei fatti per poter condannare o meno i responsabili, anche lo storico, in un contesto e con mezzi diversi, vuole accertare la verità dei fatti, ma, a differenza del giudice, non per procedere penalmente nei confronti degli imputati, piuttosto per consegnarla alla conoscenza umana.

Molto spesso però si finisce per confondere le acque fra i due mestieri e si hanno delle aspettative eccessive. Non è certamente compito del giudice scrivere la storia, così come non è compito dello storico fare giustizia. Sicuramente l'indagine storiografica ha contribuito e contribuisce notevolmente, anche se a distanza di anni, non solo ad accertare la verità, ma anche a fare in modo che alle vittime venga riconosciuta giustizia, proprio come successo nel caso della strage di S. Anna di Stazzema, quando grazie ad una più complessa ricostruzione storica si è potuto procedere a giudizio nei confronti dei responsabili di quel massacro. Riflettendo su questo si può notare come

sullo storico ricadono molte responsabilità, in quanto «ricostruire e raccontare come veramente sono andate le cose è in questi casi non solo un esercizio storiografico. Ma anche un operazione di giustizia»<sup>63</sup>.

I casi di giustizia di transizione dell'ultimo secolo possono sicuramente essere considerati come giustizia storica, nel senso che in numerosi casi l'operazione storiografica è riuscita a diventare un vero e proprio mezzo, attraverso il quale si è potuto giungere alla giustizia. In riferimento a quanto detto, non bisogna dimenticare che anche l'operazione storiografica, così come la giustizia stessa, presenta alcuni importanti vincoli che quasi sempre sono di natura politica. In passato infatti anche la ricerca storica è spesso finita per diventare un mezzo in mano ai potenti e quindi subordinata a interessi politici. Per meglio comprendere la questione, è utile ancora una volta soffermarci sull'esperienza del Secondo dopoguerra, e al filone giudiziario che ne ha fatto seguito. Si è più volte affermato in precedenza, come Norimberga rappresenti il più grande tentativo di processare i responsabili di crimini di guerra e a procedere secondo un diritto internazionalizzato. Ma, sottolineando il carattere storico della giustizia di transizione, Norimberga rappresenta anche il tentativo di giudicare storicamente i nazisti e i suoi alleati. In altre parole il processo si è arrogato il diritto di scrivere la storia attraverso la condanna degli sconfitti e la "santificazione" dei vincitori.

Le sentenze (giuridiche e storiche) di Norimberga ha complicato il processo di storicizzazione di tutto il periodo bellico, e difficile è diventato anche «storicizzare l'esperienza nazista perché quella sentenza portava fuori dalla storia il nazismo. Escludeva a priori il giudizio storico sulle responsabilità politiche delle democrazie

---

<sup>63</sup> Paolo Pezzino, *Anatomia di un massacro*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 20.

occidentali nell'aver contrastato fiaccamente il nazismo (e il fascismo), che poteva pur sempre servire ad arginare il "pericolo rosso" proveniente da Est (e dall'est "interno" a ogni paese occidentale). Ignorava, nel giudicare gli aspetti criminali della condotta della guerra, le politiche di distruzione totale praticate dagli alleati, per esempio con le campagne di bombardamento delle città tedesche (e giapponesi)»<sup>64</sup>. Attraverso Norimberga gli alleati hanno condizionato la ricerca storica, in quanto hanno messo in evidenza il loro ruolo svolto durante il conflitto (che non poteva che essere vittorioso visto la causa per cui si battevano); ovvero difensori dell'umanità e della libertà nel contrastare la follia nazifascista. Al contempo Norimberga è servita anche a mettere a tacere le responsabilità alleate durante il conflitto, non solo giuridicamente ma anche storicamente (vedi le bombe atomiche sganciate sul suolo giapponese). Appare comunque sin da subito chiaro dalle dichiarazioni dei giuristi del tribunale (Jackson su tutti) che «il processo ha motivazioni eccedenti la punizione dei crimini. Meglio: che la volontà di "castigo" è agita da una logica politica superiore, in cui non è la punizione in sé del crimine – la volontà di giustizia – a essere il motivo ispiratore del processo, bensì la necessità di sostenere e illustrare le ragioni della guerra degli alleati (e dell'intervento degli Usa)».<sup>65</sup>

Gli storici hanno dunque dovuto cominciare un'operazione di rinquadramento storico delle vicende belliche. Non a caso questo è stato possibile solo dopo la conclusione della guerra fredda, ovvero quando vincoli e subordinazione politiche si sono affievoliti. Il tentativo maggiormente riuscito è stato quello di far rientrare nella storia la violenza nazista. Infatti, grazie alle ricerche storiche, si è potuto dare

---

<sup>64</sup>Luca Baldissara, *Giudizio e castigo. La brutalizzazione della guerra e la contraddizione della "giustizia politica"*, in Luca Baldissara e Paolo Pezzino (a cura di), *Giudicare e punire*, Op. Cit., p. 13.

<sup>65</sup> Ivi, p.60.

constatazione della violenza nazista nei confronti dei civili (la cosiddetta guerra ai civili). Questo ha contribuito notevolmente a riaprire le indagini giudiziarie che hanno permesso a numerose vittime di avere giustizia per i torti che hanno subito durante l'occupazione tedesca. Un tipo di giustizia che, dato l'importante lasso di tempo trascorso, non può più solo essere una giustizia giudiziaria, ma è soprattutto una giustizia storica.

### *5.2 Il giudizio storico e la giustizia internazionale*

Spostando l'attenzione sulla internazionalizzazione del diritto, si nota come esiste un rapporto complesso con la storia, quasi come se la giustizia internazionale volesse subordinare a essa la ricerca storica e quindi farsi anche giudice della storia.

Garapon sostiene come l'universalismo giuridico non solo sia una vera e propria utopia, dal momento che si pone come obiettivo contenere le violenze belliche, ma inoltre per il giurista francese «ciò che sostiene l'utopia della giustizia universale è la speranza di riunire il mondo attorno ad alcuni valori fondamentali sulla cui base poter giudicare la storia e non lasciarsi più giudicare da questa. Tuttavia, per la realizzazione di questa speranza, la giustizia dovrà emanciparsi da ogni cautela, e non conoscere limiti né temporali – riconoscendosi competente a giudicare la storia anche a cinquant'anni di distanza – né spaziali – sentendosi autorizzata a giudicare anche oltre le frontiere»<sup>66</sup>. L'abbattimento dei limiti temporali è di fondamentale importanza perché

---

<sup>66</sup> A. Garapon, *crimini che non si possono né punire né perdonare*, Op. Cit., p. 36.

e come se arrestasse la storia, il che implica la possibilità di ricorrere al giudizio della storia in qualsiasi momento.

In questo modo si finisce col consegnare in mano alla giustizia anche il giudizio storico. «La giustizia pretende di *sospendere la storia* e organizzare una tregua nelle relazioni internazionali. Essa si pone come un'istanza esterna alla storia, con la speranza di riuscire a far tacere le armi perché siano udibili gli argomenti degli uni e degli altri. La giustizia universale vorrebbe soppiantare il conflitto come banco di prova dell'azione politica. Gli avvenimenti storici non sono più giudicati dalla storia o all'interno della storia, bensì al di fuori di essa in forza dei crimini che hanno generato»<sup>67</sup>. Nella giustizia internazionale, il diritto pretende di prendere il posto della storia, ecco perché quando si esaminano più da vicino i processi dei tribunali militari internazionali (Norimberga in primis) sembra che questi, oltre a processare gli imputati vogliano processare la storia. Quel che sembra uscire fuori dai tribunali internazionale è porre in rilevanza, da un lato uno sconfitto con i suoi torti e quindi suscettibile di condanna storica e morale (oltre che materiale), dall'altro un vincitore con i suoi meriti e, al contrario, meritevole di gratificazione storica e morale.

La storia scritta attraverso gli studi e le ricerche storiografiche finisce per essere sostituita o almeno condizionata da quanto fuoriesce dalle aule d'udienza di un tribunale. Molti infatti sono gli storici che (per esempio nell'effettuare ricerche sul più grande processo alla storia ovvero Norimberga) devono attingere ai documenti e ai verbali dei processi. Nell'esaminare queste fonti si nota come i giudici di un tribunale internazionale finiscono per superare i limiti imposti alla loro professione e travalicare i

---

<sup>67</sup> Ivi, p. 43.

confini di un'altra professione che è quella dello storico. I giudici infatti non si limitano a provare i fatti ma finiscono anche per interpretarli, il che dovrebbe essere prerogativa dello storico che da parte sua ha anche, al contrario del giudice, maggiore libertà temporale potendo reinterpretare i fatti in qualsiasi momento.

Inoltre bisogna ricordare l'importanza della narrazione sia per lo storico che per il giudice. Come successo a Norimberga, ma anche in occasione di altri processi internazionali, la narrazione dei fatti usata per incriminare gli imputati e quindi gli sconfitti, finisce per occultare alcuni episodi e privilegiarne degli altri in favore di chi sa sostenendo e promosso quel processo. Questo ha contribuito notevolmente a distorcere il racconto storico e la sua interpretazione da parte dello storico. Ecco perché Garapon sostiene come il processo svela e al contempo altera la scoperta della verità. Soltanto le Commissioni per la verità e riconciliazione in Sudafrica, emancipandosi dalla struttura classica del processo, è riuscita a concentrare i suoi sforzi sulla narrazione, rendendo giustizia al passato semplicemente attraverso il racconto pubblico di quanto accaduto in presenza degli autori e delle vittime<sup>68</sup>. In questo modo la ricerca storica non è stata estorta in alcun modo e il compito di giudicare la storia è stata esclusivamente oggetto dell'interpretazione degli storici e non dei giudici.

---

<sup>68</sup> Ivi, cfr. p. 175.

### *5.3 Etica e memoria*

Oltre ad accertare la verità, punire i responsabili, riconoscere e risarcire le vittime, la giustizia di transizione si pone un ulteriore duplice obiettivo che è quello del giudizio morale e dello sforzo della memoria.

Prendendo in considerazione ancora una volta il caso Norimberga, possiamo notare come uno degli obiettivi degli alleati durante il processo è stato quello di rimarcare le colpe etiche e morali dei nazisti. Ovviamente quando si parla di colpe morale dei nazisti non possiamo che far riferimento alle tragiche vicende dell'olocausto. I crimini contro gli ebrei non potevano essere visti solamente come pratiche illegali dell'uso della violenza, ma anche eticamente e umanamente inaccettabili. Per questo motivo subito dopo la conclusione del processo, la giustizia internazionale si è sviluppata anche secondo un codice etico il che presuppone un giudizio morale comune che abbatta le frontiere tra gli stati e li unisca in un sentimento fraterno.

Nei dibattiti sulla giustizia di transizione tra storici e filosofi, l'attenzione sulla memoria ha assunto una continua rilevanza nel corso degli anni, tanto da farne una condizione imprescindibile quando si parla di eventi tragici del passato. Infatti le indagini giudiziarie prima, ovvero coloro che inaugurano la memoria collettiva, e i quesiti filosofici dopo, hanno posto l'accento sull'importanza della sopravvivenza della memoria per le questioni della responsabilità e soprattutto della colpa. Filosofi come Karl Jaspers e Hanna Arendt, hanno più volte insistito sul carattere educativo e storico dei processi contro i nazisti, nel senso che più che fare giustizia essi servono a stabilire

le verità storiche e consegnarle alle memorie del passato. Per i due filosofi questo può servire a evitare nuovi episodi simili a quello dell'olocausto.

Sicuramente la memoria può servire a quanto appena detto, ma la cosa si fa complicata quando la narrazione che costituisce la memoria è soggetta a deformazioni e interpretazioni che la fanno diventare uno strumento in mano a soggetti politici egemonici. Questo è del tutto evidente nel secondo dopo guerra quando alcune verità sono state considerate degne di memoria a scapito di altre che si è cercato viceversa di sopprimere. Ma sopprimere la verità non è affatto un'operazione semplice in quanto la memoria rimane sempre viva nei racconti di chi ha vissuto in prima persona un'esperienza, e grazie al lavoro dello storico. Consiste proprio in questo il compito dello storico, il quale deve avere rispetto e considerazione anche delle memorie "negate" e che non hanno trovato spazio nel racconto storico egemonico, e allo stesso tempo deve essere abile ad esercitare un giudizio critico e di valore<sup>69</sup>.

La memoria collettiva è stata in molti casi strumentalizzata e questo ha contribuito a trasformare la memoria da mezzo per scongiurare nuovi orrendi crimini, a mezzo di alimentazione della vendetta. Inoltre la memoria collettiva ha conosciuto un valore diverso in diversi contesti. Ad esempio la transizione dal regime sovietico ha preferito sopprimere totalmente il passato, chiedendo la porta in faccia alla memoria. «Questa eterogenea geopolitica della memoria evidenzia però, ancora una volta, che storicamente, prima che per riconciliare, la memoria è stata attivata per dividere, attizzare il conflitto, promuovere l'immaginario dell'ostilità. La memoria nella sua funzione di "cemento dell'identità", può alimentare anche l'odio, il risentimento e la

---

<sup>69</sup> Paolo Pezzino, *Anatomia di un massacro*, Op. Cit., p. 19.



vendetta. Un aspetto non secondario dei processi culturali è costituito dalla *tesaurizzazione del risentimento*»<sup>70</sup>. Risentimento che potremo definire a lungo termine dal momento in cui esso si rigenera in un arco illimitato del tempo. Si ricordano infatti diverse stragi compiuti per vendicare torti subiti anche secoli prima, come per esempio lì attentato a Madrid nel 2004 rivendicato da Al Qaeda per vendetta della cacciata dei mori dalla Spagna alla fine del Quattrocento.

Appare evidente dunque come la memoria collettiva assume importanza quando si vuol riportare alla mente quanto tragicamente accaduto in passato e cercare così di scongiurarne altri. Ma bisogna allo stesso tempo domandarsi se davvero la memoria serva a colmare il sentimento di odio e di vendetta di chi ha subito un danno di vaste proporzioni, o al contrario li alimenta.

---

<sup>70</sup> P. Portinaro, *I conti con il passato*, Op. Cit., p. 209.

## II PARTE

### SANT'ANNA DI STAZZEMA

# 1 LA STRAGE DI SANT'ANNA DI STAZZEMA

## *1.1 Introduzione alla strage impunita*

Nella seconda parte di questo lavoro intendo prendere in considerazione un esempio che possa servire a spiegare quanto detto finora: la strage di Sant'Anna di Stazzema. L'eccidio perpetrato dai soldati tedeschi nel piccolo paese di montagna della lucchesia mette in risalto soprattutto due cose: da una parte S. Anna è un esempio esplicito di come la ricerca storica diviene utile, ma potrei anche dire fondamentale, durante le inchieste giudiziarie. Dall'altra rappresenta uno dei maggiori casi di "fallimento" della giustizia di transizione, in quanto i vari vincoli che la connotano hanno impedito di fare chiarezza giudiziaria.

A mio avviso, la tragica vicenda vissuta dai santannini dimostra come la giustizia di transizione non sempre riesce a fare quello per cui è stata creata, e a volte soltanto l'accurato lavoro scientifico degli storici serve a fare luce su quanto avvenuto. Infatti se da una parte le condizioni che si sono presentate al termine del conflitto hanno determinato l'abbandono definitivo dell'inchiesta giudiziaria, dall'altra, al contrario, non hanno affatto scoraggiato la ricerca storica, la quale è andata avanti per anni. Grazie ad essa oggi possiamo finalmente dire come sono andate veramente le cose.

La strage del paese versiliense può senza dubbio essere equiparata, per numero di vittime e per violenza, alle altre due grandi stragi compiute dai tedeschi sul suolo occupato italiano, mi riferisco a quella di Monte sole e delle Fosse Ardatine. Al

contrario di queste ultime però, S. Anna ha vissuto per anni in una condizione di oblio, nel senso che le istituzioni nazionali l'hanno praticamente abbandonata a se stessa, e soprattutto le vittime, i sopravvissuti e le persone più vicine a loro, non hanno ottenuto quello che si aspettavano e che gli era dovuto, ovvero stabilire quali furono i motivi e punire i responsabili di quell'orrenda giornata di sangue.

Al pari delle altre grandi stragi, i santannini speravano che l'ondata giudiziaria iniziata immediatamente dopo la conclusione del conflitto potesse dare loro le risposte alle domande che si ponevano, ma questo non è avvenuto. I tribunali militari britannici che giudicarono i crimini di guerra nazisti in Italia pur inserendo in alcuni processi (come il processo a Simon, ma non in quello a Kesselring) tra i capi d'imputazione la strage di S. Anna, non le dedicarono il giusto spazio e altrettanto fecero le corti italiane negli anni successivi alla guerra, dedicandole dei semplici accenni. Per questo motivo per anni S. Anna è caduta letteralmente nell'oblio e soltanto la continua ricerca storica è riuscita a far emergere la verità.

Grazie al continuo sforzo storiografico finalmente, in tutte le sue diverse modalità e interpretazioni, la comunità di S. Anna può affermare di avere una verità storica. Ed è proprio grazie a questo continuo sforzo storiografico che a sessant'anni di distanza dalla strage, S. Anna possiede anche una verità giudiziaria. Infatti in questa seconda parte vedremo come la ricerca storica abbia contribuito in larga misura a fare anche chiarezza nelle aule di tribunale. Il processo di La Spezia, che ha fatto seguito al ritrovamento dell'armadio passato alla storia come "l'armadio della vergogna", si è avvalso proprio di tantissimi lavori storici durante le indagini che hanno portato a stabilire in definitiva colpe e colpevoli.

## *1.2 Guerra ai civili e stragi naziste in Italia e sulla Linea Gotica*

Prima di inoltrarmi nel dettaglio nella vicenda della strage e del suo processo, ritengo opportuno soffermarmi qualche istante ad analizzare prima il contesto storico in cui questo orrendo crimine si è consumato, e dopo la prima stagione giudiziaria italiana avvenuta tra il 1945 e il 1953.

Nell'estate del 1944 la guerra stava ormai prendendo una certa fisionomia nettamente a favore degli alleati. Nei confronti di questi ultimi l'Italia, da quasi un anno ormai, aveva cambiato il suo stato di combattente da nemico a cobelligerante, e intanto l'occupazione tedesca del territorio italiano, ormai diventato nemico, si era ormai espansa in tutta la zona centro-settentrionale. Dopo la caduta del regime fascista e l'armistizio dell'8 settembre 1943, sul suolo Italiano si intensificarono le azioni belliche. Il clima di terrore e paura che si respirava nel paese era altamente tangibile. Il governo provvisorio guidato dal Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio<sup>71</sup> era praticamente inesistente, in quanto non solo non garantiva l'adeguata protezione alla popolazione, ma lasciò l'esercito e il paese in totale balia delle truppe naziste. Intanto gli antifascisti si riunirono e formarono il Comitato di Liberazione Nazionale, il quale richiamava tutta la popolazione alla "lotta e alla resistenza" per sbarazzarsi del nemico tedesco e porre fine a questo clima di terrore. Già da qualche tempo comunque si erano formate delle bande partigiane, le quali combattevano a fianco degli alleati e da questi erano riconosciute come esercito combattente.

---

<sup>71</sup> Questi con il re Vittorio Emanuele III e suo figlio Umberto, subito dopo la firma dell'armistizio fuggirono a Brindisi.

Dopo che i tedeschi varcarono il Brennero, scendendo riuscirono ad occupare tutto il paese fino alla capitale, Roma. Riuscirono anche a liberare il duce Mussolini, il quale diede vita alla Repubblica sociale italiana nella zona occupata dai tedeschi. Intanto le formazioni partigiane crescevano per numero e per intensità, ormai erano diventate una seria minaccia per le truppe tedesche nelle zone occupate. A questo punto anche gli stessi tedeschi si accorsero che in Italia stavano giocando una doppia partita, da una parte contro gli alleati, e dall'altra contro le bande partigiane. Intanto con lo sbarco degli alleati a Salerno il paese era ormai totalmente occupato; a sud dagli alleati, a nord dai nazifascisti.

Per tutto l'autunno e l'inverno le forze nazisti continuarono a perdere posizioni lungo lo stivale meridionale, e nel giugno del 1944 un'offensiva alleata riuscì a liberare Roma e da qui cominciarono a spingersi verso l'area settentrionale. È proprio in questo momento che la violenza nazista si abbatté sulla popolazione civile inerme; infatti la progressiva perdita di posizione lungo lo stivale, unita alla considerazione di un popolo traditore, contribuirono ad aumentare la ferocia nazifascista<sup>72</sup> che si scatenò sui civili italiani. Diversi furono i casi di donne, bambini e anziani trucidati anche se solo sospettati di avere una minima relazione con le bande partigiane. I nazisti cominciarono allora ad utilizzare dei corpi speciali addestrati a non avere nessuna pietà e uccidere persone innocenti. Gli episodi più eclatanti li abbiamo già ricordati, ovvero quello delle fosse Ardeatine, Marzabotto e S. Anna di Stazzema, ma purtroppo non sono gli unici. Da Roma verso nord durante la loro ritirata, le divisioni naziste compirono azioni violente pressoché ovunque. Così si possono contare migliaia di vittime innocenti e

---

<sup>72</sup> Si può parlare in alcuni casi di nazifascisti perché il contributo dei fascisti della repubblica di Salò fu evidente soprattutto nella ricognizione dei territori ed erano completamente al servizio dell'esercito nazista.

decine di stragi, come: Acerra (3 ottobre 1943), Bellona (17 ottobre 1943), Pietransieri (21 novembre 1943), Boves (3 gennaio 1944), Monchio, Susano e Costrignano (18 marzo 1944), Benedicta (11 aprile 1944), Vallucchiole (13 aprile 1944), Lipa (30 aprile 1944), Colle del Turchino (19 maggio 1944), Civitella (29 giugno 1944), Cavriglia (4 luglio 1944), Padule di Fucecchio (23 agosto 1944), Godego (29 aprile 1945).

Questi sono solo alcuni degli eccidi nazisti in Italia. Come già detto in precedenza, questa serie di attacchi nei confronti di persone innocenti completamente estranei alle vicende belliche è riconosciuta dagli studi storiografici come “guerra ai civili”. Più precisamente quando si rimanda alla definizione di “civili” si intende “non combattente”<sup>73</sup>. La violenza nazista si è abbattuta su questa categoria a partire dal settembre del 1943, ovvero immediatamente dopo la firma dell’armistizio dell’Italia dell’8 settembre, cominciando dalla zona meridionale del paese e proseguendo, man mano che si perdevano posizioni ai danni degli alleati, verso il settentrione; stagione di violenza che proseguirà fino all’aprile del 1945.

Le diverse ricerche storiche sulle violenza nazista in Italia hanno cercato di censire in qualche modo il numero delle stragi e delle sue vittime. Le stime più verosimili parlano di un numero complessivo di vittime di 3.778 persone su un totale di 237 massacri<sup>74</sup>. Questi numeri sottolineano la ferocia e la crudeltà delle stragi naziste sul suolo italiano. Sicuramente una delle zone maggiormente colpita da questa ondata di violenza è quella tosco-emiliana e analizzando i diversi massacri in questa zona si può notare «l’estrema variabilità dei massacri. I reparti tedeschi hanno dato la morte ai civili toscani con le bombe, i lanciafiamme e gli esplosivi, mediante impiccagioni e

---

<sup>73</sup> Gianluca Fulvetti, *Uccidere i civili*, Roma, Carocci, 2009, cfr p. 25.

<sup>74</sup> Ivi, cfr. 26.

fucilazioni (casuali, di massa, di vittime selezionate). La campagna, anzi, la collina e la montagna sono stati i luoghi privilegiati dove ha colpito la guerra ai civili»<sup>75</sup>. Le ricerche hanno inoltre confermato come le stragi seguissero un determinato disegno militare delle squadre naziste, ma che comunque si possono individuare diverse tipologie di strage a secondo dei casi che i nazisti si trovano di fronte. Ad esempio Gianluca Fulveti individua 6 tipologie di guerra ai civili: la prima è quella della rappresaglia, avvenuta come risposta in seguito a un attacco o a una sommossa partigiana o civili; la seconda è quella del rastrellamento partigiano, la quale nasce come azione antipartigiana che colpisce anche gruppi considerati collusi con il movimento partigiano; la terza tipologia è quella che rientra nell'operazioni di ripulitura e di desertificazione per svuotare le aree strategicamente importante; la quarta tipologia è quella commessa durante le ritirate, per lo più commessa per frustrazione di un conflitto ormai segnato e vendetta nei confronti di un popolo traditore; la quinta tipologia è quella di stampo razziale, quindi violenza scaturita per via della razza ebraica delle vittime; e infine la sesta tipologia è quella eliminazionista, ovvero quel tipo di violenza senza ragione o senso che ha portato allo sterminio di intere comunità (incluse donne e bambini)<sup>76</sup>.

Quello che si nota esaminando queste sei tipologie di guerra ai civili è che la violenza nazista si abbatté su tutta la popolazione toscana senza grande differenza tra combattenti e civile. Nonostante questo è innegabile che il movimento partigiano rappresentò per i nazisti un ostacolo importante durante le loro azioni militare contri gli alleati e che probabilmente l'obbiettivo primario della loro violenza era quello di

---

<sup>75</sup> Ivi, p. 27.

<sup>76</sup> Ivi, cfr, pp. 28,29,30



eliminare le bande, degenerata poi al punto tale di colpire tutti indiscriminatamente. Questo è ancora più evidente se si considerano le azioni partigiane lungo il territorio tosco-emiliano. È qui infatti che i nazisti, su iniziativa del feldmaresciallo Kesselring, riuscirono a creare una linea difensiva imponente per bloccare o quantomeno rallentare l'avanzata alleata. Tale linea difensiva prese da subito il nome di "Linea Gotica" per volere del Führer Adolf Hitler, poi ribattezzata "Linea Verde", per paura che un eventuale sfondamento alleato della linea avesse un altisonante valore simbolico e propagandistico. La linea copriva un'area di 290 km dalle Alpi Apuane fino al versante adriatico tra Rimini e Pesaro. Fino a quando la linea difensiva avesse retto si poteva impedire l'invasione alleata nella Pianura Padana, per questo motivo bisognava lavorare per rafforzarla e allo stesso tempo proteggerla. Fu proprio in questa zona che il movimento partigiano si fece più minaccioso, e durante i lavori di rafforzamento della linea il fattore partigiano assunse un ruolo determinante, in quanto minacciò la sicurezza delle truppe tedesche e della linea stessa. La Linea Gotica era un insieme di diverse linee difensive e alcune di queste passavano nelle vicinanze al di sotto dell'area di Sant'Anna di Stazzema, fondamentali per la sicurezza dell'intera linea. Proprio l'importanza strategica nel proteggere queste zone, soprattutto dopo la perdita di Roma, divenne la causa principale degli spietati e violenti rastrellamenti.

L'intensificazione delle iniziative partigiane dovevano essere fermata con qualsiasi mezzo, anche se questo avrebbe significato uccidere civili innocenti. Fino al giugno del '44 in realtà le esigenze tedesche erano di tipo amministrativo e di evacuazione della popolazione sulla Linea Gotica. Ma da questo momento la lotta alle bande diventa l'impegno più importante, come testimoniano gli ordini draconiani del

feldmaresciallo Kesselring i quali non soltanto indicavano di combattere e uccidere i partigiani, ma di fare altrettanto anche contro chi sospettato di collaborazionismo con le bande e che potevano essere considerati loro supporti logistici, senza escludere donne e bambini. Gli ordini erano chiari e precisi; si doveva reprimere l'azione partigiana con il sangue e al soldato veniva lasciata libertà d'azione, nel senso che non doveva rispondere delle sue azioni anche uccidendo dei civili. Appare dunque chiaro come gli ordini delle stragi naziste in Italia fossero pianificati a tavolino, ma devono considerarsi come una brutale reazione alla guerriglia partigiana. Inoltre «nella strategia del comando tedesco, le azioni dovevano avere un duplice obiettivo: colpire i partigiani e allo stesso far comprendere alla popolazione quali conseguenze avrebbe avuto anche per i civili la presenza dei ribelli»<sup>77</sup>.

Fin subito dopo gli ordini di Kesselring, le operazioni di rastrellamento (la quale rimase la modalità prevalente nella lotta antibande fino al termine del conflitto) fecero registrare importanti successi per i nazisti. In particolar modo sulla linea gotica si contarono numerosi casi di rastrellamento che però finirono per diventare dei veri e propri massacri e che costarono la vita a centinaia di persone innocenti, come nel caso di Mommio e Forno (nella Lunigiana) nel luglio del 1944. È proprio da questo momento che si evidenziò una certa radicalizzazione della violenza nazista sui civili, sempre di più accusata di coinvolgimento nelle azioni partigiane. Ad agosto le stragi dei nazisti in Toscana (soprattutto in Versilia e nella Lunigiana) diventarono delle vere e proprie strategie dei militari tedeschi. Fu in questo momento infatti che in Toscana arrivò la *XVII SS PanzerGrenadier-Division* “*reichsführer SS*, specializzata in operazione di

---

<sup>77</sup> Lutz Klinkhammer, *Stragi naziste in Italia. 1943-44*, Roma, Donzelli, 2006, p. 91.

rastrellamento e comandata dal generale Max Simon, conosciuto per la violenza e il fanatismo ideologico dei suoi appartenenti. Non fu dunque un caso che il numero delle stragi aumentò vertiginosamente con l'arrivo della squadra di Simon. Nel mese di agosto persero la vita decine di centinaia di civili in diverse zone della Toscana come a Zeri a Seravezza e, come vedremo più avanti, in tutta l'area intorno a Sant'Anna di Stazzema. In questa zona vanno ricordate particolarmente, per la loro violenza e il numero delle vittime, alcuni scontri con i partigiani che finirono per trasformarsi in grandi massacri, come quello di Farnocchia 8 agosto 1944, Bardine San Terenzo 17 e 19 agosto 1944, Valla 19 agosto 1944 e Vinca 24 agosto 1944.

Il numero elevato di vittime innocenti in tutte queste grandi operazioni anti bande porta a pensare alla volontarietà di questi omicidi da parte della XVI divisione SS, confutando un'impronta eliminazionistica indiscriminata delle operazioni contro i partigiani. Il professore Pezzino sostiene come non si sappia se questa violenza fosse figlia della squadra di Simon e che quindi operassero autonomamente o se è da attribuire a precisi ordini degli Alti Comandi. Tuttavia esaminando le diverse stragi e le fonti tedesche, questo «spinge a pensare che quell' "eccesso" di violenza, che probabilmente gli uomini della XVI attuassero "volenterosamente", fosse anche un'arma che la strategia militare degli Alti Comandi aveva consapevolmente preventivato per reprimere il movimento partigiano, e nello stesso tempo per punire le popolazioni colpevoli, ai loro occhi, di una collaborazione con i "banditi", considerata un'ignobile tradimento da chi pretendeva, in forza all'esistenza della Repubblica sociale, di essere il "vero" alleato e amico del popolo italiano»<sup>78</sup>. Il carattere

---

<sup>78</sup> Paolo Pezzino, *Crimini di guerra nel settore occidentale della linea gotica*, in Gianluca Fulveti e Francesca Pelini, (a cura di), *La politica del massacro*, Napoli, L'ancora del mediterraneo, 2006, p. 135.

eliminazionistico, e non solo, di queste operazione contro il movimento partigiano ha dunque causato un numero di vittime tra gli innocenti spaventosamente alto; questo e la volontarietà a commettere questi orrendi crimini ha permesso la creazione di uno studio storiografico che tutti avrebbero voluto non iniziare, ovvero quello della guerra ai civili.

### *1.3 La giustizia di transizione in Italia (1945-1953)*

Al fine di comprendere al meglio la vicenda giudiziaria di Sant'Anna di Stazzema, è utile soffermarsi ad analizzare il contesto della giustizia di transizione in tutto il paese nel secondo dopoguerra. Della questione prettamente giudiziaria contro i nazisti colpevoli di stragi e portata avanti dagli alleati (più precisamente dai britannici) ne ho già fatto riferimento precedentemente parlando dei due processi più importanti contro Simon e Kesslerling, e più avanti fornirò maggiori dettagli. Voglio ora concentrare l'attenzione sull'attività politica del paese durante il processo di defascistizzazione e su come si sono affrontate le tematiche della restaurazione democratica e della punizione dei responsabili fascisti.

Infatti l'Italia fu uno dei primi paesi, maggiormente coinvolti nel conflitto, ad occuparsi della questione giustizia e restaurazione. Ovviamente a determinare questa rapidità e che a differenza di altri paesi, l'Italia si trovò a fare i conti con l'eredità pesante di un regime, quello fascista, che si doveva e si voleva dimenticare al più presto. Il paese dovette dunque fare i conti con una transizione politica, da un regime autoritario ad uno democratico.

Il coinvolgimento istituzionale e non solo di tutto il paese con il caduto regime era stato molto forte, e per questo motivo anche dopo la conclusione della guerra non si sapeva ancora bene quale strada intraprendere nei confronti dei suoi appartenenti e del suo personale. Una cosa era comunque ben chiara; bisognava lasciarsi alle spalle il prima possibile l'esperienza fascista e questo non poteva che cominciare con una epurazione degli uffici amministrativi.

L'intenzione del governo provvisorio, che vedeva a capo del ministero della giustizia il segretario del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, fu quella di avviare un processo di transizione che potesse permettere una ricostruzione sociale e civile dell'Italia, attraverso due mezzi: la giustizia (con la punizioni nei confronti dei responsabili dell'azioni del regime fascista) e la politica (attraverso una sistematica epurazione). Sin da subito quest'obbiettivo si dimostrò difficile da raggiungere, visto la forte collusione con il vecchio regime. Scegliere il modo giusto di operare in un processo di transizione non è affatto semplice, specie se si pensa alla situazione generale del paese al termine della guerra. Innanzitutto le scelte giudiziarie sulla transizione si intrecciarono direttamente con i rapporti di continuità con l'ordinamento giudiziario ereditato dal fascismo. Infatti, il progetto di epurazione delle sfere istituzionali del paese toccò anche la magistratura, tuttavia, «se e vero, come si ritiene abitualmente, che l'epurazione della magistratura si risolse in un fallimento, gli atteggiamenti sui temi di fondo legati al passaggio dalla dittatura all'ordinamento democratico non possono non essere stati condizionati dalla continuità di funzioni svolte da giudici che, soprattutto

negli alti gradi, si erano formati ed avevano raggiunto i vertici della carriera nel corso del ventennio fascista»<sup>79</sup>.

Dunque ciò che più di tutto contraddistingue l'esperienza di transizione in Italia è una consistente coesistenza tra elementi di continuità e elementi di rottura con il passato regime fascista. In particolare si assiste al sovrapporsi di un primo momento di rottura (soprattutto a nord del paese, la dove i movimenti partigiani avevano avuto maggior peso politico) a un secondo di continuità, in quanto sia nelle istituzioni che nella popolazione italiana, gli elementi fascisti continuavano a essere fortemente presenti, e questo condizionerà molto le scelte della giustizia di transizione italiana. Infatti la presenza di questi elementi di continuità non permise l'epurazione della pubblica amministrazione e neanche della magistratura, e più in generale condizionò tutto il periodo storico della transizione. Con tali premesse i compiti del ministro Togliatti, ovvero, ridefinire il ruolo della magistratura, delineare i nuovi rapporti giuridico-istituzionali e soprattutto rintracciare la politica di orientamento dell'epurazione e delle sanzioni contro il fascismo, si presentò tutt'altro che semplice. L'attività di Togliatti sarà dunque fortemente condizionata da questa situazione ma anche dai duri attacchi che nacquero intorno al movimento della resistenza e dei partigiani (soprattutto nella loro componente comunista), accusati di essere stati con le loro sciagurate azioni responsabili della vita di molti civili innocenti. Così ad un primo atteggiamento energico e duro nei confronti dei membri del fascismo ancora attivi nell'amministrazione e nel popolo italiano, se ne sostituì un secondo più cauto ed analitico. L'atteggiamento di Togliatti d'altronde si allineò a quello di tutta la politica

---

<sup>79</sup> Guido Neppi Modona, *La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia repubblicana*, in Giovanni Miccoli, Guido Neppi Modona e Paolo Pombeni (a cura di), *La grande cesura*, Bologna, Il mulino, 2001, p. 225.

italiana del tempo, in quanto lo scontro tra democristiani, comunisti e socialisti sul modo di operare l'epurazione dal fascismo si affievoli col trascorrere del tempo. In tutto il contesto politico italiano si assistette ad un cambiamento radicale; dalla volontà di punire severamente i fascisti e i suoi collaboratori, a una politica legislativa "normalizzatrice"<sup>80</sup>.

La strada della punizione venne dunque sostituita da una nuova tipologia di giustizia che è quella dell'amnistia e della clemenza. Il 22 giugno 1946 venne promulgato il decreto presidenziale n.4 «amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari», che passò alla storia come "amnistia Togliatti", e il giorno successivo entrò in vigore. La scelta dell'amnistia è sicuramente discutibile, sia perché il processo defascistizzazione non era affatto concluso, sia perché l'Italia era stata teatro di una guerra civile e difficilmente un'amnistia può contribuire al rilancio sociale e civile di un paese. Ma più di ogni altra cosa l'amnistia testimonia il fallimento della politica punitrice italiana, in quanto come già spiegato precedentemente, amnistia non implica punizione e ricordo, ma finisce per alimentare l'oblio. L'amnistia italiana rappresenta anche il fallimento personale del segretario Togliatti, il quale giustificherà l'amnistia in quanto strumento di pacificazione e riconciliazione.

I giorni che seguirono l'entrata in vigore del provvedimento di amnistia, le diverse correnti politiche che guidavano all'epoca il paese si dichiararono pressoché contrariate da questa decisione, ma alla fine tutte si convinsero che la clemenza poteva essere l'unico mezzo per la ricostruzione del paese. Ma quali sono allora i reali motivi che portarono a questa decisione? Sicuramente si deve scartare l'ipotesi che sostiene

---

<sup>80</sup> Ivi, cfr, p. 340.

l'avvio di trattative informali tra fascisti e i rappresentanti della neonata Repubblica con le quali i primi promisero di evitare azioni terroristiche, e quindi di non ostacolare la realizzazione della nuova Repubblica, in cambio dell'amnistia da parte dei secondi. Più verosimile mi sembra l'ipotesi secondo la quale «In realtà l'intendimento era di allargare la base di consenso verso la Repubblica e ciascuna forza politica antifascista, con i suoi obiettivi diversi, era pienamente cosciente di questa necessità. La Repubblica cercò così, attraverso l'amnistia, una legittimazione forte che in Italia era più necessaria a causa della risicata vittoria referendaria e per il totale rinnovamento della classe dirigente politica»<sup>81</sup>.

Il testo, a detta di molti giuristi, presentava diversi errori nel linguaggio tecnico-giuridico. Per esempio si spiegava come i maggiori beneficiari del provvedimento sarebbero stati per lo più i giovani collaborazionisti fascisti che avevano avuto delle colpe leggere e che all'epoca dei fatti non erano riusciti, dato la giovane età e la situazione che viveva il paese, a distinguere il bene dal male. Ma in verità beneficiarono del provvedimento soprattutto i membri delle più alte cariche delle gerarchie del fascismo prima e della RSI dopo. Infatti sebbene il testo del provvedimento prevedeva:

amnistia per i reati comportanti pene fino ai 5 anni, il condono fino a 3 anni per i reati comportanti pene superiori, la commutazione della pena di morte in ergastolo per i reati più gravi. Per quanto riguarda i delitti politici, l'atto di clemenza non viene esteso non viene esteso ai reati più rilevanti. L'art. 3 del decreto esclude dall'amnistia i reati politici compiuti da persone rivestite di elevata responsabilità di comando civile e militare, i casi di strage, sevizie parti coralmemente efferate, omicidio o saccheggio e i delitti compiuti a scopo di lucro.

---

<sup>81</sup> Mirco Dondi, *La lunga liberazione*, Roma, Editori riuniti, 1999, p. 61.



finì per dare la piena “assoluzione” a diversi fascisti colpevoli di collaborazione con il nemico straniero e di omicidi. Per questo motivo gran parte dell’opinione pubblica italiana non accettò di buon grado il provvedimento di clemenza; soprattutto da parte di chi partecipò attivamente alla resistenza e dopo una prima campagna di promesse punitive che finì per rimanere una sorta di propaganda politica. La conseguenza nonché il rischio maggiore dell’amnistia, è che può provocare un clima d’odio e che potrebbe finire per innescare quella macchina di vendette personali di cui ho fatto riferimento in precedenza. Diversi furono le proteste contro il provvedimento di clemenza e che porteranno il nuovo guardasigilli Fausto Gullo a richiamare la magistratura verso una maggiore attenzione nel concedere l’amnistia a esponenti fascisti<sup>82</sup>.

Alla fine si possono documentari davvero pochi casi di processi in Italia, come quello del 1945 contro l’ex ministro dell’Interno della Repubblica Sociale d’Italia (RSI), Guido Buffarini Guidi, insieme all’ex prefetto di Milano Oscar Uccelli; nel 1946 contro Pietro Koch capo di una banda di torturatori, il generale delle Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) Biagioni, e il capo della provincia di Genova Carlo Basile; e infine quelli contro il principe Junio Valerio Borghese (1947) e il ministro della Difesa della RSI, Rodolfo Graziani<sup>83</sup>. Tutti comunque in qualche modo godranno dei benefici dell’amnistia del 1946.

È chiaro dunque che ha caratterizzare la prima stagione di giustizia di transizione in Italia (alla quale hanno fatto seguito altre due, tra la fine degli anni 60 e il 2000) siano state delle scelte di natura squisitamente politiche. Le diverse coalizioni di

---

<sup>82</sup> In effetti le lamentele di congregazioni di cittadini e dell’ANPI, facevano per lo più al fatto che il provvedimento favoriva i collaborazionisti fascisti e attaccava oltre modo gli appartenenti ai movimenti resistenziali.

<sup>83</sup> Michele Battini, *Peccati di memoria*, Roma - Bari , Laterza, 2003, cfr. 12.

governo che guidarono il paese fino alle elezioni del 1948, portarono avanti la stagione di transizione con diversi accordi politici che porteranno all'ammnistia. Sono state considerazioni di questo tipo a non permettere l'inizio di una vera e propria attività giudiziaria contro chi provocò al paese migliaia di vittime innocenti. Inoltre, allargando lo sguardo all'attività giudiziaria degli alleati, vincitori del conflitto, in Italia si può notare un certo parallelismo con le decisioni italiane. Infatti, i giudici alleati chiamati a giudicare le violente azioni dei tedeschi nei confronti dei cittadini italiani, sostituirono un iniziale interventismo giudiziario con un atteggiamento più cauto. Alla fine i processi celebrati da tribunali britannici in Italia saranno quelli contro Mackensen-Mältzer (Roma 1946), Kesselring (Venezia 1947), Max Simon (Padova 1948), dopodiché lasceranno che ad occuparsi di altri prigionieri tedeschi siano i tribunali nazionali; Kappler (Roma 1948), Reder (Bologna 1951), Priebke (Roma 1996). Anche in questo caso ad condizionare l'attività degli alleati furono decisioni politiche dettate dalla nuova situazione mondiale creata con l'inizio della Guerra Fredda. L'"abbandono" degli alleati della questione italiana, portò più in generale a ignorarla e a non permettere che anche in Italia si potessero creare le stesse condizioni che portarono alla celebrazione del processo di Norimberga contro i criminali nazisti. Michele Battini parla di una "mancata Norimberga italiana" rintracciando i motivi nel controverso rapporto politico tra gli alleati e l'Italia nel dopoguerra, nelle complicazioni dovute alle incertezze e alle lacune del diritto internazionale in materia di rappresaglie verso le popolazioni civili, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e infine nel tentativo italiano di farsi consegnare i militari italiani imputati per crimini di guerra nei Balcani, in cambio

dell'insabbiamento delle iniziative processuali contro i nazisti che avrebbe rischiato di minare il reinserimento della Germania federale nella sfera d'influenza occidentale<sup>84</sup>.

#### *1.4 12 agosto 1944*

Facendo un passo indietro, dopo aver fatto chiarezza in merito al contesto storico nel quale si colloca la strage di Sant'Anna di Stazzema, e alla stagione giudiziaria italiana che ne seguì, possiamo passare a descrivere con maggiore minuziosità i fatti che la costituiscono.

Innanzitutto bisogna ricordare come all'epoca della strage Sant'Anna fosse una minuscola frazione del comune Stazzema nella provincia di Lucca, situata tra il monte Gabberi e la Valdicava, da dove grazie alla sua alta posizione si può ammirare il mare. Non aveva neanche le sembianze di un paese, ma semplicemente un agglomerato di case e di borghi sparsi intorno alla piazza della chiesa che costituiva il principale luogo di ritrovo dei santannini. Sant'Anna non è mai stata particolarmente attiva dal punto di vista politico. La sua lontananza dai grandi centri l'aveva isolata da molti contesti politici che caratterizzavano gran parte dell'Italia all'epoca del regime fascista e della guerra. La comunità dei santannini si distingueva più per semplicità e ingenuità che per fervore politico, dedita essenzialmente al lavoro contadino e artigianale, nella quale tutti, uomini, donne, bambini e anziani, partecipavano alle attività domestiche. Insomma un posto sicuro.

---

<sup>84</sup> Ivi, cfr. pp. VII, VIII, IX.

Dopo l'8 settembre del '43, la popolazione di Sant'Anna conobbe un incremento notevole di presenze, dal momento che tutti la consideravano il luogo ideale per aspettare al riparo la fine della guerra. Inoltre la comunità dava riparo a tutti quegli uomini costretti a fuggire dal lavoro coatto per il rafforzamento della Linea Gotica da parte dei tedeschi. La popolazione dell'intero borgo in pochi mesi passò da poche centinaia a più di mille, e nei confronti dei nuovi arrivati i santannini si distinsero per ospitalità e accoglienza, gente che consideravano più sfortunata di loro e che subito venne inserita nella quotidianità del paese. Quindi i presupposti di quello che accadrà la mattina del 12 agosto 1944 erano totalmente assenti.

Intorno all'alba furono avvistati i primi soldati tedeschi che secondo testimonianze mossero da tre basi diverse, ovvero da Monte Ornato, dalla Foce di Compito e dalla Foce di Farnocchia. Questi soldati appartenevano al II battaglione del 35° reggimento della *XVI SS Panzer-Granadier Division "reichsführer SS"*, comandata dal generale Max Simon. Ben presto l'allarme dell'arrivo delle SS si diffuse in tutti i borghi, dall'Argentiera fino alla piazza della chiesa. I santannini si allarmarono perché le voci delle violente azioni nei paesi vicini come a Farnocchia e Montornato erano arrivate anche a loro, ovvero sfollamenti e case bruciate. Gli uomini cominciarono a scappare per paura che potessero essere usati nei lavori forzati e le donne si impegnarono a nascondere quanto necessario alla sopravvivenza. Nonostante queste vive preoccupazioni nessuna si aspettava quello che poi sarebbe successo. Il primo borgo ad essere raggiunto da una delle divisioni tedesche fu l'Argentiera; qui decine di persone furono allontanate dalle loro abitazioni e messe a marciare verso il borgo successivo, Vaccareccia. È qui che si consumò la prima drammatica violenza. Le

persone sfollate dalle loro abitazioni furono aggregate a quelle arrivate in marcia dall'Argentiera, insieme furono rinchiusi in tre stalle e dopodiché uccise a colpi di mitragliatrice. La tragedia non si esaurisce qui, in quanto i tedeschi bruciarono le stalle non preoccupandosi se dentro fosse rimasto qualche sopravvissuto, lasciandolo morire carbonizzato. Le testimonianze raccolte da diversi superstiti raccontano di un orrore e di una paura ancora vivi nei loro resoconti ad anni di distanza.

La stessa scena si ripeté praticamente in tutti gli altri borghi. A Franchi e a Le Case gli abitanti e gli sfollati vennero massacrati senza distinzioni di sesso o età. Le altre due squadre congiuntesi al Colle fecero sfollare gli abitanti, bruciarono le loro case e li costrinsero a marciare verso Valdicastello; una volta giunti qui furono uccisi insieme alla gente del posto. Durante la marcia verso il Pero solo una frazione fu risparmiata dalla furia nazista, Sennari, probabilmente grazie all'intervento di qualche soldato "buonanime" tedesco che sparò verso delle pecore facendo credere di aver colpito gli sfollati. Più verosimile la versione secondo la quale a Sennari c'erano diversi fascisti repubblicani. A Coletti, al contrario, diverse furono le persone uccise dalle pattuglie tedesche. Arrivati al Pero, il borgo più grande del santannino, gli abitanti furono messi in marcia verso l'unica grande piazza di Sant'Anna, messi contro il muro e fucilati senza pietà. È proprio nella piazza che la crudeltà delle squadre tedesche si rese evidente, dal momento che tutti i corpi furono ammassati uno sull'altro e dati alle fiamme davanti ad un luogo sacro come una chiesa. Durante l'eccidio ogni tentativo di fuga venne contrastato da una quarta squadra posta sotto Valdicastello a bloccaggio della strada. L'incubo per i pochi superstiti terminò solo nella tarda mattinata. Coloro che scamparono alla furia nazista ritornarono sui luoghi dove si consumò la tragedia in

cerca di altri superstiti o per tentare di riconoscere qualcuno dei cadaveri. La quotidianità e la tranquillità di un piccolo paese di montagna fu spezzata da una violenza che nessuno poteva minimamente immaginare.

Per quel che riguarda le vittime cadute sotto i mitragliatori e i lanciافiamme nazisti, non si hanno ancora oggi dei numeri precisi. Convenzionalmente si fa ammontare il numero a 560 persone, ma probabilmente tale cifra è da considerarsi eccessiva. Nelle varie testimonianze e documenti il numero varia. Negli anni successivi alle strage diversi sono stati i contributi storici che hanno tentato di stabilire il numero certo delle vittime, ma anche questi sono discordanti. Secondo molti studi il numero delle vittime più vicino alla verità dovrebbe attestarsi tra le 350 e le 400. Bisogna comunque considerare come la seconda più grande strage nazista in Italia ancora oggi non conosca il numero esatto delle sue vittime, e questo si deve alla mancanza di un tentativo di conteggio delle vittime come successo per la strage di Monte Sole.

### *1.5 Motivi e colpe*

Dopo l'abbandono delle zone da parte delle squadre tedesche, i sopravvissuti cercarono di darsi spiegazioni per quanto avvenuto, tentando di capire quali furono effettivamente le cause che determinarono un orrore di simili proporzioni e quali i suoi responsabili. Nei mesi successivi alla strage il tentativo di stabilire il nesso causa-effetto divenne una sorta di ossessione per i membri della comunità di Sant'Anna. Ossessione ingigantita nel momento in cui le risposte tardavano ad arrivare e nessuna istituzione si

impegnava in tal senso. Proprio la mancanza di un deciso impegno, da parte delle istituzioni nazionali, nel ricostruire i fatti e dare delle valide spiegazioni, ha rinchiuso la strage in un oblio forzato che ha determinato una storia mancata, e per anni l'eccidio di Sant'Anna è stato relegato nei confini della Versilia.

È chiaro che un così isolato paese sulle Alpi Apuane si è sentito tradito e abbandonato, soprattutto per la mancata giustizia. Infatti nessuno è stato chiamato a rispondere giuridicamente per i fatti di Sant'Anna, contribuendo al senso di insensatezza e alimentando l'incomunicabilità di un paese devastato da «una strage senza perché»<sup>85</sup>. Così sono stati gli stessi santannini a provare a darsi delle motivazioni, la principale delle quali faceva ricadere le responsabilità alla casualità. Una strage non programmata, ma risultato di qualcosa andato storto durante l'operazione di rastrellamento. Queste sono anche le conclusioni tratte dal vicecommissario di pubblica sicurezza di Viareggio Vito Majorca nel 1946, ovvero nell'unico tentativo di indagini in merito alle strage. Majorca, raccogliendo alcune testimonianze di sopravvissuti, (tra cui quella di Alfredo Graziani, autore di un memoriale un anno dopo l'eccidio) rintracciò nel ferimento di alcuni soldati tedeschi alla Vaccareccia la causa dell'evoluzione dell'operazione di rastrellamento delle divisioni tedesche. Più precisamente si fece riferimento ad un colpo di fucile sparato che causò il ferimento di un soldato e la furibonda reazione delle spietate divisioni naziste. Questa è solo una delle principali teorie nate per dare un senso alla strage ed è anche la principale causa rintracciata dal lavoro storiografico di Paolo Paoletti, il quale evidenzia come il comportamento dei nazisti cambia solo dopo lo sparo e il ferimento di un loro componente. Infatti i primi borghi furono solo rastrellati e

---

<sup>85</sup> Paolo Pezzino, *Una strage senza perché. Indagine su Sant'Anna di Stazzema*, in Marco Palla (a cura di), *Tra storia e memoria*, Roma, Carocci, 2003, cfr. p. 34.

le case bruciate così come l'operazione ordinava, senza alcuno spargimento di sangue. Solo dopo lo sparo alla Vaccareccia, secondo Paoletti, il rastrellamento assunse connotati sanguinari, a causa della dura reazione tedesca.

Il ferimento di due soldati tedeschi durante il rastrellamento sono storicamente provati. Diverse sono le testimonianze che affermano di aver visto dei soldati tedeschi feriti, e addirittura il rapporto britannico del settembre 1944 fa il nome del soldato ferito, un tale Josef Albritz. Ma ricondurre le cause dell'eccidio al ferimento di un soldato semplice appare fuorviante. Innanzitutto perché la reazione appare spropositata, e inoltre perché non bisogna dimenticare che parteciparono all'operazione ben quattro squadre dell'intero battaglione, tra i 200 e i 300 uomini, pesantemente equipaggiate, (mitragliatrici, mortai, e forse anche dei lanciافiamme) decisamente troppo per una semplice operazione di rastrellamento. Questo alimenta i sospetti di un'azione di rastrellamento programmata e finalizzata alla soluzione finale. Ricordiamo che è proprio in questo periodo che la battaglia antibande dei tedeschi aumenta d'intensità e gli ordini di Kesselring parlavano chiaro; bisognava proteggere la Linea Gotica dalla minaccia partigiana ad ogni costo, e questo significava proteggerla anche da coloro che garantivano ai partigiani il loro appoggio.

Un'altra delle principali cause ipotizzate fa riferimento a una presunta vendetta dei parenti fascisti uccisi dai partigiani. Seconda questa teoria i nazisti sarebbero intervenuti per vendicare l'uccisione di alcuni fascisti, tra cui l'avvocato Lasagna, convinti dai loro parenti. Teoria che appare assurda per diversi motivi. Difficilmente un'operazione di tali dimensioni poteva essere dettata dal desiderio di vendetta di alcuni



fascisti uccisi. E poi il tempo trascorso tra le uccisioni e la strage è significativamente troppo ampio per ricondurre l'operazione alla vendetta.

Probabilmente la teoria maggioritaria, almeno tra i santannini, è quella che vuole la strage come risultato del mancato sfollamento del paese dopo l'ordine tedesco. Dal punto di vista storico questo ragionamento non fa una piega. Infatti sempre nell'ottica di proteggere la Linea Gotica, i tedeschi avevano costretto molti paesi della Versilia a sfollare le loro abitazioni e a dirigersi verso l'Emilia. Ordine di evacuazione che arrivò effettivamente fino a Sant'Anna di Stazzema. Diverse testimonianze fanno riferimento a questo ordine, senza specificarne però le modalità con cui fu divulgato, e diversi santannini vi ubbidirono. Pare infatti che diverse decine di persone cominciarono a sfollare dalle loro case, così come altre invece rimasero a Sant'Anna, magari convinte che la guerra non li avrebbe risparmiati. Per giunta quelle diverse decine di persone sfollate rientrarono poco dopo in paese grazie alle parole di un ufficiale tedesco che li aveva rassicurati, informandole che non correvano alcun rischio e invitandole a far ritorno nelle loro case. Così spiega anche il parroco di un paese vicino don Evangelisti. Ma altre testimonianze gettano ombre sulle responsabilità partigiane in merito al mancato sfollamento. Secondo queste ultime infatti (tra cui appunto quella del parroco, il quale scrisse un resoconto in merito e consegnò alla commissione d'inchiesta alleata), pochi giorni dopo la diffusione della voce che ordinava ai santannini di abbandonare le loro case, venne affisso per opera dei partigiani un manifesto sul piazzale della chiesa il quale esortava la popolazione a non obbedire agli ordini nazisti. Non solo, i partigiani incitavano i santannini ad armarsi con ogni mezzo e a prepararsi a combattere l'invasore

tedesco, promettendo allo stesso tempo la loro più totale partecipazione alla difesa di Sant'Anna.

Se dell'ordine di evacuazione tedesco non esistono dei documenti provanti, al contrario ne esistono per l'esistenza del manifesto partigiano. Oltre a numerose testimonianze oculari, esistono delle fotografie del volantino. Il fatto che l'eccidio si colleghi al mancato sfollamento del paese non sembra porre dubbi neanche al già citato rapporto britannico. Secondo il rapporto, riportando date sbagliate, alcuni giorni precedenti alla strage i tedeschi avevano ordinato l'evacuazione della zona, ma gli abitanti, rassicurati dalla protezione delle bande partigiane non obbedirono, e questo scatenò la strage. Proprio per tale motivo i santannini furono considerati collaboratori dei partigiani e per questo l'operazione, se pur sanguinaria, non poté essere considerata come crimine di guerra. Questa ipotesi sarà ripresa anche dal vicecommissario Majorca, e in generale anche dai santannini. Nei mesi successivi alle strage ormai la comunità addossava tutte le responsabilità ai partigiani. Un forte sentimento anti partigiano si diffuse ben presto tra i santannini e ancora oggi esso tarda a scomparire. I motivi per cui i partigiani furono accusati non si limitavano all'affissione del manifesto che esortava a non obbedire agli ordini tedeschi (così come poi avvenne), ma soprattutto alla mancata protezione all'arrivo delle divisione tedesche. I santannini che non obbedirono all'ordine di evacuazione probabilmente si erano rassicurati dalla presenza partigiana che li avrebbe difesi in caso di attacco tedesco. Ma questo non avvenne perché i partigiani ormai da qualche giorno avevano abbandonato i boschi che circondavano il paese per dirigersi verso il lucese. Infatti tra la fine di luglio e l'inizio di agosto si intensificò l'operazione tedesca contro i partigiani, i quali subirono delle notevoli perdite. Lo

scontro sul monte Gabberi e l'offensiva tedesca a Farnocchia dell'8 agosto causò il ritiro dei partigiani. Dunque da alcuni giorni ormai non c'erano più lo stesso numero di partigiani nella zona, ma i tedeschi non erano del tutto sicuri di aver bonificato la zona. Infatti nei loro diari di guerra i tedeschi menzionano l'operazione di rastrellamento a Sant'Anna descrivendola come un'azione contro le bande e dove in dettaglio si fa riferimento all'eliminazione di 270 banditi, che in verità sono i civili, ridimensionandone anche il numero.

Anche in questo caso, dal punto di vista storico, non si può considerare la strage come effetto del mancato sfollamento della popolazione. Come detto in precedenza Sant'Anna non è stata l'unica zona raggiunta da ordine di evacuazione, e allo stesso tempo non è stata l'unica zona a non obbedirvi. Esistono diversi esempi, come quello di Carrara, dove gli abitanti non abbandonarono le loro abitazioni, ma al contrario di quanto successo a Sant'Anna, non subirono alcuna repressione violenta da parte dei nazisti. Questo porta a rivedere le reali responsabilità partigiane per la strage. Probabilmente il forte risentimento dei santannini nei confronti dei partigiani è dovuto più che altro ad un senso di delusione per la mancata protezione e poi perché alcuni testimoni avrebbero visto alcuni di loro fare sciacallaggio dopo la strage in cerca di denaro<sup>86</sup>.

In definitiva ritengo opportuno stabilire come causa della tragedia una serie di fattori. Innanzitutto la strage deve essere inquadrata come una vera e propria operazione militare. Le squadre tedesche arrivate a Sant'Anna avevano preparato a tavolino questa strage, inserita come operazione antibande e l'importanza di proteggere ormai l'unica linea difensiva rimasta in Italia, dopo lo sfondamento della linea Gustav, andava ben oltre la salvaguardia della popolazione civile di un isolato paese, a maggior ragione se sospettata di collaborazionismo con le bande. Questo spiega anche come mai altre zone raggiunte dall'ordine di evacuazione non hanno avuto lo stesso drammatico epilogo di Sant'Anna, ovvero perché intorno al paese si costituivano le

---

<sup>86</sup> Probabilmente i partigiani a cui si riferiscono molte testimonianze, sono alcuni galeotti scappati e arruolati tra le file partigiane.

linee di difesa più importanti di tutta la Linea Gotica, e per questo bisognava liberarla da ogni possibile intralcio. La strage quindi come una operazione militare di “bonifica” pianificata.

Ovviamente tutte le teorie nate per dare delle spiegazioni a questo crimine, se pur non fondate, hanno una loro spiegazione. L’ossessione dei santannini di cercare un perché e dei responsabili, soprattutto dopo l’abbandono a cui hanno assistito, ha contribuito a creare delle false verità e ad aumentare un distacco fra la sua memoria e quella esterna al paese. Comunque prendendo in considerazione le tre principali ipotesi, si nota come tutte queste siano state considerate, da diverse parti, come causa della strage, tuttavia dal punto di vista prettamente storico, mi sento di escluderne almeno due. Per esempio abbiamo già visto come l’ipotesi del ferimento del soldato tedesco possa essere scartata come causa della strage, tuttavia, per chi l’ha sostenuta, è stata considerata come un elemento importante, in quanto ha provocato la violenza dei soldati tedeschi, soprattutto se sospettavano che il colpo fosse stato sparato da qualche partigiano presente nella zona. Dal momento in cui però è stato accertato, anche delle indagini del processo di La Spezia, che il ferimento dei due soldati è stato procurato accidentalmente da “fuoco amico”, ritengo non esserci più dubbi nel dover escludere questa teoria.

Allo stesso modo, si può escludere anche considerare la strage come un “favore” fatto dai nazisti ad alcuni fascisti repubblicani per vendicare la morte di alcuni loro famigliari uccisi per mano partigiana. Chi sostiene tale ipotesi, considera queste uccisioni la causa del risentimento degli stessi parenti fascisti nei confronti dei santannini, colpevoli di non averli neanche aiutati nella sepoltura dei cadaveri dei loro parenti, e per questo avvisarono i nazisti della presenza partigiana in paese. È inverosimile, come detto, che un battaglione intero si muova per fare un “favore” a poche persone, soprattutto se si considera che alla fine alcuni santannini si impegnarono nella sepoltura delle vittime.

La terza ipotesi può avere sicuramente maggiore fortuna delle due precedenti. Infatti, il mancato sfollamento di Sant'Anna può essere considerato come un elemento importante nella strage, non direttamente come causa effetto, ma nell'ampliarne le proporzioni. Probabilmente quando i tedeschi arrivarono a Sant'Anna non si aspettavano un numero così elevato di presenze. Ma questo non ha placato la loro ferocia, anche nei confronti di donne, bambini e anziani.

### *1.6 Una strage senza giustizia*

Una volta stabilito come sono andate le cose e cercato di rintracciare le principali cause della strage, sposto l'attenzione sulla mancata giustizia della stessa. Ritengo questa mancanza di giustizia frutto dei tanti vincoli che caratterizzano la giustizia di transizione.

Comincio con l'affermare che a Sant'Anna quello che i superstiti dell'eccidio si aspettavano era che venissero riconosciuti giuridicamente i colpevoli dell'uccisione dei loro cari, e che quindi venisse fatta giustizia, quello cioè che gli alleati avevano promesso di fare sin dal settembre del 1943 quando a Mosca decisero di voler perseguire, nelle aule dei tribunali, tutti i colpevoli di orrendi crimini durante la guerra. Ma questo, per la strage di Sant'Anna, non avvenne, contribuendo notevolmente a far precipitare nell'oblio e nell'abbandono la piccola comunità versiliese.

Prima di spiegare i motivi di questa mancata giustizia, bisogna sottolineare come in realtà un timido tentativo, subito dopo la strage, di rintracciare colpe e colpevoli ci sia stato. Abbiamo già visto come un rapporto britannico abbia cercato di dare spiegazione su quanto avvenuto. Tale rapporto fu stilato dalla CX batteria del XXXIX reggimento di artiglieria da campo britannica, intorno al 15 settembre, e inviato al quartier generale della IV armata. Come

detto, il rapporto, oltre a riportare date inesatte e nomi storpiati, è ricco di tanta confusione, riferendosi esclusivamente alle prime altrettanto confuse testimonianze dei superstiti. Così il rapporto si conclude affermando che la strage non può essere considerata come crimine di guerra, in quanto si attestava l'attività partigiana del paese, scaturita in seguito al mancato sfollamento del paese dopo un preciso ordine tedesco.

Nello stesso periodo prende forma la prima commissione d'inchiesta statunitense, istituita dalla V armata e riunitasi a Livorno il 16 settembre 1944. L'inchiesta statunitense poggiava le sue basi sulle testimonianze chiave di Will Hasse, disertore della V compagnia del II battaglione del *SS Panzer-Granadier Regiment 35*, e dei due fratelli pescatori superstiti testimoni oculari della strage, Alfredo e Marino Curzi. L'interrogatorio del primo mirava a scoprire i reali esecutori della strage e i motivi. Hasse affermò che l'intero battaglione partecipò attivamente alla strage e che, dai discorsi tra i camerati, capì che si trattò non solo di un'operazione militare punitiva antibande, ma che coinvolse anche donne, bambini e anziani<sup>87</sup>. L'interrogatorio dei secondi era invece finalizzato a comprendere meglio come erano andate le cose il giorno della strage<sup>88</sup>. I Curzi affermarono di aver riconosciuto dalle divise i componenti delle SS e che, durante il rastrellamento, uccisero oltre 500 persone. Inoltre gli americani volevano capire quali fossero i reali rapporti tra Sant'Anna e il movimento partigiano, e i Curzi risposero che a loro saputa non c'erano santannini tra i partigiani; ma molti scontri, tra tedeschi e partigiani, avvennero in alcune zone nelle immediate vicinanze di Sant'Anna, e causarono alcune vittime tra i soldati tedeschi.

Dopo l'occupazione alleata del paese, l'8 ottobre la commissione riunitasi a Valdicastello continuò la sua attività investigativa interrogando altri testimoni, tra cui il parroco Don Evangelisti e un sopravvissuto, Aleramo Garibaldi, definito da più parti un miracolato in quanto era stato catturato e utilizzato dai nazisti come porta munizioni, ma, al contrario di molti

---

<sup>87</sup> Caterina Di Pasquale, *Il ricordo dopo l'oblio*, Roma, Donzelli editore, 2010, cfr p. 62.

<sup>88</sup> Ivi, p.63.

altri, fu lasciato libero e gli fu addirittura rilasciato un lasciapassare. Proprio grazie alla decifrazione di questo lasciapassare gli statunitensi risalirono al battaglione responsabile della strage. Il 16 ottobre si conclusero le indagini e il rapporto stilato riuscì a stabilire i reali colpevoli della strage. «Il 17 ottobre il rapporto fu approvato dal quartier generale della V armata, ed il 31 ottobre fu trasmesso a Washington (la data del massacro continua ad essere indicata nel 19 agosto), dove il 4 novembre 1944, a meno di tre mesi dalla strage, arrivava sul tavolo del *Judge Advocate General*. È qui resterà, praticamente inevaso per oltre due anni»<sup>89</sup>. Le conclusioni dell'inchiesta americana coincidevano con quanto scritto nel rapporto britannico solo nel individuare la causa della strage come rappresaglia nei confronti dei partigiani aggravata dal mancato sfollamento dopo l'ordine tedesco. Ma al contrario dei britannici, l'inchiesta americana riteneva che si potesse inserire la strage come crimine di guerra, in quanto la rappresaglia non si concentrò contro i partigiani o chi sospettato realmente di collaborazionismo, ma coinvolse indiscriminatamente bambini, donne e anziani, andando contro i codici militari. «È importante osservare come, benché in questa fase ancora manchi una precisa volontà politica capace di influenzare l'andamento delle indagini o dei successivi passaggi giudiziari, si contempli comunque la possibilità che in futuro vi siano valutazioni o scelte di politica internazionale, o anche interna, in grado di determinare precisi indirizzi giudiziari, magari diversi da quelle ipotizzabili in questo momento»<sup>90</sup>

Intanto, da parte italiana, non si assiste a nessun serio tentativo di fare giustizia per quel che accadde a Sant'Anna. Probabilmente la situazione politica del Paese, unita alla posizione dell'Italia durante la stagione dei grandi processi contro i criminali di guerra<sup>91</sup>, determinarono una fase di stallo che però durò a lungo. Inoltre quando, a quasi due anni di distanza,

---

<sup>89</sup> Paolo Pezzino, *Sant'Anna di Stazzema*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 60.

<sup>90</sup> Toni Rovatti, *Sant'Anna di Stazzema, storia e memoria della strage dell'agosto 1944*, Roma, Derivi Approdi, 2004, p. 87.

<sup>91</sup> Ricordiamo che al termine del conflitto l'Italia era cobelligerante delle forze alleate, ma che aveva iniziato la stessa al fianco dei tedeschi e per tanto doveva essere giudicata per i crimini commessi nelle zone occupate. Inoltre dopo la guerra il paese non aveva a pieno la sua sovranità e per tanto non era legittimata a istituire dei processi.

cominciarono le prime indagini italiane sulla strage, l'attenzione invece di focalizzarsi nell'individuare i veri colpevoli (mandanti ed esecutori), si concentrò sulla ricerca di italiani collaborazionisti. Così il primo rapporto italiano sulla strage, datato 22 luglio 1946 (composto da 22 allegati), redatto dal maresciallo dei carabinieri di Stazzema, Alberto Vannozi, individuava principalmente due collaboratori dei tedeschi; il già nominato Aleramo Garibaldi e un tale Guido Burrati, entrambi avvistati dai sopravvissuti. I due furono quindi accusati di aver collaborato non solo alla raccolta degli ostaggi ma anche alla loro fucilazione. Bisogna comunque precisare che non è mai stato dimostrato il loro reale coinvolgimento nella fucilazione degli ostaggi, ma sicuramente collaborarono nel guidare i tedeschi o nel fornirgli le munizioni, come testimonia il lasciapassare nel caso Garibaldi.

Una seconda inchiesta fu portata avanti dal Pubblico ministero (giudice Lombardo) della Corte straordinaria di assise di Lucca. Da questa inchiesta prese corpo il rapporto Majorca in cui, oltre ad essere accusati gli italiani collaborazionisti, si tentò senza fortuna di dare il giusto nome a quei soldati tedeschi, storpiato dalle testimonianze dei superstiti. Anche questa inchiesta non riuscì effettivamente a chiarire dinamica e responsabili dell'eccidio, ma bisogna darle merito per aver contribuito a riportare finalmente le date corrette, dopo le erroneità presenti tanto nei fascicoli britannici e americani, quanto in quello Vannozi.

La data del rapporto Majorca è 20 agosto 1946; siamo ormai in piena Guerra Fredda che, come detto nella prima parte di questo lavoro, è stata uno dei principali vincoli alla giustizia di transizione ancora in atto in quel periodo dopo la fine del conflitto. Proprio la guerra fredda determinò la decisione degli americani di porre fine alla stagione dei grandi processi, prima ancora dei britannici, e questo determinò allo stesso modo la decisione di consegnare alle autorità italiane, il 10 dicembre 1946, i fascicoli dell'inchiesta sulla strage di Sant'Anna di Stazzema, dove, come detto, si riferiscono i nomi dei colpevoli. È chiaro che con in mano i fascicoli contenenti con sicurezza le informazioni su come si erano svolti i fatti la mattina del 12



agosto (ancora riportata nel rapporto erroneamente al 19 agosto) e i nomi dei colpevoli ( ricordiamo che nei fascicoli è compresa la testimonianza chiave del disertore tedesco Hasse), ci si aspettasse un'unione con i fascicoli italiani, in modo da avere maggiori informazioni e poter procedere contro i responsabili, tedeschi e italiani. Al contrario, e qui «arriviamo al momento cruciale di tutta la vicenda, la Procura generale militare del Regno, Ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, aprì un nuovo fascicolo, il 2163 del Registro generale, contro gli individui i cui nomi risultavano dall'inchiesta statunitense»<sup>92</sup>. Il problema non è stato quello di separare i fascicoli, ma, come ci suggeriscono le ricerche dello storico Paolo Pezzino, invece di seguire la pista giusta, ovvero quella statunitense, la Procura ha preferito seguire quella sbagliata italiana, ponendo i fascicoli americani nel dimenticatoio, favorendo così un occultamento, oserei dire, volontario della verità<sup>93</sup>.

Nei mesi successivi prende vita anche in Italia la stagione dei grandi processi per crimini di guerra tedeschi in Italia. L'Italia finì sotto la sfera d'influenza giuridica della Gran Bretagna ( la War Crimes Group South West). Per i britannici la strage di Sant'Anna di Stazzema non poteva essere giudicata nelle aule di quei tribunali. In primis perché, come già detto, nel rapporto britannico la strage era stata considerata operazione militare contro le bande e i tedeschi avevano avvisato gli abitanti di evacuare la zona, quindi non la consideravano un crimine di guerra. In seconda battuta, Sant'Anna non costituiva una primaria importanza nei processi britannici, perché al momento della strage il paese era sotto la giurisdizione della V armata americana. Quando i britannici celebrarono il processo a Venezia contro il feldmaresciallo nazista Kesselring e a Padova contro il generale Simon, probabilmente sapevano dell'esistenza del fascicolo americano ma non ne fecero alcun riferimento o uso. Questo perché gli americani non consegnarono agli alleati di guerra i risultati delle loro indagini, e lo stesso fecero i britannici in altri casi dove la giurisdizione era sotto l'influenza americana. È evidente

---

<sup>92</sup> Paolo Pezzino, *Sant'Anna di Stazzema*, Op. Cit., p.61.

<sup>93</sup> Ivi, cfr, p. 62.

come nel corso dei grandi processi sia mancata collaborazione tra gli uffici giudiziari militari dei due alleati, molto probabilmente per una questione di immagine. Nel processo Kesselring, la strage di Sant'Anna non viene nemmeno menzionata, mentre nel processo Simon, la strage diventa un capo d'imputazione, in quanto nel processo vengono ascoltati, su pressione degli stessi, i testimoni già ascoltati dagli americani durante la loro inchiesta. Comunque i britannici non acquisirono i fascicoli americani neanche in questa occasione, anche perché convinti che le testimonianze raccolte erano sufficienti per condannare Simon anche per la strage di Sant'Anna.

Dopo i processi a Kesselring e a Simon, gli alleati decisero che gli imputati di prestigio e caratura minore fossero giudicati dai tribunali militari nazionali. Così nel 1951 prende vita il processo a Bologna contro il maggiore Walter Reder. Nei confronti del maggiore vengono mossi ben otto capi d'imputazione, tra questi risulta esserci anche la strage di Sant'Anna. La figura di Reder assume dei connotati importanti per la storia della strage. Infatti, sin dal suo arrivo in Italia, il maggiore e il suo battaglione esplorante erano conosciuti per la loro efficienza e violenza e non a caso era stato ordinato loro di occuparsi della lotta alle bande. Alla fama di violento e uomo senza pietà, si univa l'aspetto fisico, molto barbaro e con la mancanza di un braccio (da qui il soprannome "il monco") che portarono all'affermazione di Reder come mostro. Proprio queste sue caratteristiche portarono il maggiore ad essere accusato dei più orrendi crimini in Italia. Infatti «leggendo gli atti inediti delle commissioni d'inchiesta inglesi e americane si nota che, un po' per pigrizia, un po' per negligenza, un po' per oggettive difficoltà nello svolgimento delle indagini a distanza dei fatti, gli ispettori inglesi attribuirono a Reder tutti i crimini avvenuti lungo il litorale tirrenico, dalla provincia di Pisa fino a quella di Bologna»<sup>94</sup>. Così facendo si costruì un mito negativo di Reder che fece da capro espiatorio a diversi crimini delle SS. Questo è quello che accadde anche a Sant'Anna di Stazzema. Il tribunale di Bologna accusò e condannò all'ergastolo il maggiore Reder per i massacri di Vinca, Bardine San

---

<sup>94</sup> Paolo Paoletti, *Sant'Anna di Stazzema 1944: la strage impunita*, Como, Mursia, 1998, p. 27.

Terenzo, Valla e Marzabotto, ma lo assolse per il primo dei capi d'imputazione, ovvero quello di Sant'Anna per insufficienza di prove. Non solo, esistevano prove certe che alcuni giorni precedenti alla strage il battaglione di Reder aveva abbandonato Pietrasanta per raggiungere la zona di Carrara. Nonostante la sentenza del tribunale militare di Bologna, Reder è rimasto il principale accusato per la strage di Sant'Anna, almeno per i componenti della sua comunità. Queste accuse infondate mosse nei confronti dell'ufficiale nazista nascono dal bisogno dei santannini di cercare un colpevole, di dare un nome a chi si è macchiato di quell' orrendo crimine, così uscirono fuori testimonianze che affermavano di aver visto un ufficiale tedesco aggirarsi nelle zone di Sant'Anna a cui mancava un braccio, e quindi risalivano direttamente a Reder, subito ribattezzato "il boia di Sant'Anna". Questo bisogno diventò ancora più forte nel momento in cui nessuno dei processi per crimini di guerra in Italia (né quelli alleati, né quelli italiani), riuscirono a risalire ai reali responsabili della strage. Eppure bastava veramente poco per farlo, bastava un semplice interscambio di indagini e di fascicoli, e bastava che il fascicolo statunitense arrivasse tra le carte dei giudici bolognesi. Ma questo non avvenne e quindi i veri responsabili non furono chiamati a rispondere dei loro crimini, esclusivamente per la volontà della magistratura militare italiana di non far uscire fuori la drammatica verità sulla strage, riuscendo addirittura ad archiviare illegittimamente il fascicolo 2163 nel 1960, ad opera del Procuratore generale militare Santacroce.

Ma quali sono i motivi che spinsero ad occultare la verità? Credo che la risposta si possa rintracciare nella prima parte di questo lavoro. Mi riferisco ai tanti vincoli che non permettono alla giustizia di transizione di applicarsi nella maniera migliore. Prendiamo in considerazione prima di tutto il contesto generale dei grandi processi contro i criminali nazifascisti. Ho affermato che il processo di Norimberga, oltre ad essere stato considerato come un processo per l'affermazione di una normativa giuridica internazionale, possa essere considerato anche come una forma di legittimazione politica e storica da parte delle potenze vincitrici del conflitto. È

chiaro quindi che i processi dovevano servire anche a creare una determinata immagine dei vincitori anche fuori dai propri confini, il che contribuì ad accendere una vera e propria gara fra britannici e americani. Questo è quello che avvenne in Italia. Furono i britannici a celebrare i processi nel bel paese per cercare di migliorare una reputazione mai benevola nei loro confronti, e perché sin da subito gli americani si dimostrarono poco interessati ad avviare inchieste giudiziarie in Italia abbandonando l'idea<sup>95</sup>. I britannici decisero da subito che ad essere giudicate non sarebbero state le azioni contro i partigiani, ma solo quelle contro i civili e solo i casi principali in cui erano coinvolti ufficiali di rango superiore accusati di omicidio. Sappiamo che la strage di Sant'Anna era riconosciuta dai britannici come operazione anti bande e, pur sapendo del loro coinvolgimento nelle azioni partigiane<sup>96</sup>, non si sforzarono più di tanto nel fare chiarezza in merito. Ma quel che più lascia allibiti è la totale mancanza di impegno italiano nel fare giustizia. Il motivo è presto detto e si riferisce a una negoziazione politica a garanzia degli interessi nazionali italiani. In paese dopo una decisa iniziativa che portarono alla raccolta di molti documenti e materiale vario, volti a evidenziare tutti i crimini patiti dalla popolazione italiana (tra cui anche i santannini) durante la fase finale del conflitto e quindi a punire i responsabili, si assistette alle prime delusioni. Tutta la rabbia e la decisione di punire i colpevoli si affievolì, e al contrario si faceva maggiore attenzione ai crimini di guerra italiani nei Balcani. Si fece sempre più larga l'ipotesi che la condanna dei criminali tedeschi creasse un pericoloso precedente. Per questo motivo per salvare la vita ai militari italiani in Jugoslavia, si optò, con una certa forzatura internazionale, per il trattare con maggiore benevolenza i tedeschi colpevoli<sup>97</sup>. Non solo, dopo l'ingresso della Germania Ovest nella NATO e la decisione di riarmare il paese nel pieno svolgimento della guerra fredda, si è ritenuto necessario farla

---

<sup>95</sup> Anzi gli americani spinsero in una certa misura affinché fossero proprio i tribunali militari italiani a portare avanti i processi.

<sup>96</sup> Erano loro a fornire armi e ad incitare quanta più gente possibile a unirsi nella lotta partigiana.

<sup>97</sup> Kerstin von Lingen, *Condannato al silenzio. Governi alleati e crimini nazisti in Italia: i condizionamenti politici sulla ricerca della verità*, in Marco Palla (a cura di), *Tra storia e memoria*, Op. Cit., cfr p. 159.

rientrare nella sfera d'influenza americana. Ma per far questo Adenauer, cancelliere tedesco all'epoca, issò dei paletti importanti, come quello di evitare l'extradizione di soldati tedeschi e porre termine alla grande stagione dei processi contro i nazisti. Anche l'Italia rientrava direttamente nel gioco politico, e il desiderio di tornare in buoni rapporti con i vecchi alleati e non deludere i nuovi (U.S.A. e Gran Bretagna), determinò la rinuncia a divulgare la verità su molti casi di crimini di guerra, in cui rientrava, tra le altre, la strage di Sant'Anna di Stazzema.

### *1.7 L'armadio della vergogna*

Come accennato, questo occultamento della verità andò avanti fino a quando i fascicoli inerenti a tantissime stragi naziste in Italia furono archiviati dal Procuratore Santacroce. Con l'archiviazione si pose termine definitivamente ad ogni tentativo di accertare la verità in numerosi casi di crimini di guerra in Italia, il che permise a molti criminali, come si suol dire, di "farla franca". Abbiamo anche visto come il numero delle stragi e delle vittime sia veramente rilevante in Italia. Franco Giustolisi afferma come «un elenco lunghissimo, va avanti per pagine e pagine: però non si conosce ancora compiutamente anche se da allora sono quasi sessanta anni. Si processarono, allora, solo i responsabili degli eccidi di Marzabotto, delle Fosse Ardeatine e di pochissimi altri crimini, rispetto a quelli compiuti. Ma Reder, Kappler e Priebke certamente non sono gli unici ad aver commesso delitti contro l'umanità tra il 1943 e il 1945 in Italia. Esisteva, esiste, una lunga lista di loro colleghi in arte criminali, repubblicani e nazisti: fu sepolta per "superiori" esigenze di politica, per quella che qualcuno ammantava pomposamente come "ragion di stato". si conoscevano, si conoscono i loro nomi, i nomi di queste bestie feroci:

furono graziati senza neanche essere stati processati, anzi senza che gli fosse neanche recapitato quello che oggi si chiama informazione di garanzia»<sup>98</sup>.

Nonostante la grande campagna propagandista della stagione dei processi iniziata dagli alleati e finita dai tribunali militari nazionali, in realtà in Italia non tutti pagarono per gli errori, o meglio gli orrori, commessi. Così molti superstiti di stragi e molti parenti e vicini alle numerose vittime persero ogni speranza, non solo di conoscere i nomi dei responsabili, ma soprattutto che questi venissero puniti come meritavano. E questo perché «695 fascicoli su crimini nazifascisti costati la vita a un numero imprecisato di italiani vennero accuratamente occultati presso la Procura generale militare, a Roma, in uno sgabuzzino inaccessibile al pianterreno di Palazzo Cesi, in via degli Acquasparta. Il delicato materiale processuale fu stipato in un armadio di legno con le ante appoggiate contro una parete; l'ingresso della stanzina era protetto da un cancello di ferro chiuso a chiave. Quella documentazione conteneva notizie – talvolta dettagliate, talaltra generiche – su eccidi, omicidi, saccheggi e delitti di vario genere, perpetrati da militari tedeschi e/o italiani negli anni 1943/45»<sup>99</sup>. Quello che doveva rimanere un armadio immacolato e intoccabile, venne casualmente ritrovato<sup>100</sup> e aperto a cinquant'anni di distanza nel maggio del 1994. All'interno del rinominato “armadio della vergogna” tra i 695 fascicoli contenenti 2274 procedimenti, era presente anche quello statunitense sulla strage di Sant'Anna di Stazzema inviato dagli americani in Italia nel 1947.

I fascicoli “provvisoriamente archiviati” ritornarono nuovamente ad essere documenti essenziali per il compimento della giustizia, anche se ingiustificabilmente in ritardo. Nei fascicoli, i procedimenti inerenti alla strage di Sant'Anna erano due: il 1976 ed il 2163. Il ritrovamento del fascicolo segnò nuovamente la storia della comunità santannina, ormai rassegnata a non dare dei nomi ai responsabili della strage.

---

<sup>98</sup> Franco Giustolisi, *L'armadio della vergogna: genesi e conseguenza della pagina più nera e ignorata della nostra storia*, in Marco Palla (a cura di), *Tra storia e memoria*, Op., Cit., p. 206.

<sup>99</sup> Mimmo Franzinelli, *le stragi nascoste*, Mondadori, Milano 2002, p.137.

<sup>100</sup> L'armadio venne ritrovato da Antonio Intelisano, all'epoca Procuratore militare di Roma, mentre compiva alcune ricerche su documenti riguardanti Erich Priebke.

Finalmente si poteva agire per fare giustizia, un'indagine parlamentare, la quale concluse le sue indagini nel 1999, accertò che quei fascicoli erano stati seppelliti illegittimamente, frutto di incomprensibili considerazioni come quello di non turbare l'opinione pubblica. In questo modo per la comunità di Sant'Anna di Stazzema sembra possa accendersi la speranza di un nuovo processo, il quale, con nuove prove a sua disposizione, possa a sua volta fare giustizia. Quella stessa giustizia che solo se si fosse voluto, col passaggio dei fascicoli in uno dei processi di Venezia, Padova o Bologna, poteva già essere stata consumata e soprattutto si poteva evitare di scrivere un'altra pagina buia e vergognosa dell'Italia postfascista.

## 2 IL PROCESSO DI LA SPEZIA

### 2.1 *L'inchiesta giudiziaria e la ricerca storica*

Grazie dunque al ritrovamento dei fascicoli relativi all'eccidio del 24 agosto 1944, viene aperta un'inchiesta giudiziaria presso la procura militare di La Spezia nel 1996, volta a stabilire definitivamente i nomi dei responsabili della strage e a condannarli. L'obiettivo dell'inchiesta era duplice: da un lato, come detto, condannare i colpevoli, dall'altro venire a capo (se pur dopo molti anni) della verità, restituendo così alla comunità santannina la sua vera memoria e farla interagire con quella nazionale.

Quando venne istituita la commissione d'inchiesta, diversi furono i dibattiti in tutto il paese in merito all'utilità di un processo per accertare gli avvenimenti di oltre mezzo secolo prima, e che ormai chiamava in causa degli anziani. Dibattiti assolutamente fuori luogo, in quanto «l'utilità evidentemente non è nella pena inflitta, che, per quanto attiene al caso specifico, i condannati non sconteranno data la mancata estradizione da parte del governo tedesco. Piuttosto è nella ricostruzione delle responsabilità individuali e nella valutazione giuridica del crimine. Il dibattimento infatti è stato un momento chiarificatore necessario a sciogliere i nodi irrisolti che tanti dubbi e tanta sofferenza avevano creato nella comunità martire»<sup>101</sup>. Nonostante i dibattiti, fin da subito la regione Toscana<sup>102</sup> e il comitato onoranze portarono avanti una battaglia in favore dell'immediato inizio di un processo. Ed è proprio grazie anche a

---

<sup>101</sup> Caterina Di Pasquale, *Il ricordo dopo l'oblio*, Op. Cit., p. 128.

<sup>102</sup> Bisogna ricordare che il territorio toscano fu quello prevalentemente martoriato dalle stragi naziste. Questo spiega il suo attivismo in merito alla celebrazioni di nuovi processi.



queste pressioni che si diede il via libera all'istruttoria da parte della procura di La Spezia.

In stretta relazione alla decisione di istruire una pratica giudiziaria per la strage di Sant'Anna di Stazzema, si amplificò lo sforzo storiografico degli studiosi, che in verità non si era mai affievolito. Su proposta dello storico Marco Palla si promosse «un primo momento di riflessione specifica e di riconsiderazione aggiornata, tramite un seminario-giornata di studio organizzato dal comune dal Comune Stazzema, dal comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema e dal Comune di Pietrasanta, che si tenne il 19 dicembre 1999 a Pietrasanta, presso il Centro culturale Luigi Russo. Intitolato *La strage di Sant'Anna di Stazzema: per una storia da fare*, quell'incontro vide la partecipazione con le rispettive competenze professionali di storici archivisti, ricercatori e studiosi (Michele Battini dell'università di Pisa, Giovanni Cipollini, Giovanni Contini della Sovrintendenza archivistica della Toscana, Carlo Gentile della biblioteca dell'università di Colonia, Marco Palla dell'università di Firenze, Paolo Pezzino dell'università di Pisa, Toni Rovatti, Ivan Tognarini dell'università di Siena, Kerstin von Lingen dell'università di Tubinga) e delle giornaliste Christiane Kohl Sandra Bonsanti»<sup>103</sup>.

Grazie a questo incontro prese il via un ulteriore sforzo storiografico dei presenti, volto a camminare parallelamente con le inchieste giudiziarie che intanto avevano preso vita a La Spezia. Sforzo storiografico che si trasformò in un convegno internazionale di studi, promosso ancora una volta dal Comune di Stazzema e dal Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema. Il convegno si tenne a

---

<sup>103</sup> Marco Palla (a cura di), *Tra storia e memoria* Op., Cit., p. 15.

Pietrasanta tra il 25 e il 26 maggio 2001, e tutti i partecipanti apportarono il loro contributo su diversi temi: il contesto nel quale si consumò la strage, le falle della giustizia di transizione, le ragioni politiche dell'archiviazione dei fascicoli sulle stragi naziste in Italia e anche sulle diverse forme che la memoria della strage aveva assunto col trascorrere degli anni<sup>104</sup>.

I risultati dei lavori del convegno di Pietrasanta testimoniano la natura criminosa dell'eccidio ed evidenziano la responsabilità del II battaglione della XVI Divisione *Panzergranadier SS*. I risultati di questi lavori, inoltre, non sono stati fini a se stessi, poiché hanno rappresentato un punto di partenza fondamentale per i procuratori di La Spezia chiamati ad indagare sulla strage. Infatti, dopo più di un anno dall'inizio della fase istruttoria del tribunale militare di La Spezia, non si erano ancora ottenuti importanti risultati<sup>105</sup>. Pertanto contribuirono in larga misura a dare un'accelerata alle indagini i lavori di molti studiosi, ricercatori e, soprattutto, giornalisti. È stato uno scoop giornalistico, infatti, a dare la scossa alle indagini dei procuratori, quando la giornalista tedesca Christiane Kohl intervistò Horst Eggert, uno dei pochi reduci ancora in vita del battaglione nazista. Grazie a questa intervista, nella quale Eggert rivelò i motivi della strage e i nomi di chi ne aveva dato il comando, e grazie anche alla pubblicazione sulla rivista tedesca *Seddeutsche Zeitung* dei risultati di una ricerca negli archivi militari tedeschi, effettuata dalla stessa giornalista e dallo storico Carlo Gentile, nuovi importanti elementi ai fini dell'inchiesta furono messi a disposizione dei procuratori. È da questo momento in poi che i lavori della fase istruttoria iniziano decisamente a migliorare.

---

<sup>104</sup> Caterina Di Pasquale, *Il ricordo dopo l'oblio*, cfr. p. 124.

<sup>105</sup> Praticamente si brancolava nel buio, tanto è vero che i primi procedimenti sono a carico di "ignoti".

Intanto il tribunale si arricchì della collaborazione di due nuovi procuratori, Gioacchino Tornatore e Marco Cocco. Da subito i nuovi procuratori si resero conto dell'importanza che poteva assumere ai fini delle indagini sia l'intervista a Eggert, sia dei lavori scientifici degli storici effettuati fino a quel momento. Proprio per questo si optò per avviare una stretta collaborazione con gli studiosi che si erano occupati della strage. Si fece riferimento in primis ai risultati della già citata ricerca svolta dallo storico di colonie Carlo Gentile, il quale consultando gli archivi di Berlino *Deutsche Dienstselle* e quello di Friburgo *Bundesarchiv Militararchiv*, riuscì a ricomporre i pezzi che portarono alla conoscenza esatta di tutti i componenti di quel battaglione e della sua scala gerarchica. Il lavoro di Gentile non solo permise di conoscere la storia del battaglione che era anche il principale indiziato di colpevolezza, ma grazie all'eliminazione dei nomi dei deceduti, delle persone troppo anziane e dei soldati semplici (considerati non accusabili), permise di ridurre il numero dei possibili imputati da più di cento a tredici, nomi poi posti in un elenco e consegnato ai committenti<sup>106</sup>.

Nel 2002 anche il nuovo procuratore chiamato a dirigere l'inchiesta, Marco De Paolis, si avvalse, forse in maniera ancora più marcata, della collaborazione di molti studiosi. In particolar modo il nuovo procuratore si rese conto dell'importanza della ricerca storica in questa indagine e pertanto chiese la collaborazione di due importanti storici: Paolo Pezzino, esperto delle stragi naziste in Italia, e Antonio Politi, analista delle strategie belliche. Ancora una volta lo sforzo storiografico si dimostrò fondamentale nel provare i fatti, ma soprattutto fu fondamentale per consentire all'istruttoria di terminare i suoi lavori in tempi brevi, il che, in un paese come l'Italia

---

<sup>106</sup> Ivi, cfr, p.126.

caratterizzato da un meccanismo giudiziario e burocratico molto lento, rappresentò di già un importante successo.

## *2.2 Il processo: le accuse e gli accusati*

Ormai tutti i preparativi del processo si erano conclusi e la prima udienza preliminare si tenne il 10 ottobre 2003 con la costituzione delle parti civili (Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Stazzema e alcuni dei sopravvissuti). Udienza preliminare preceduta da un nuovo atto da parte della Repubblica italiana a testimonianza della sua volontà e del suo impegno volto a ricercare la verità dopo anni di oblio, non solo per i fatti riguardanti Sant'Anna. Infatti venne istituita una nuova commissione chiamata ad indagare in merito al ritrovamento dei fascicoli di palazzo Cesi. La legge n. 107 del 15 maggio del 2003 recitava così:

“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2003

### **Art.1.**

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle anomale archiviazioni «provvisorie» e sull’occultamento dei 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, contenenti denunce di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15.000 vittime.

2. La Commissione ha il compito di indagare su:

- a) le cause delle archiviazioni «provvisorie» di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell’archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;
- b) le cause che avrebbero portato all’occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità;
- c) le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei

responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.

**Art. 2.**

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte. (1)

**Art. 3.**

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.

**Art. 4.**

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro e può avvalersi, a sua scelta, dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.

**Art. 5**

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

**Art. 6.**

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

**Art. 7.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, è stato prorogato fino al termine della XIV legislatura dall' articolo 1 della legge 25 agosto 2004, n. 232

Durante la prima udienza preliminare il procuratore De Paolis presentò la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di dieci esponenti del II battaglione nazista. I nomi degli imputati furono i seguenti:

- 1 BRUSS WERNER;
- 2 GEORG RAUCH;
- 3 HEINRICH SCHENDEL;
- 4 GERHARD SOMMER;
- 5 ALFRED SCHONENBERG;

6 LUDWIG HEINRICH SONNTAG;

7 ALFRED CONCINA;

8 HORST RICHTER;

9 KARL GROPLER;

10 LUDWIG GORING;

I primi nove imputati furono accusati di «concorso in violenza con omicidio contro privati nemici pluriaggravata e continuata». Nei confronti del decimo imputato, Goring, l'accusa era diversa dato il grado che rivestiva<sup>107</sup>: «concorso in violenza con omicidio contro privati nemici pluriaggravata formale e continuata».

Le prime udienze vennero celebrate davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) dott. Roberto Rivello; in tal sede, oltre alla presentazione delle parti civili, si sentirono le ragioni della difesa degli imputati, la quale prima di tutto sosteneva il difetto di giurisdizione del tribunale militare, ma soprattutto faceva leva sull'impossibilità di considerare, alla data dell'eccidio, i militari tedeschi come "nemici" (art. 13 e 185 comma primo) e sulla violazione dell'art 103 ultimo comma della costituzione. Tutte le opposizioni della difesa vennero respinte dal giudice.

Intanto i procedimenti successivi si arricchirono di numerosi altri atti probatori portati dalla Pubblica Accusa, e anche la presidenza del Consiglio dei Ministri per mano dell'onorevole Gianni Letta si costituì parte civile al processo il 12 gennaio 2004. I mesi che trascorsero fino alla fase dibattimentale si caratterizzarono per le continue acquisizioni, da parte del tribunale, di nuovi elementi probatori presentati dalla difesa

---

<sup>107</sup> Era il caporal maggiore della 6° compagnia del II battaglione.

che accertavano l'impossibilità a procedere nei confronti dei loro assistiti, soprattutto Rauch Georg e Bruss Werner.

Dopo una serie di udienze preliminari, il G.U.P. Rovillo emise il decreto che poneva sotto giudizio tutti gli imputati, anche se inizialmente si dispose un non luogo a procedere nei confronti di Bruss e Rauch e anche la separazione del procedimento nei confronti di Schendel, in quanto si richiedevano maggiori prove della sua presenza a Sant'Anna i giorni dell'eccidio. Inoltre, dopo l'intenzione di procedere solo nei confronti di Sommer, Schoneberg e Sonntag, si aggiunsero invece gli altri sette imputati indagati in altri processi "paralleli". Alla fine, data la ricchezza delle prove che accomunavano tutti e dieci gli imputati, si optò per farli confluire in un unico processo.

### *2.3 Il processo: dibattimento e sentenza*

Finalmente il 20 aprile 2004 iniziò la fase dibattimentale che segnò l'inizio vero e proprio del processo. La prima udienza si rivelò essere subito di grande interesse soprattutto per coloro che, dopo anni di silenzio, potevano sperare adesso di vedere puniti i responsabili dei torti subiti in quella terribile giornata di agosto, i quali dimostravano una forte volontà a non voler dimenticare. Infatti il numero degli "spettatori" del processo fu altissimo e comprendeva soprattutto i sopravvissuti e i parenti delle vittime.

La corte era composta dal presidente Francesco Ufigelli e dai giudici Enrico Lussu ed Enrico Zanone. Come detto, il pubblico ministero era rappresentato dalla



persona del dott. Marco De Paolis, coadiuvato dal sostituto Dr. Grillo e dagli assistenti giudiziari GM. A. Scognamiglio e S.T.V. A. Carpitella . All'inizio del dibattimento il tribunale ordinò che si procedesse in contumacia vista l'assenza degli imputati, dopo aver accertato la regolarità delle notifiche che evidenziavano la loro impossibilità ad essere presenti in aula (molti degli imputati presentarono dei certificati medici). La prima udienza dibattimentale si concluse con un nulla di fatto e il rinvio da parte del tribunale, al fine di consentire l'acquisizione di un numero più elevato di documenti probatori. Alla prima seguirono una serie di altre udienze, tra le quali la più importante è quella del 6 ottobre 2004, poiché si riferiva al caporal maggiore Goring. Come già detto la posizione di Goring si differenziava da quella degli altri nove imputati per il ruolo di ufficiale che ricopriva al momento della strage. Inoltre Goring fu il primo ad ammettere che la mattina del 12 agosto si trovava a Sant'Anna di Stazzema e che quella stessa mattina uccise con una mitragliatrice tra le 15 e le 25 persone (probabilmente a Coletti).

Intanto, su richiesta del Dott. De Paolis, si ammisero nuove prove testimoniali e soprattutto nuovi documenti. Questi documenti contenevano anche gli studi e le analisi degli studiosi citati precedentemente. In particolare si ammisero tra gli altri:

- consulenza tecnica dell'esperto Dott. Carlo Gentile, concernente gli esiti delle ricerche del medesimo effettuate presso gli archivi stranieri;
- consulenza tecnica del Prof. Paolo Pezzino sulla strage e sulle ricerche dei responsabili, nonché sull'organizzazione e la struttura dei reparti delle SS in Italia;

- atti provenienti dal fascicolo n° 420/48, relativo al processo a carico di Walter Reder;
- alcuni estratti dal libro sulla 16° divisione *Reichfuhrer* SS dei militari reduci del reparto.
- alcuni estratti dal libro di Alessandro Polito *Le dottrine tedesche di controguerriglia – 1936/44*;
- il verbale di acquisizione documentale del 28/04/2003 con elenco delle vittime elaborato dal comune di Stazzema;
- documenti acquisiti presso lo studioso Paolo Paoletti (carteggio afferente alle indagini svolte dalla Procura presso la Corte d'Assise Straordinaria di Lucca);
- memoriale, con appendice, redatto da Giuseppe Bertelli (studioso della strage);
- manoscritto di Don Vangelisti (deceduto), consegnato da questi a Giuseppe Bertelli;
- l'esame dei testi in lista, tra i quali i consulenti del Dott. Gentile e del Prof. Pezzino;
- l'acquisizione, ex artt. 512 e 513 c.p.p., dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ormai decedute;

Le udienze che seguirono segnarono l'inizio delle deposizioni. Furono chiamati a deporre non solo gli studiosi e gli imputati, ma anche altri numerosi teste tra sopravvissuti e persone informate sui fatti.

Il primo ad essere ascoltato fu il Ten. Col. Roberto D'Elia, il quale coordinò le investigazioni del pool per l'individuazione dei militari responsabili della strage. D'Elia

grazie a numerose indagini e ricerche negli archivi tedeschi e non solo, riuscì a descrivere minuziosamente i reparti nazisti e i metodi della lotta antipartigiana, e rielaborò una ricostruzione dei fatti del 12 agosto<sup>108</sup>. In stretta relazione ai risultati delle ricerche del Ten. Col. D'Elia, si esaminarono attentamente anche i risultati delle ricerche di altri due teste: lo studioso della strage Bertelli ed il consulente tecnico del P.M. Polito. Soprattutto il lavoro di quest'ultimo risultò essere da subito molto importante. Polito dichiarò, dopo un'attenta analisi sulle strategie delle truppe naziste in Italia, che si poteva considerare la strage come un "attacco sistematico delle zone da epurare". Sempre secondo Polito, la strategia seguita dalle compagnie naziste fu quella di uccidere qualsiasi ostacolo che avrebbero incontrato durante la loro discesa concentrica dalle montagne di Sant'Anna. Ma questa strategia si compì solo su civili inermi, in quanto non trovarono ostacoli armati, confermando l'ipotesi che l'attacco si debba considerare un'azione militare pianificata in una zona priva di difesa<sup>109</sup>.

A questo punto si esaminarono anche i risultati delle ricerche del Prof. Gentile che individuarono nel II Battaglione del 35° reggimento, altrimenti noto come Battaglione Galler, il responsabile dell'eccidio. Non solo, le ricerche del Prof. Gentile diedero finalmente un nome ai militari appartenenti a quello specifico battaglione e, soprattutto, quali tra quelli erano presenti in quei giorni a Sant'Anna di Stazzema.

Un'ulteriore perizia sulla strage fu data dal Prof. Pezzino che analizzò sul piano storico la strage. Pezzino fu ascoltato dai procuratori con particolare attenzione in quanto esperto delle stragi naziste in Italia durante la Seconda guerra mondiale. Ciò che i procuratori chiesero alle ricerche del Prof. Pezzino fu soprattutto di entrare in merito

---

<sup>108</sup> Nella descrizione si fece un importante utilizzo di riproduzione audiovisive e di diapositive.

<sup>109</sup> Da [www.santannadistazzema.org](http://www.santannadistazzema.org) 20/05/2014.

alle cause della strage di Sant'Anna. Nel far questo Pezzino portò a esaminare diversi elementi; un lungo elenco di crimini nazisti in Italia, una copia degli ordini di Kesselring, dei documenti tratti dal processo contro Max Simon, una copia del libro *Stragi naziste in Italia* (utilizzata anche della difesa nel controesame) scritta dal tedesco Lutz Klinkhammer, e soprattutto un estratto del libro *Tra storia e memoria* nel quale lo stesso storico prendeva in considerazione tre cause principali per la strage e che presentò in tribunale, ovvero:

- Mancato sfollamento del paese dopo un ordine tedesco
- Vendetta dei familiari di alcuni fascisti uccisi dai partigiani
- Strategia militare terroristica delle compagnie naziste nei confronti di civili<sup>110</sup>

È soprattutto su quest'ultima teoria che le ricerche di Pezzino fecero leva durante la sua deposizione.

Gli esperti e gli studiosi non furono gli unici ad essere ascoltati nella fase dibattimentale del processo. Ad essere chiamato come teste furono anche i sopravvissuti della strage che, con profonda commozione, raccontarono quello a cui avevano assistito la mattina della strage. Le dirette testimonianze dei sopravvissuti, come quelle di Marco Antonio Marchetti, Marcello Mori, Alba Battistini, Ada Battistini, Remolo Bertelli, si intrecciarono direttamente con le ricostruzioni degli esperti, le quali venivano chiamate in causa ogni qual volta considerate pertinenti. Quello che sorprende notare è la lucidità dei racconti dei testimoni, i quali nonostante i tantissimi anni trascorsi dall'eccidio e nonostante la loro giovane età al momento dei fatti, ricordavano perfettamente cosa era successo, a testimonianza ancora una volta della tragica vicenda che vissero e che

---

<sup>110</sup> Paolo Pezzino, *Una strage senza perché*, in Marco Palla (a cura di), *Tra storia e memoria*, Op., Cit., cfr, p. 40.

difficilmente potrà sbiadire dai loro ricordi. Inoltre il P.M. De Paolis presentò una lista di testimoni della quale facevano parte anche trenta nomi tedeschi appartenenti alla divisione nazista che operò in Italia all'epoca dei fatti. Di quei trenta nomi solo due si presentarono di persona all'udienza: Wilhelm Heidbuchel e Adolf Beckert. I due vennero ascoltati come persone informate sui fatti, ma se per il primo i risultati dell'interrogatorio delusero le aspettative, lo stesso non si può dire per il secondo. Beckert<sup>111</sup> infatti dichiarò che all'epoca dei fatti faceva parte dell' VIII compagnia del 35° reggimento (fanteria protezione), e che la mattina del 12 agosto fu incaricato di raccogliere gli uomini e di dover ricercare e raccogliere i partigiani, senza comunque che gli venissero date maggiori spiegazioni sull'operazione. Giunto in paese vide molte persone vittime di fucilazioni senza però capire chi avesse sparato. Secondo le sue stime oltre 150 cadaveri vennero ammassati nella piazza della chiesa, e non poté fare a meno di notare che tutti quei cadaveri appartenevano a donne, bambini e anziani.

La fase dibattimentale in trenta udienze riuscì a ricostruire i fatti e ora il tribunale poteva tirarne le somme. L'udienza del 9 giugno 2005 diede inizio alle precisazioni delle parti. Il P.M. De Paolis chiese per tutti gli imputati la condanna all'ergastolo e il risarcimento dei danni per i reati a loro ascritti. Il 14 giugno 2005 le parti civili costitutesi (Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Stazzema, Presidenza del Consiglio) si associarono alle richieste del P.M.. Nelle udienze successive presentarono le loro conclusioni le difese degli imputati: La difesa Goring, avendo il proprio assistito confessato la sua colpevolezza, chiese la sua assoluzione in quanto si trattava di persona non punibile per aver adempiuto ad un dovere e aver agito

---

<sup>111</sup> Beckert venne ascoltato come testimone oculare attendibile, ma alla fine la sua deposizione non risultò molto utili ai fini del processo.

in stato di necessità; le difese di Sonntag Bruss, Richter, Schendel, Gropler, Rauch, Schonemberg e Sommer chiesero l'assoluzione piena dei loro assistiti per non aver commesso il fatto; mentre la difesa Concina chiese anch'essa l'assoluzione piena del suo assistito, ma perché il fatto non costituisce reato.

Il 22 giugno 2005 prese inizio l'udienza che segnò la fine del processo. L'udienza iniziò con l'arringa del P.M. De Paolis, durante la quale ribadì le sue accuse e le sue richieste al tribunale. A quelle del P.M. fecero seguito le repliche delle parti civili e infine quelle delle difese. Alle 13:30 il Presidente del Collegio dichiarò concluso il dibattimento e ormai si attendeva solo la decisione dei giudici. Decisione che arrivò alle 19:38. L'aula del dibattimento risultò essere riempita anche oltre la sua capacità. La maggior parte dei presenti faceva ovviamente parte della comunità santannina, che incredula aspettava quello che non gli era stato concesso oltre mezzo secolo prima. La sentenza recitava esattamente nel modo seguente:

#### **P.Q.M**

Visti gli artt. 533 e SS. c.p.p., 261 c.p.m.p.

#### **DICHIARA**

**BRUSS Werner, CONCINA Alfred, GORING Ludwig, GROPLER Karl, RAUCH Georg, RICHTER Horst, SCHENDEL Heinrich, SCHONEBERG Alfred, SOMMER Gerhard e SONNTAG Heinrich,** tutti contumaci,

colpevoli del reato loro rispettivamente ascritto e, ritenute sussistenti per tutti le circostanze aggravanti contestate, con esclusione di cui all'art. 47 n.3 c.p.m.p. e, per il solo **GORING**, anche di cui all'art. 58, comma 1, c.p.m.p., li

### **CONDANNA**

Alla pena dell'ergastolo, nonché in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, con le conseguenze di legge [...] <sup>112</sup>.

#### *2.4 Considerazioni sul processo*

La sentenza del 22 giugno non fu soltanto un evento importantissimo per la vita dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime, poiché riconosciute come tali, ma fu un vero e proprio evento storico. Infatti, le diverse consulenze di cui il tribunale si è servito non solo hanno permesso di fare giustizia, ma hanno messo in chiaro che la strage è stata un crimine di guerra esercitato su dei civili inermi estranei al contesto bellico. Inoltre il processo ha negato che la strage potesse considerarsi come un'azione legittima contro le bande partigiane e quindi riconosciuta dalle normative consuetudinarie del diritto alla rappresaglia. La sentenza del tribunale, allineandosi ai risultati della ricerca storica, giudicò quindi nullo il nesso causale tra l'ordine di sfollamento tedesco e la mancata evacuazione dovuta alle rassicurazioni e alle promesse di difesa dei partigiani che per

---

<sup>112</sup> Tribunale militare della Spezia, sentenza del 22 giugno 2005, pp. 209-10.

anni avevano caratterizzato il pensiero della comunità santannina colpevolizzando gli stessi partigiani.

Probabilmente il più grande dilemma dal punto di visto storico e forse frettolosamente accantonato dalle indagini del P.M. De Paolis, è quello di capire quale rapporto vi sia stato proprio fra l'ordine di sfollamento, il volantino delle brigate d'assalto Garibaldi (il quale esortava la popolazione a non obbedire all'ordine), con il mancato sfollamento e la strage. Secondo le ricerche di Pezzino è innegabile che i volantini, quello dei tedeschi prima e dei partigiani dopo, siano esistiti, ma si è finito per utilizzare il manifesto partigiano come una spiegazione "semplice" della strage. Pezzino sottolinea come molti degli abitanti avessero lasciato il paese dopo l'ordine tedesco, senza seguire il consiglio delle bande partigiane. Al contrario gli stessi abitanti che abbandonarono il paese ci fecero ritorno perché rassicurati da un non meglio identificato comando tedesco e non da pressioni partigiane. Proprio per questo motivo il mancato sfollamento non può essere considerato la causa principale della strage. Inoltre i tedeschi non potevano sapere con certezza se avessero trovato dei partigiani, dal momento che non sapevano dello scioglimento delle brigata Garibaldi e del loro spostamento<sup>113</sup>. Proprio per questo, per il Prof. Pezzino la strage era stata pianificata tempo prima, forse prima ancora dello scontro di Farnocchia di alcuni giorni prima e dell'allontanamento dei partigiani dalle montagne di Sant'Anna. La colpa non deve essere per questo attribuita ai partigiani. Anche se fossero stati trovati dei partigiani in paese, questo non avrebbe risparmiato la vita ai civili. Al contrario si può constatare come «nell'azione scattò quell'identificazione fra popolazione civile e partigiani che

---

<sup>113</sup> Paolo Pezzino, *Sant'Anna di Stazzema*, Op., Cit., cfr. pp. 86-87.



ritroviamo in tutte le maggiori stragi compiute in Italia. Un fatale “pregiudizio”, l’ha definito Carlo Gentile, diffuso a tutti i livelli fra le truppe di occupazione, che fu fra le maggiori cause dei crimini perpetrati nel nostro paese”»<sup>114</sup>.

La sentenza ha anche evidenziato quello che molte ricerche storiche avevano già certificato. In primis l’abbandono di due ipotesi che per anni sono circolate tra i santannini e non solo, ovvero la vendetta di alcuni fascisti locali per dei parenti uccisi dai partigiani e soprattutto quella che individuava nel ferimento di un soldato tedesco la causa dell’eccidio. Ma probabilmente il merito più importante che si può attribuire alla ricerca storica unita a quella giudiziaria è stato quello di far comprendere alla comunità santannina «l’evento totale che l’aveva sorpresa e colpita a morte e si è sentita assolta dalla colpa che negli anni aveva sentito gravare su di sé, quella di aver provocato la reazione tedesca per aver sfamato i partigiani e per non aver rispettato l’ordine di evacuazione»<sup>115</sup>. Quindi si può considerare la sentenza del Tribunale militare di La Spezia come un dovere nei confronti dei santannini, ai quali venne consegnata la verità e finalmente vennero riconosciuti i responsabili dell’eccidio, anche se con oltre mezzo secolo di ritardo. Probabilmente il maggior successo di questa sentenza è stato quello di riconoscere le vittime dell’eccidio, le quali hanno riacquisito la loro identità. Inoltre la sentenza ha fatto in modo che la tragica storia di un piccolo paesino di montagna sia riuscita ad uscire dal proprio isolamento e appartenga ora anche alla storia dell’intera nazione.

Infine insisto col considerare la sentenza del tribunale spezzino come un episodio di giustizia di transizione in cui la ricerca storica ha svolto un ruolo

---

<sup>114</sup> Ivi, p. 130.

<sup>115</sup> Caterina Di Pasquale, *Il ricordo dopo l’oblio*, Op., Cit., p. 130.

fondamentale ai fini del giudizio finale. Ma perché considerare una sentenza avvenuta ben sessantuno anni dopo i fatti, come giustizia di transizione quando ovviamente la transizione è stata effettuata ormai da tempo? Sicuramente la risposta a questo quesito non deve essere rintracciata nella dimensione temporale in cui si è consumata questa giustizia. Piuttosto a mio avviso la sentenza, così come l'intero processo, devono considerarsi come la prosecuzione di quella giustizia di transizione avviata in Italia al termine del conflitto, sia dai tribunali alleati che da quelli italiani, e frettolosamente messa da parte. Il ritrovamento dei fascicoli nell'”armadio della vergogna”, hanno permesso di dare vita a una nuova fase di giustizia per i crimini dei nazisti in Italia, che doveva essere consumata nella fase di transizione del Paese ma che per via di considerazioni politiche non si è mai realizzata, mostrando in pieno tutte le falle di questo tipo di giustizia. Finalmente messe da parte quelle stesse considerazioni che guidavano quel periodo storico (siamo nel pieno avvio della Guerra Fredda) in cui avrebbe dovuto aver luogo la giustizia per i santannini, si è potuto riconsiderare quel caso con un minor coinvolgimento politico internazionale. Ecco perché pur non essendo più in un'epoca transitoria la sentenza di La Spezia può considerarsi come la conclusione della stagione giudiziaria transitoria iniziata nel 1946.

### **3 LA MEMORIA A SANT'ANNA DI STAZZEMA**

#### *3.1 L'impegno per il ricordo*

Sicuramente quando si parla di eventi tragici come quello consumatosi a Sant'Anna di Stazzema, la memoria diventa un mezzo fondamentale per unire quegli stessi eventi al presente. Non dimenticare le grandi tragedie diventa un'occasione unica per l'uomo, onde evitare che eventi simili possano ripetersi e soprattutto commemorare quanti hanno perso la vita. Giornate mondiali della memoria, percorsi della memoria e grandi monumenti sono diventati nell'ultimo secolo i simboli della volontà dell'uomo di non dimenticare i mali di cui egli stesso talvolta è stato l'artefice.

Per quanto riguarda lo specifico caso di Sant'Anna, le cose hanno preso una piega diversa. Il completo isolamento, più volte accennato in precedenza, a cui è stata condannata la comunità santannina sin da subito non ha permesso una giusta commemorazione dei caduti a seguito della strage nazista. Al contrario per il caso di Sant'Anna si è assistito per diversi anni a un tentativo di sopprimere quanto avvenuto, tanto giuridicamente tanto umanamente. Mentre in altre grandi stragi naziste, come quella delle fosse Ardeatine o di Marzabotto, in cui fin da subito, grazie all'attività delle istituzioni nazionali, si sono eretti monumenti alla memoria dei civili uccisi dalla follia nazista, a Sant'Anna di Stazzema ci sono voluti anni per realizzare qualcosa di simile, e inoltre dopo la conclusione della guerra nessuna istituzione nazionale ha mai accennato

alla memoria dei caduti di Sant'Anna. Tutto ciò è veramente incomprensibile soprattutto nel momento in cui «le 560 vittime della strage di Sant'Anna di Stazzema costituiscono una tangibile testimonianza degli effetti dell'aberrante ideologia nazifascista e del doloroso cammino percorso dal popolo italiano per conquistare la libertà e la democrazia»<sup>116</sup>.

Consci ormai dell'effettivo abbandono a cui furono condannati e vista la situazione giudiziaria sempre più confusa in cui la verità era destinata a non venire a galla, la comunità santannina provvide autonomamente a riconoscere e a commemorare le vittime della strage. Nel 1948 venne infatti eretto sul Colle di Val di Cava un Monumento Ossario grazie all'impegno del Comune di Sant'Anna di Stazzema e dei suoi abitanti<sup>117</sup>. La statua in marmo rappresenta una madre uccisa mentre tiene ancora in braccio il suo piccolo bambino. La presentazione del monumento coincise con il quarto anniversario della tragedia commemorato da una celebrazione cattolica<sup>118</sup>. Per vedere un effettivo impegno delle istituzioni del paese, dopo anni di pressioni sullo stato affinché riconoscesse ufficialmente la strage, bisogna invece attendere il 16 ottobre 1971, quando l'allora presidente del consiglio Emilio Colombo conferì al comune di Stazzema la medaglia d'oro al valore militare. Fu un importante riconoscimento non solo per il paese ma per tutta la Versilia, alla quale veniva finalmente riconosciuto il suo contributo per la liberazione. È piuttosto chiaro però che il senso di questa medaglia non si sposò molto con le vicende santannine. Infatti la medaglia rappresentava il sacrificio

---

<sup>116</sup> Giovanni Cipollini, *Sant'Anna di Stazzema*, in Tristano Motta (a cura di), *Un percorso della memoria*, Martellago (Venezia), Electa, 1996, p. 74.

<sup>117</sup> Molti furono infatti i cittadini del paese, soprattutto superstiti, che diedero una forte collaborazione per la realizzazione del monumento, lavorando strenuamente per la commemorazione dei propri martiri.

<sup>118</sup> C'è da osservare come le autorità ecclesiastiche del posto si dimostrarono da subito vicino alle vittime e ai superstiti della strage, al contrario di altre istituzioni nazionali. Non bisogna dimenticare infatti come il principale luogo di orrore fu proprio la chiesa del paese, un luogo sacro, e inoltre i parroci del posto cercarono con ogni mezzo di salvare quanto più gente possibile.

di tutta la Versilia per la liberazione, dimenticando però che a morire non furono partigiani o combattenti per la liberazione ma dei civili inermi, e inoltre gli stessi santannini consideravano le vittime colpevoli solo di essere state scambiate per conniventi dei partigiani.

Nonostante la palese gaffe dello stato italiano, sia per il ritardo che per le motivazioni date alla medaglia al valore militare, questo riconoscimento ha contribuito notevolmente a fare in modo che la storia di Sant'Anna uscisse dal suo oblio e si reintegrasse nella storia nazionale. Non è un caso che da questo momento in poi l'impegno delle istituzioni sia stato più marcato rispetto al passato. La regione Toscana proclamò Sant'Anna Centro regionale della Resistenza. Nel 1982 per la prima volta un presidente della Repubblica, Sandro Pertini, visitò e rese omaggio alle vittime della strage (lo emuleranno successivamente anche Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi). Probabilmente lo sforzo più importante per commemorare le vittime fu l'istituzione prima del Museo storico della Resistenza nel 1991 e poi di una Parco della Pace nel 2000 che rappresentava il lungo martirio subito dai santannini quell'orribile giornata sul modello delle altre due grandi stragi di Marzabotto e di Monte Sole. Questo impegno ritardato per il ricordo della strage di Sant'Anna di Stazzema si concluse nel 2003 con l'assegnazione da parte del Presidente Ciampi nel 2003 della Medaglia al valor civile durante i festeggiamenti per la liberazione del 25 aprile.

### *3.2 L'importanza del ricordo*

Come già sottolineato, lo sforzo delle istituzioni per commemorare le vittime della strage del 12 agosto, ha avuto l'importante merito di far riemergere dall'oblio in cui era caduta l'intera comunità santannina. Infatti prima di questo sforzo Sant'Anna sembrava completamente estraniata dalla storia del paese. La comunità si era rinchiusa nel suo silenzio, soprattutto perché si è sentita abbandonata dopo la conclusione della breve stagione giudiziaria che non ha dato dei nomi ai responsabili della strage. Dunque il mancato impegno nel ricordare ha avuto degli effetti importanti sulla comunità santannina.

In verità già durante le prime inchieste tra i santannini si respirava un clima d'incomunicabilità che per la storica Toni Rovatti ha determinato una separazione tra memoria interna (quella della comunità vittima) e memoria esterna (quella del resto del paese). Rovatti, facendo riferimento alle parole scritte da Majorca nel suo rapporto in cui si sottolinea la presenza di un "generale clima di omertà", sostiene come le stesse «descrivano molto bene l'incomunicabilità che si determina fin da subito con la comunità di Sant'Anna e che lui non è in grado di infrangere: le sue parole sono la prova di un forte distanziamento, di una cesura di sfiducia già avvenuta nel '46 fra memoria interna e memoria esterna; le quali sempre più negli anni successivi, seguendo percorsi diversi, diverranno incommensurabili, incapaci di parlare la stessa lingua senza fraintendimenti. È, in fondo, lo stesso Majorca a criticare già implicitamente la mancata volontà del paese a dire tutta la verità, soprattutto in relazione alle implicazioni

italiane»<sup>119</sup>. Quello che si nota con particolare evidenza per Rovatti è come la comunità insista sulla propria innocenza, allontanando qualsiasi coinvolgimento con i partigiani e rivendicando la loro estraneità. Infatti già qualche giorno tempo dopo la disgrazia subita, i santannini cercano di ricostruire il paese non solo materialmente, ma anche cercando di creare una memoria condivisa. Cominciano così a crearsi dei racconti strutturati che facevano riferimento soprattutto su quanto scritto nel resoconto di Don Evangelisti, il parroco di La Culla.

L'obiettivo principale della memoria condivisa dai santannini fu quello di darsi delle motivazioni sulla strage e di trovare un responsabile; in altre parole cercare quel rapporto causa-effetto, duratura nel tempo, che le istituzioni nazionali non erano state in grado, o non vollero, trovare. Probabilmente il debole sentimento antifascista presente tra i santannini ha portato a rintracciare nello sciagurato, a loro avviso, comportamento delle bande partigiane<sup>120</sup> la causa della strage, in quanto incurante della presenza di civili continuavano ad attaccare e "provocare" le truppe naziste presenti nella zona, oltre ovviamente ad averli esortati a non ubbidire all'ordine di sfollamento tedesco. Comincia dunque a diffondersi tra i santannini l'idea che la colpa della strage sia totalmente da attribuire ai partigiani come evidenziano le prime commemorazione delle vittime, caratterizzate da proteste antipartigiane. Per Rovatti dunque la memoria interna dei santannini ha avuto la conseguenza principale di attribuire delle colpe ai partigiani per la strage. Colpe che non sono ne politicamente ne soprattutto storicamente accettabili.

---

<sup>119</sup> Toni Rovatti, *Sant'Anna di Stazzema*, Op., Cit., p. 105.

<sup>120</sup> Ovviamente l'azione partigiana in quella zona fu considerata sciagurata dato che non furono in grado di allontanare il battaglione nazista. I reiterati scontri contro i tedeschi sono stati considerati dai santannini come il pretesto perfetto per l'intervento dei nazisti contro i civili in paese.

Per anni la memoria collettiva della comunità santannina fece leva sulle responsabilità dei partigiani. Soltanto l'impegno e lo sforzo delle istituzioni del paese, iniziate nel 1970 con la consegna della Medaglia d'oro al valore militare e continuata fino ai nostri giorni, è servita a ricongiungere la memoria della comunità santannina a quella del paese, ma soprattutto è servita per una rielaborazione della verità storica dei santannini, annaspata da una disperata ricerca di senso per quello che avevano vissuto<sup>121</sup>. La rimozione della strage dalla memoria nazionale ebbe la conseguenza di innescare un circolo di attribuzione delle colpe, oltre che rabbia nei confronti delle istituzioni nazionali colpevoli dell'oblio in cui era caduta la strage e le sue vittime. Dopo i primi anni passati a cercare dei responsabili e un perché, anche nella stessa comunità si è assistito ad una certa rimozione della strage. Tra i santannini stessi si cominciò a preferire non parlare più di quella giornata.

Negli ultimi anni però si è assistito ad un'inversione di tendenza, grazie prima all'impegno per il recuperare di una memoria che sembrava destinata a sparire definitivamente, e dopo al ritrovamento a palazzo Cesi dei fascicoli relativi alla strage del 12 agosto 1944. Come già detto questo è stato forse l'elemento principale, il quale ha permesso finalmente che Sant'Anna e i suoi abitanti posseggano una verità giudiziaria, anche se arrivata solo nel 2005; ma ha anche contribuito notevolmente a far riemergere dall'oblio in cui era immersa l'intera comunità di Sant'Anna e la sua storia. Il recupero della memoria e del ricordo è diventato così per –Sant'Anna una sorta di antidoto all'oblio.

---

<sup>121</sup> Ivi, cfr. p. 164.



### *3.3 Una memoria oltraggiata*

Il ricordo di quel che è successo è diventato negli ultimi tempi di vitale importanza per i santannini, i quali adesso si sentono pienamente integrati nella storia della nazione. Lo sforzo nel ricordare quanto avvenuto ha avuto il principale merito di far rinascere la comunità santannina e di rivedere le loro considerazioni sui motivi e sui responsabili del massacro. Lo testimoniano il forte attivismo dei santannini in favore delle commemorazioni delle vittime della strage e soprattutto la creazione di un museo della resistenza che in qualche modo ha voluto mettere da parte il rancore nei confronti dei partigiani rispolverando un certo sentimento antifascista. L'importanza della memoria e, in misura maggiore, di avere una verità giudiziaria sono diventati dunque i simboli più importanti per riconoscere le vittime di quella strage.

Tutto questo rischia però di essere messo seriamente in pericolo dalla sentenza emessa dalla Procura di Stato di Stoccarda (Baden-Württemberg); la quale il 26/09/2012 ha archiviato il procedimento istruttorio nei confronti dei dieci ex soldati tedeschi appartenenti alle SS condannati in contumacia dal Tribunale militare di La Spezia (pena confermata anche qualche tempo più tardi in cassazione). Quello che la sentenza di La Spezia ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi è di fondamentale importanza, non solo in quanto ha permesso che giustizia venisse fatta, ma il processo ha permesso anche la fine dell'isolamento di Sant'Anna e delle inutili polemiche sorte nei confronti dei partigiani. Il processo ha avuto anche un valore simbolico da non sottovalutare, in quanto molti personaggi politici tedeschi come Otto Schilly e Martin Schulz cominciarono a riconoscere le responsabilità della Germania.

Ma proprio quando finalmente la giustizia sembrava aver concluso il suo ciclo, l'archiviazione di Stoccarda ha riaperto la ferita che a Sant'Anna, e a tutto il paese, sembrava essersi rimarginata. L'indagine della Procura tedesca partì già nel 1958 per arrivare fino ai giorni nostri, quando l'Ufficio centrale delle amministrazioni giudiziarie regionali per l'accertamento dei crimini nazionalsocialisti di Ludwigsburg fu chiamato ad indagare su 17 appartenenti alle Waffen-SS, di cui ben 9 di questi erano stati condannati dal Tribunale militare di La Spezia. Quando nel 2012 il Procuratore Bernard Häußler emanò il provvedimento, dei 17 indagati solo 8 erano rimasti in vita. Le indagini del procuratore tedesco sostennero che a nessuno dei 17 indagati si poteva dimostrare la loro partecipazione alla strage di Sant'Anna del 12 agosto 1944.

Nelle pagine del provvedimento, si fa riferimento ai motivi di questa decisione. Per il Procuratore l'elemento fondamentale della decisione di archiviazione è che la prova, ovvero il massacro come azione di annientamento premeditato contro dei civili, non poteva essere riconosciuta con la sicurezza necessaria per una incriminazione. Al contrario si sostenne come poteva essere più plausibile, valutate tutte le indagini sul caso, considerare come scopo della missione a Sant'Anna la lotta antipartigiana e la cattura di uomini da reclutare come lavoratori coatti in Germania. Inoltre si considera la strage in se come una degenerazione dello stesso scopo della missione, una volta accertati che lo stesso era fallito. In particolar modo si fa notare come risalire all'appartenenza di una singola persona alla squadra che partecipò alla missione non è possibile, e, se anche lo fosse, non è possibile risalire alla sua colpevolezza solo in quanto facente parte di quella squadra<sup>122</sup>.

---

<sup>122</sup> Procura di Stato di Stoccarda, sentenza di archiviazione del procedimento istruttorio del 26/09/2012.

La decisione della Procura di Stato di Stoccarda è stata accolta dall'opinione pubblica con grande scetticismo e incredulità. Le reazioni all'archiviazione delle istituzioni è stata molto dura e carica di critiche verso la giustizia internazionale prima e tedesca dopo. Infatti pare evidente come neanche a oltre sessant'anni di distanza dal tragico avvenimento la giustizia non sia riuscita a completare il suo corso forse perché eccessivamente incastrata nei meandri burocratici e politici. È qui ritorniamo a uno degli aspetti fondamentali della prima parte di questo lavoro, quando si fa riferimento ai tanti vincoli che governano la giustizia di transizione. Mi pare evidente come le ragioni politiche abbiano preso il sopravvento sulla volontà di fare giustizia per le vittime della strage di Sant'Anna di Stazzema e sulla volontà di punire i colpevoli. Ostacolando ogni tentativo di procedere contro i responsabili, si è riusciti prima a far cadere in prescrizione il reato (in data 7/5/1960 come sottolinea lo stesso provvedimento del 2012) e a non concedere l'estradizione dopo. Inoltre nel 2008 i magistrati italiani inviarono, dopo la mancata estradizione, le procedure per eseguire all'estero le condanne; ma anche in questo caso non si concluse nulla e la richiesta sembra essere caduta nel dimenticatoio.

Ritornando alle reazioni dopo l'archiviazione, queste sono state molto dure soprattutto da parte di chi per anni si era battuto affinché giustizia venisse fatta, e dopo che sembrava esserci riuscito, tutto di nuovo venne rimesso in discussione, come ad esempio le associazioni dei martiri di Sant'Anna. Il sindaco del paese Michele Silicani, parlò di "sentenza scandalosa, che vanifica il lavoro di anni e le sentenze italiane. Un'ulteriore offesa alle vittime, ai loro familiari e al lavoro svolto dal Tribunale militare di

La Spezia”<sup>123</sup>. Parole di sconforto in merito all’archiviazione sono venute anche dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, - il quale parla di passo indietro e giustizia negata – e dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che si dichiaro estremamente rammaricato. Considerazioni in merito all’archiviazione sono arrivate anche da esponenti politici tedeschi come il Vice Ministro degli Esteri Michael, Georg Link e il ministro della Giustizia del Baden-Württemberg, Rainer Stickelberger (sarà lui a confermare l’archiviazione neanche un mese dopo), i quali pur esprimendo solidarietà umana ai familiari delle vittime, dichiararono come questa non può essere stata una decisione facile per i giudici tedeschi ma che hanno fatto il loro lavoro rispettando il diritto.

Tralasciando l’aspetto giuridico vero e proprio della vicenda, quello che fa più impressione notare è che le vittime della strage e dei loro familiari non hanno avuto ancora pace. L’archiviazione tedesca ha riaperto una ferita che per la comunità santannina significa non aver avuto ancora giustizia oltre mezzo secolo dopo i fatti. Per fortuna la sentenza del Tribunale militare di La Spezia è riuscita quantomeno a consegnare una verità storica ai santannini. Il grande filone storiografico usato dal P.M. De Paolis sulla così detta “guerra ai civili” durante il processo è servito a stabilire in grande linee quello che storicamente è successo. Ed è stata proprio grazie alla ricerca storica, anche negli anni successivi al processo, che si è potuta provare con certezza che la strage di Sant’Anna di Stazzema così come le altre stragi naziste in Italia non possono essere considerate se non come azioni barbarie programmate, con l’unico intento di uccidere dei civili innocenti. Le diverse indagini storiografiche hanno appurato che

---

<sup>123</sup> Da [www.loschermo.it](http://www.loschermo.it) 02/05/2014.

«l'operazione di Sant'Anna si inserisce in una catena di terrore, ad opera dei vari reparti della stessa XVI divisione SS, verso la popolazione civile, iniziata con il rastrellamento della Romagna, sui monti pisani, il 6 e il 7 agosto, e la successiva uccisione, l'11 agosto, fra Nozzano e Massarosa, di 69 persone rimaste dopo la "scrematura" nel comando della XVI, ed è la prima di una serie di stragi indiscriminate contro i civili presentate come operazione contro le bande: lo schema utilizzato a Sant'Anna si ripeterà qualche giorno dopo a Valla, a Vinca e, a fine settembre, a Monte Sole»<sup>124</sup>. Le ricerche storiche hanno dunque messo in luce la natura predeterminata della strage, ma i giudizi tedeschi non hanno colto questo nelle loro indagini. Anzi probabilmente non hanno nemmeno tenuto conto, non solo delle ricerche, ma anche delle numerose testimonianze dirette di reduci nazisti che ammettevano le loro colpe. Ecco perché le motivazioni usate dal Procuratore tedesco per archiviare il procedimento non si reggono in piedi. Non si può giudicare l'uccisione di civili inermi come un'operazione anti bande. È senza dubbio vero che i bollettini di guerra nazisti parlano di operazione contro i partigiani quando si riferiscono a Sant'Anna di Stazzema, ma pare abbastanza evidente come si trattasse di una sorta di copertura per la barbarie commesse.

Per tanto l'archiviazione a mio modo di vedere evidenzia, se mai c'è ne fosse stato bisogno, la natura ancora imperfetta della giustizia di transizione, ed è servita solo a oltraggiare la memoria delle povere vittime della strage.

---

<sup>124</sup> Paolo Pezzino, *Sant'Anna di Stazzema*, Op., Cit., p. 163.

## BIBLIOGRAFIA I PARTE

- Luca Baldissara e Paolo Pezzino, a cura di, *Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra diritto e politica*, Napoli, l'ancora del mediterraneo, 2005.
- Jon Elster, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Bologna, Il Mulino, 2008.
- Marcello Flores, a cura di, *Storia, Verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Milano, Bruno Mondadori, 2001.
- Antoine Garapon, *Crimini che non si possono né punire né perdonare. L'emergere di una giustizia internazionale*, Bologna, Il Mulino, 2004.
- Andrea Lollini, *Costituzionalismo e giustizia di transizione*, Bologna, Il Mulino, 2005.
- Helmut Quaritsch, *Carl Schmitt. Risposte a Norimberga*, Bari, Editori Laterza, 2006.
- Paolo Pezzino, *Anatomia di un massacro*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- Pier Paolo Portinaro, *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2011.
- Maria Rosaria Stabili, *Le verità ufficiali. Transizioni politiche e diritti umani in America Latina*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008.
- Ruti G. Teitel, *Transitional justice*, New York, Oxford University Press, 2000.
- Danilo Zolo, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*. Roma–Bari, Laterza, 2012.

## BIBLIOGRAFIA II PARTE

- Luca Baldissara e Paolo Pezzino, a cura di, *Crimini e memorie di guerra. Violenza contro le popolazioni e politiche del ricordo*, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2004.
- Luca Baldissara e Paolo Pezzino, a cura di, *Il massacro. Guerra ai civili a Monte Sole*, Bologna, Il Mulino, 2009.
- Michele Battini, *Guerra ai civili. Occupazione tedesca e politica del massacro: Toscana 1944*, Venezia, Marsilio, 1997.
- Michele Battini, *Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*, Roma - Bari, Editori Laterza, 2003.
- Caterina Di Pasquale, *Il ricordo dopo l'oblio. Sant'Anna di Stazzema, la strage, la memoria*, Roma, Donzelli, 2010.
- Mirco Dondi, *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Roma, Editori Riuniti, 1999.
- Mimmo Franzinelli, *Le stragi nascoste. L'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti, 1943–2001*, Milano, Mondadori, 2001.
- Gianluca Fulveti e Francesca Pelini, a cura di, *La politica del massacro. Per un atlante delle stragi naziste in Toscana*, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2006.

- Gianluca Fulveti, *Uccidere i civili. Le stragi naziste in Toscana (1943-1945)*, Roma, Carocci, 2009.
- Lutz Klinkhammer, *stragi naziste in Italia. 1943-44*, Roma, Donzelli, 2006.
- Giovanni Miccoli, Guido Neppi Modona, Paolo Pombeni, *La grande cesura. La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea del dopoguerra*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Marco Palla, a cura di, *Tra storia e memoria. 12 agosto 1944: la strage di Sant'Anna di Stazzema*, Roma, Carocci, 2003.
- Paolo Paoletti, *Sant'Anna di Stazzema 1944. La strage impunita*, Milano, Mursia, 1998.
- Paolo Pezzino, *Sant'Anna di Stazzema. Storia di una strage*, Bologna, Il Mulino, 2013.
- Toni Rovatti, *Sant'Anna di Stazzema. Storia e memoria della strage dell'agosto 1944*, Roma, Derivi Approdi, 2004.
- Tribunale militare della Spezia, sentenza del 22 giugno 2005.
- Tristano Motta, a cura di, *Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia*, Milano, Electa, 1996.
- [www.loschermo.it](http://www.loschermo.it)
- [www.santannadistazzema.org](http://www.santannadistazzema.org)





